



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 15 DEL 10/05/2021

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA ALLA CUC DEL SARONNESE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con atto consiliare n. 32 del 30.07.2017 l'Ente ha aderito alla Centrale Unica di Committenza del Saronnese composta da ultimo dai Comuni di Saronno, Ceriano Laghetto, Caronno Pertusella, Uboldo, Lonate Ceppino, Rovellasca, Saronno Servizi S.p.a., S.E.S.S.A. S.r.l. e Consorzio Parco Lura, approvandone la relativa convenzione;
- Il prossimo 30.06.2021 e 30.9.2021 scadono le polizze assicurative dell'Ente ed è necessario provvedere all'indizione di gara di appalto volta all'aggiudicazione delle coperture assicurative;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 in base ai quali la Centrale Unica di Committenza è titolata a svolgere procedure di gara per gli enti aderenti;
- l'art. 10, comma 3 della citata convenzione che prevede il riconoscimento alla Centrale Unita di Committenza dello 0,25% dell'importo a base di gara, salva diversa e documentata richiesta a conguaglio (come definito dall'art. 10, comma 4);
- l'art. 192 del D.lgs. 267/200 e art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i i quali dispongono che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - A) il fine che il contratto intende perseguire;
 - B) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - C) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO atto che:

- i contratti di cui trattasi riguardano le seguenti coperture assicurative dell'Ente:
 - Lotto 1 – Polizza incendio scadenza 30.9.2021
 - Lotto 2 – Polizza elettronica scadenza 30.6.2021
 - Lotto 3 – Polizza furto scadenza 30.9.2021

- Lotto 4 – Polizza infortuni scadenza 30.9.2021
- Lotto 5 – Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti scadenza 30.9.2021
- Lotto 6 – Polizza patrimoniale scadenza 30.6.2021
- Lotto 7 – Polizza tutela legale scadenza 30.9.2021
- Lotto 8 – Polizza Libro Matricola scadenza 30.9.2021

per il periodo 30.06.2021 e 30.09.2021 al 31.12.2022 in modo da uniformare la scadenza di tutte le polizze assicurative dell’Ente verso una base d’asta di € 90.750,00 oltre importo per proroga semestrale e perciò sino al 30.6.2023 di € 35.250,00 per un totale a base d’asta di € 126.000,00 (valore economico dell’appalto - premio assicurativo complessivo);

- Le prestazioni generali oggetto del contratto sono precise nei documenti allegati e in particolare nelle bozze di contratto riferite a ciascun lotto;

RITENUTO:

- In considerazione delle caratteristiche del servizio di cui trattasi di fare ricorso, per la scelta del contraente, alla procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016;
- Di adottare quale metodo di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e come stabilito dall’invito a partecipare alla gara al fine di assicurare oltre alla congruità dei costi anche buoni livelli tecnico/qualitativi del servizio;

DATO ATTO che per l’appalto in questione:

- il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale dell’Ente;
- Il Responsabile della procedura di gara, sarà individuato dalla Centrale Unica di Committenza a cui è affidato con il presente atto l’esperimento della procedura di gara;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC del 20.12.2020, n. 1121. “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.20015, n. 266, per l’anno 2021” che ha previsto il pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità, a carico della Stazione Appaltante della somma di €. 30,00;

CONSIDERATO che:

- le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 articolo 216, comma 11, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario;
- solo in caso di mancata aggiudicazione, questo Comune, con successivo atto, assumerà impegno di spesa a rimborso degli oneri di pubblicazione anticipati dal Comune di Saronno;
- eventuali spese per la composizione della commissione di gara verranno stabilite all’atto della nomina della commissione stessa;

DATO ATTO inoltre che allo scopo è stata redatta dal Broker assicurativo dell’Ente “GBSAPRI Spa” con sede legale a Roma ed operativa a Milano (incarico attribuito con proprio atto n. 54 del 15.12.2017) la seguente documentazione tecnica che si intende approvare con il presente atto e precisamente:

- LOTTO 1 – POLIZZA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica

- Modulo offerta economica
- LOTTO 2 – POLIZZA ELETTRONICA
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 3 – POLIZZA FURTO
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 4 – POLIZZA INFORTUNI
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 5 – POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 6 – POLIZZA RC PATRIMONIALE
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 7 – POLIZZA TUTELA LEGALE
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 8 – POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTOMEZZI
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
 - Elenco automezzi

DATO ATTO che alla documentazione prodotta dal Broker assicurativo è allegato un elenco dei sinistri e degli importi liquidati per ciascun ramo assicurativo dell'Ente nel triennio precedente;

DATO ATTO altresì che completa la documentazione prodotta dal Broker assicurativo per ciascun lotto la documentazione relativa al punteggio tecnico da attribuirsi con riferimento agli articoli dei capitolati, modello A e B riferita ai partecipanti alla gara;

DATO ATTO che il valore stimato dell'appalto è pari a € 126.000,00 (premio complessivo per tutto il periodo) come da allegato;

DATO ATTO che l'invito è rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, iscritti nella piattaforma Sintel e qualificati per la gara in oggetto;

RILEVATO che la Regione Lombardia ha realizzato tramite Lombardia Informatica S.p.A., al fine di contenere e razionalizzare la spesa relativa alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi, una piattaforma regionale denominata “Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL)” dedicata allo svolgimento delle summenzionate tipologie di affidamento, da gestire in tutto o in parte con sistemi telematici, curandone altresì lo sviluppo e promuovendone l'utilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 455 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, ivi compresi pertanto gli Enti Locali;

RITENUTO, altresì, di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua in relazione all'appalto da affidare;

DATO ATTO che, secondo quanto stabilito con comunicato dell'AVCP del 30 ottobre 2013, per l'effettuazione dei controlli dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e soggettivi ex art. 83 D.lgs. 50/2016, in relazione alla procedura di gara in oggetto, si procederà mediante ricorso al sistema AVCPASS;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto sindacale n. 108 del 19.12.2020, con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Amministrazione Generale,

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di indire la procedura per l'affidamento delle seguenti coperture assicurative dell'Ente:
 - Lotto 1 – Polizza incendio scadenza 30.9.2021
 - Lotto 2 – Polizza elettronica scadenza 30.6.2021
 - Lotto 3 – Polizza furto scadenza 30.9.2021
 - Lotto 4 – Polizza infortuni scadenza 30.9.2021
 - Lotto 5 – Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti scadenza 30.9.2021
 - Lotto 6 – Polizza RC. patrimoniale scadenza 30.6.2021
 - Lotto 7 – Polizza tutela legale scadenza 30.9.2021
 - Lotto 8 – Polizza Libro Matricola scadenza 30.9.2021

per il periodo 30.06.2021 e 30.09.2021 al 31.12.2022 in modo da uniformare la scadenza di tutte le polizze assicurative dell'Ente verso una base d'asta di € 90.750,00 oltre importo per proroga semestrale e perciò sino al 30.6.2023 di € 35.250,00 per un totale a base d'asta di € 126.000,00 (valore economico dell'appalto - premio assicurativo complessivo) mediante procedura ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 con l'ausilio della piattaforma telematica regionale denominata "Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) di Regione Lombardia;

- 3) Di dare atto che la procedura di gara si terrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) Di conferire delega per la procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza - C.U.C. del Saronnese ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
- 5) Di fare ricorso, per la scelta del contraente, per le motivazioni evidenziate in premessa alla procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016;

6) Di approvare la seguente documentazione di gara:

- LOTTO 1 – POLIZZA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 2 – POLIZZA ELETTRONICA
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 3 – POLIZZA FURTO
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 4 – POLIZZA INFORTUNI
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 5 – POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 6 – POLIZZA RC PATRIMONIALE
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 7 – POLIZZA TUTELA LEGALE
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica
- LOTTO 8 – POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTOMEZZI
 - Contratto
 - Modulo offerta tecnica
 - Modulo offerta economica

- 7) Di dare atto che alla documentazione prodotta dal Broker assicurativo è allegato: l'elenco degli automezzi, l'elenco dei sinistri e degli importi liquidati per ciascun ramo assicurativo dell'Ente nel triennio precedente;
- 8) Di approvare per ciascun lotto la documentazione relativa al punteggio tecnico da attribuirsi con riferimento agli articoli dei capitolati e il modello A e B riferita ai partecipanti alla gara;
- 9) Di dare atto che il CIG sarà richiesto dalla Centrale Unica di Committenza all'avvio della procedura di gara;
- 10) Di assumere impegno di spesa di complessive € 345,00 di cui € 30,00 per il rimborso del contributo ANAC e € 315,00 (importo previsto dall'art. 10, comma 3 della convenzione sottoscritta) a rimborso dell'esperimento della gara mediante la Centrale Unica di Committenza – C.U.C. del Saronnese;
- 11) Di imputare la spesa come segue in bilancio 2021-2023 competenza 2021:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ARTICOLO
01.11.U.1	1.10.04.01.003	COMP	2021	1832/130

codice cofog: 1.3.4 I. 21/00286

11) Di dare atto che nel caso di non aggiudicazione della procedura verranno riconosciute al Comune di Saronno le spese sostenute per la pubblicazione assumendo in tal caso opportuno impegno di spesa;

12) Di prenotare la somma complessiva € 126.000,00, imputandola in bilancio per ciascun anno di vigenza dell'appalto come di seguito indicato:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ARTI COLO
01.11.U.1	U.1.10.04.01.003	COMP	2021/2023	1832/130
01.11.U.1	U.1.10.04.99.999	COMP	2021/2023	1832/132
01.05.U.1	U.1.10.04.01.002	COMP	2021/2023	1532/131

codice cofog: 1.3.4

14) Di dare atto che per l'appalto in questione:

-Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale dell'Ente;

-Il responsabile della procedura di gara, sarà individuato dalla Centrale Unica di Committenza a cui è affidato con il presente atto l'esperimento della procedura di gara;

15) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Cislago, 10/05/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Firmato digitalmente

Dr. Cotrupi Giovanni Antonio

COMUNE DI CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1
21040 CISLAGO (VA)
c.f.-p.iva 00308220128



**CAPITOLATO TECNICO
e SCHEMA CONTRATTO DI POLIZZA**
LOTTO 1
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Sommario

Definizioni	5
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale	10
1. Prova del contratto	10
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia	10
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	10
4. Variazioni del rischio	10
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	10
6. Clausola di recesso	11
7. Recesso in caso di sinistro	11
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	11
9. Oneri fiscali	11
10. Foro competente	11
11. Rinvio alle norme di legge	11
12. Durata del contratto	11
13. Efficacia temporale delle garanzie	12
14. Elementi per il calcolo del premio	12
15. Coassicurazione e delega	12
16. Clausola Broker	12
17. Produzione di informazioni sui sinistri	13
18. Assicurazione presso diversi assicuratori	13
19. Tracciabilità dei flussi finanziari	14
20. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	14
21. Regolazione del premio	14
22. Assicurazione per conto di chi spetta	15
23. Obblighi di riservatezza e segretezza	15
24. Modifiche dell’assicurazione	15
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione Danni Diretti	16
25. Caratteristiche del rischio – Enti oggetto di Assicurazione (a titolo esemplificativo e non limitativo)	16
26. Oggetto dell’assicurazione	17
27. Esclusioni	17
28. Garanzie Complementari	18
1. Acqua condotta	18
2. Acqua piovana	18
3. Alimentazione degli impianti	18
4. Anticipo indennizzi	19
5. Autocombustione	19
6. Buona fede	19
7. Caduta aeromobili e /o corpi volanti	19
8. Carburante nei serbatoi dei veicoli	19
9. Colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione	19
10. Copertura automatica nuovi enti – leeway clause	19
11. Cose assicurabili a condizioni speciali	20
12. Costo di ricostruzione in zone sismiche	20
13. Danni consequenziali	20
14. Dispersione di liquidi	20
15. Dolo e colpa grave	21
16. Esonero dichiarazione sinistri pregressi	21
17. Esplosioni e scoppi esterni	21
18. Eventi atmosferici	21
19. Fenomeno elettrico	22
20. Fumo	22

21. Furto di fissi e infissi	22
22. Grandine	22
23. Implosione	22
24. Inondazioni, alluvioni e allagamenti – <i>Garanzia complementare operativa qualora espressamente indicato in sede di offerta tecnica</i>	22
25. Macchinari e merci presso terzi	22
26. Macchinari in leasing	23
27. Maggiori spese	23
28. Merci in refrigerazione	23
29. Modifica degli stabilimenti	23
30. Neve, ghiaccio, gelo	23
31. Onda sonica	24
32. Oneri di urbanizzazione	24
33. Onorari di architetti, professionisti e consulenti	24
34. Onorari periti	24
35. Operazioni peritali	24
36. Parificazioni danni materiali diretti	24
37. Perdita pigioni	25
38. Ricorso terzi	25
39. Rimpiazzo combustibile	25
40. Rinuncia al diritto di rivalsa	25
41. Rischio Locativo	25
42. Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro	25
43. Rovina ascensori	26
44. Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi	26
45. Sostanze infiammabili e merci speciali	26
46. Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro	26
47. Spese di ricerca e riparazione guasti	26
48. Spese di rimozione, ricollocamento e collaudo degli oggetti mobili	27
49. Terremoto – <i>Garanzia complementare operativa qualora espressamente indicato in sede di offerta tecnica</i>	27
50. Terrorismo e sabotaggio organizzato	27
51. Trasferimento di beni assicurati	27
52. Universalità	27
53. Urto veicoli	28
54. Valore a nuovo	28
55. Vicinanze pericolose	29
29. Ispezione delle cose assicurate	29
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri	30
30. Obblighi in caso di sinistro	30
31. Esagerazione dolosa del danno	30
32. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	30
33. Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti	31
34. Mandato dei Periti	31
35. Pagamento dell'indennizzo	31
36. Limite massimo dell'indennizzo	32
37. Chiusura inchiesta	32
38. Liquidazione separata per ciascuna partita	32
39. Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori	32
40. Rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso	32
41. Deroga alla regola proporzionale	32
42. Differenziale storico artistico	32
43. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	33
Disposizioni finali	34
Dichiarazioni	34

Allegato A – Enti e somme assicurate.....	35
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	36

Definizioni

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, modem, scanner, plotter, apparecchi elettronici di rilevazione e misura, centralino telefonico e ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'attività dichiarata.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA'

Quella svolta in qualità dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

BROKER

La GBSAPRI Spa (in seguito detta più semplicemente Broker).

CONTENITORE ANTINCENDIO

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall' altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredata di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione – Comune di Cislago

ENTI ALL'APERTO

Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all'aperto, per loro naturale destinazione.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali diano luogo a esplosione o che per azione meccanica o termica esplodano (e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A).

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga a elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile, variamente elevata, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate, opere murarie e di finitura, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti. Impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione, di prevenzione di allarme e di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, impianti / pannelli / centrali termoelettrici o fotovoltaici e pannelli solari in genere. Rimane perciò escluso solo quanto compreso nelle definizioni di "patrimonio mobiliare".

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali a di fuori di appropriato focolare, che può auto stendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti (a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a trentacinque gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C°;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B

MERCI SPECIALI

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C° e inferiore a 55 gradi C°.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C° e inferiore a 100 gradi C°;

- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza e oggetti di), materie plastiche espanso o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfredi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotonì sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfredi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenente lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3.

MURO PIENO

E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm.

Sono ammessi:

- i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura;
- le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi;
- le aperture, in numero non superiore a una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

PATRIMONIO MOBILIARE

Il complesso dei macchinari, attrezzi, utensili, tubazioni, basamenti, serbatoi, parti di ricambio e di scorta; impianti per la produzione, distribuzione di forza motrice e di illuminazione, per il riscaldamento, il condizionamento, la compressione, la distribuzione di aria, gas, vapore e/o liquidi in genere; le

attrezzature per i reparti, laboratori, uffici, magazzini, per i servizi di uso accessorio, per gli impianti antincendio, per i mezzi per il sollevamento, il trasporto, per il peso e la misura, esclusi solo i mezzi iscritti al P.R.A.; gli impianti telefonici e di segnalazione, il mobilio, e arredo in genere di reparti, uffici, magazzini abitazioni, portinerie, refettori, lavanderie e servizi in genere compresi arredi, addobbi, stampati, cancelleria, attrezzature; elaboratori, apparecchiature e macchine elettroniche, con i relativi mezzi di elaborazione dati in genere; medicinali e biancheria; gli indumenti e gli effetti personali e quanto altro di proprietà dei dipendenti, con la sola esclusione dei valori e del denari, introdotti nelle pertinenze aziendali in relazione all'attività che ivi svolgono; combustibili, carburanti, reagenti, infiammabili, esplosivi e scorte di consumo, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, serbatoi portatili, fusti, bidoni, scatole, casse, imballaggi, etichettame e oggetti per imballaggio, materiali e scorte per uso accessorio nonché quant'altro in genere e di simile possa esistere, eccettuato solo quanto previsto dalla voce "opere d'arte", compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Beni esclusi: i beni rientranti nella definizione di Fabbricati nonché i veicoli iscritti al P.R.A. e, in relazione all'esistenza di specifiche separate assicurazioni, i beni in leasing e le apparecchiature elettroniche.

PARTITA DI POLIZZA

Raggruppamento di beni al quale è attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo e applicato un unico tasso.

PERIODO ASSICURATIVO

Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale a una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia

	assicurativa.
SOCIETÀ	L'impresa assicuratrice.
SOMME ASSICURATE	Le somme convenute nel presente capitolato che, salvo eventuali sotto limiti per sinistro/anno, rappresentano la massima esposizione della Società.
STABILIMENTI	Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile.
TETTO – COPERTURA – SOLAI	<ul style="list-style-type: none">- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
UBICAZIONE DEL RISCHIO	Ovunque si svolgano le attività della Contraente / Assicurata
VALORI	Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che a essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.

Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione a integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscosso riscontrasse un inadempimento a carico della Società e il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti e i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Contraente:
- Per il Broker: gbsapri@legalmail.it
- Per la Società:

4. Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 4 (*variazione del rischio*) e richiedere motivatamente, ai sensi

dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all'Allegato A*) .

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

6. Clausola di recesso

In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro **30** (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di **30** (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 17 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

8. Dichiaraioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

10. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

12. Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 1, mesi 3 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 30/09/2021 fino alle ore 24 del 31/12/2022 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Frazionamento semestrale.

I° Rata 30.09.2021 – 31.12.2021

Il Comune di Cislago si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 6 mesi.

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuale ed economiche in vigore – per un periodo minimo di **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

13. Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

14. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

15. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscritte (delegataria e Coassicuratrici) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

16. Clausola Broker

A ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione e alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i

contratti, secondo gli accordi tra la Contraente e il Broker incaricato e riportato nel Disciplinare di Gara di cui alla procedura di aggiudicazione della presente polizza. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

▪ che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l’Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.

▪ che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di validità dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall’avvenuta variazione.

17. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell’evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) Sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a €. _____;
 - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €. _____.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,15% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a €. 350,00.

La Società s’impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della validità del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

18. Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto

dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

20. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

21. Regolazione del premio

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa così come meglio precisato nel successivo articolo 28.10.

Il Contraente è pertanto tenuto a fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà a emettere e a recapitare al Broker:

- **Atto di registrazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso** calcolato sulla base dei tassi, indicati nella scheda di offerta, nella seguente misura:
 - per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
 - per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti e il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato per il periodo di assicurazione intercorso tra la data di sopravvenienza del nuovo insediamento e il termine dell'annualità assicurativa.

- **Atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso** calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere regolate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se entro 90 giorni dalla scadenza dell'annualità il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati al precedente comma, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

22. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

23. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

24. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione Danni Diretti

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez. 1)

L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

25. Caratteristiche del rischio – Enti oggetto di Assicurazione (a titolo esemplificativo e non limitativo)

• **Complesso di fabbricati**, destinati o meno alla attività caratteristica del Contraente ubicati all’interno del territorio nazionale, di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo, ovvero di proprietà e concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, di normale costruzione e copertura. Non si esclude tuttavia l’eventuale esistenza di qualche costruzione realizzata in tutto o in parte in materiali combustibili.

I fabbricati si intendono assicurati nelle località descritte in polizza, ovvero ovunque nell’ambito delle attività istituzionali, purché denunciati in accordo con quanto stabilito dal precedente Art. 21.

Per fabbricato si intende l’intera costruzione edile completa o in corso di costruzione riparazione, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrate nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra vari corpi del fabbricato, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione (esclusa quella esterna), recinzioni, tettoie e pensiline, fognature nonché impianti fissi idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione, di elevazione.

Si conviene che l’assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.

• **Contenuto** costituito dal complesso dei beni di proprietà o in uso del Contraente quali:

- a) Attrezzature: macchine, apparecchi, utensili, ricambi, materiale di consumo, armadi di sicurezza e casseforti (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, sussidi audiovisivi, macchine di proiezione, attrezzi sportivi, e quant’altro sia strumentale alla attività istituzionale del Contraente Assicurato, apparecchiature elettriche, elettroniche e informatiche.
- b) Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, merci speciali, infiammabili ed esplosivi; combustibile per riscaldamento, cancelleria, stampati, beni mobili tipici dell’attività del Contraente, non classificabili nella voce precedente e quant’altro non compreso nella partita fabbricato e/o riferibile alle altre partite specificamente assicurate, ubicati anche presso terzi.
- c) Beni artistici: tappeti, arazzi, quadri, sculture, dipinti, disegni, mosaici, bassorilievi, stampe, incisioni, bronzi, oggetti d’arte e d’antichità; il massimo risarcimento previsto è di €. 35.000,00 (trentacinquemila) per singolo pezzo, appartenente alle tipologie di beni descritte al punto c).
- d) Cose speciali: documenti d’archivio, contabili e simili cartacei, disegni, registri, microfilm, fotocolor, documentazione fotografica varia.

La Società prende atto e accetta che, a eccezione di quanto specificatamente escluso, tutto quanto si trova nell’ambito dei fabbricati del contraente deve intendersi assicurato, compresi quindi i beni di proprietà dei dipendenti.

Il Contraente è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell’Assicurato e di terzi. Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi

in influenti ai fini della valutazione del rischio.

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita 2 - Contenuto- e a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dai fabbricati oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi similari. Tale estensione non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi e nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A. Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro un importo superiore al 20% del capitale assicurato alla partita 2 – Contenuto-.

26. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di terzi, causati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- implosione;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, veicoli spaziali e corpi orbitanti in genere.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, elettroniche, informatiche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o ridurre o arrestare l'incendio o gli effetti di un rischio garantito e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto;

La Società rimborsa altresì le spese per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza (comprese tutte le garanzie indicate come "complementari") e fino alla concorrenza dell'importo indicato alla partita "Spese di demolizione e sgombero".

27. Esclusioni

Sono esclusi dall'indennizzo:

1. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2. i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
3. i danni causati o dovuti a inquinamento in genere e contaminazione ambientale;
4. i danni verificatisi in occasione di trasporto, trasferimento e relative operazioni di carico e scarico delle cose assicurate al di fuori delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni ove l'assicurato svolge la propria attività;
5. i danni causati con dolo del contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
6. i danni causati da crollo, assestamenti, restringimenti, dilatazioni, riscaldamento, climatizzazione, anche se conseguenti a eventi non altrimenti esclusi;
7. i danni verificatisi in occasione di montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari; costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti, salvo che tali

operazioni provochino incendio, esplosione o scoppio;

8. perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
9. i danni verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe o slavine, mareggiate, penetrazione di acqua marina, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10. i danni causati da deterioramento, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, salvo che ne derivi altro danno non altrimenti escluso;
11. i danni causati da arrugginimento, corrosione, incrostazione, umidità, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, evaporazione, perdita di peso, alterazione di colore o sapore, deperimento, deterioramento, contaminazione, fermentazione, polvere, animali in genere, salvo quelli provocati da eventi non altrimenti esclusi;
12. i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
13. i danni attribuibili a difetti noti - all'atto della stipulazione della polizza - al contraente, all'assicurato, ai rappresentanti legali o ai soci a responsabilità illimitata;
14. i danni dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione, rimpiazzo o demolizione delle cose assicurate;
15. i seguenti enti o cose:
 - a. veicoli iscritti al PRA;
 - b. aeromobili, natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
 - c. boschi, alberi, coltivazioni e animali in genere.

28. Garanzie Complementari

Si considerano richiamate, e quindi operative, le Garanzie Complementari di seguito elencate:

1. Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde dei danni dovuti a umidità e stillicidio o verificatisi, anche solo indirettamente, in connessione con inondazioni o alluvioni.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

2. Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana.

La Società non risponde:

- dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
- dei danni causati da fuoriuscita di acqua dai canali o condutture di scarico (non a servizio del fabbricato) dagli argini di corsi naturali o artificiali, di laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
- dei danni indiretti o di inattività;
- dei danni a enti posti all'aperto.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

3. Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto

tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati e non, di detti combustibili.

4. Anticipo indennizzi

L'assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 Euro.

L'aconto non potrà comunque risultare superiore a € 500.000,00

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siamo trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l'Assicurato avrà diritto a un ulteriore acconto del 30% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

5. Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione e auto fermentazione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

6. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha tuttavia il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

7. Caduta aeromobili e /o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

8. Carburante nei serbatoi dei veicoli

Si prende atto che nell'ambito degli stabilimenti descritti possono trovarsi veicoli e automezzi, anche di terzi.

La Società, pertanto risponderà anche dei danni che lo scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi di tali veicoli può occasionare alle cose tutte assicurate, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

9. Colaggio sprinkler e/o altri sistemi di estinzione

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua o altre sostanze estinguenti a seguito di errori di controllo e/o manovra, imperizia, negligenza, guasto o rottura di impianti di estinzione, incluse le relative alimentazioni, nonché di crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo, umidità e stillicidio;
- c) dei danni causati da usura, corrosione e mancata manutenzione.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

Le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione si intendono garantite entro il limite di risarcimento pattuito.

10. Copertura automatica nuovi enti – leeway clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e comunque, in

disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;

- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati, con effetto dalla data del titolo relativo o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
- varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento o uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili o immobili) in sua disponibilità a imprese, per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
- a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva o eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C., limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. e alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

11.Cose assicurabili a condizioni speciali

Relativamente a:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili,

la Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto, le spese di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate, distrutte o danneggiate.

Agli effetti della presente garanzia, l'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dal sinistro.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

12.Costo di ricostruzione in zone sismiche

A integrazione di quanto previsto dall'art. 31 (valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

13.Danni consequenziali

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali, perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti nell'ambito dell'eventuale limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

14.Dispersione di liquidi

La Società risponde:

1) del danno di dispersione dei liquidi da contenitori, tubazioni, raccordi, e simili anche se detta dispersione avviene attraverso relative valvole e accessori;

2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal quale il liquido è fuoriuscito) in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;

avvenuti in conseguenza di:

I) guasto o rottura dei predetti contenitori, tubature, raccordi e simili o loro parti;

II) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza o con la polizza di riferimento;

III) errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza di dipendenti.

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito, dei danni di stillicidio conseguenti a corrosione e/o usura.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

Le spese sostenute per la ricerca dell'eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito.

15. Dolo e colpa grave

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 27, la Società risponde dei danni determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve risponderne e/o di terzi.

16. Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

17. Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

18. Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati da: uragani, bufere, tempeste, azione violenta del vento, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia);

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi fognari;
 - gelo e neve;
- b) da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto a meno che arrecati da pioggia, grandine o altro penetrata attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione, o a seguito di insufficiente smaltimento dei sistemi di scarico;
- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - gru, recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, compresi serbatoi e impianti in genere, a meno che tali enti si trovino all'aperto per naturale destinazione;
 - capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti 8anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

19. Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti a macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere e impianti per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualunque causa occasionati, fino alla concorrenza del massimale convenuto.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

20. Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

21. Furto di fissi e infissi

La Società risponde dei danni materiali derivanti da furto e i guasti causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, a fissi, infissi e agli impianti a servizio dei fabbricati assicurati.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

22. Grandine

Fermo quanto disposto all'estensione 27.18 e a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da più lati.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

23. Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione superiore a quella interna.

24. Inondazioni, alluvioni e allagamenti –

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni d'acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall'acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiate, maree, maremoto, umidità, stalattito, trasudamento, infiltrazione;
- b) a enti mobili all'aperto e/o sottotetto di costruzioni completamente aperte ai lati se causati da acqua meteorica (non di scorrimento);
- c) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal pavimento.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

25. Macchinari e merci presso terzi

Si conviene tra le parti che i macchinari e le merci di proprietà dell'Assicurato possono trovarsi anche presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili.

Resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro somma superiore al 20% dei beni di proprietà assicurati alle rispettive partite.

26. Macchinari in leasing

Salvo diversa pattuizione, dalla garanzia prestata con la presente polizza sono esclusi i macchinari o attrezzature in leasing, per la parte eventualmente già coperta da apposita assicurazione.

27. Maggiori spese

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizzerà le spese, debitamente documentate, sostenute per il proseguimento dell'attività e sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo strettamente necessario per la riparazione/rimpiazzo delle cose assicurate e danneggiate/distrutte, con il massimo di 3 mesi dal verificarsi del sinistro.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a eventi eccezionali o di forza maggiore.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

28. Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a eventi garantiti dal presente contratto;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, alluvioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall'art. 27 (Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

29. Modifica degli stabilimenti

Nell'ambito dell'insediamento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'assicurato in relazione alla sua attività.

L'assicurato, fermo quanto disposto all'art. 20 "Regolazione premio", è esonerato da darne avviso alla Società purché tali modifiche non comportino un aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

30. Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati da neve, nevischio, gelo, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati opere murarie e costruzioni medesime, escludendo peraltro i danni dovuti a valanghe e slavine;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o gelo;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve;

e) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

La condizione di non sospensione di attività per più di 72 ore non è applicabile in caso di evento assicurato dalla presente polizza che abbia danneggiato i fabbricati e/o le strutture e/o gli impianti di riscaldamento e/o ne abbia vanificato l'efficacia.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

31.Onda sonica

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

32.Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o delle loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre:

- i costi e le spese necessariamente sostenute dall'Assicurato per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare nel più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- lo smantellamento, lo sgombero, o la demolizione del patrimonio non danneggiato, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

33.Onorari di architetti, professionisti e consulenti

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte e ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "spese peritali".

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

34.Onorari periti

La Società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile, le spese e gli onorari di competenza del perito scelto dalla contraente e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del contraente a seguito di nomina del terzo perito.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

35.Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibili, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

36.Parificazioni danni materiali diretti

Sono parificati ai danni materiali e diretti, oltre ai danni arrecati alle cose assicurate per ordine delle autorità, anche quelli non inconsideratamente prodotti dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altro danno indennizzabile.

37. Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua nei limiti di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

38. Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili e immobili di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti e oggetti sia di dipendenti che di terzi in conseguenza di incendio o, altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose dell'Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non.

L'assicurazione è estesa - sino a concorrenza del 20% del massimale convenuto - ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

39. Rimpiazzo combustibile

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta – gasolio – kerosene) in caso di spargimento conseguente a evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

40. Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di Ditte o persone che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, a condizione che l'Assicurato non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile, (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

41. Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione Incendio e con le norme di liquidazione da esse previste, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali e impianti di pertinenza e altri beni tenuti in locazione dell'Assicurato stesso, in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza.

42. Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e/o specchi, comprese le spese di trasporto e di installazione, per i danni derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi, compresi i

dipendenti e collaboratori della contraente.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La Società non indennizza le rotture verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

43. Rovina ascensori

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni.

44. Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi

La Società risponde:

1) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppi, caduta di aeromobili, missili e altri corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, nonché in conseguenza di atti vandalici o dolosi;

2) degli altri danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o no del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

Sono compresi i vandalismi, i guasti, le rotture e in genere tutti i danni subiti dalle cose assicurate, verificatisi in occasione di furto e/o rapina, restando inteso che la presente garanzia non opera relativamente alle cose rubate, rapinate o sottratte.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di serrate o di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 - anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

45. Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito dell'insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta sono presenti, stoccate e utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità specificate dall'assicurato.

46. Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. 915/82 e s.m.i., che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e s.m.i., fino alla concorrenza del massimale convenuto.

Si intendono comprese in garanzia le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione dei residui del sinistro, nonché le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

Il risarcimento delle spese di demolizione e sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate, purché il sinistro risulti indennizzabile a termini di polizza.

47. Spese di ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base al presente Capitolato, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo

Allegato B alla presente polizza.

48. Spese di rimozione, ricollocamento e collaudo degli oggetti mobili

La Società risponde delle spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinari e merci assicurati, e di collaudo resesi necessari a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza del massimale convenuto.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

49. Terremoto -

Danni (compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio) subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismismo brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

In relazione alla presente garanzia la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dal terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, maremoto;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

50. Terrorismo e sabotaggio organizzato

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

51. Trasferimento di beni assicurati

Le garanzie e condizioni tutte della presente polizza si intendono operanti, per un periodo massimo di 90 giorni, mentre gli enti assicurati si trovano in luoghi idonei in cui siano stati trasferiti per necessità allo scopo di proteggerli contro un evento dannoso assicurato con la presente polizza o per temporanee esigenze di riparazione o di manutenzione conseguenti o non a sinistro.

L'Assicurato è esentato dall'obbligo di preventiva comunicazione della diversa ubicazione in cui vengono posti i suddetti enti.

52. Universalità

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso e gli enti o cose espressamente esclusi.

In caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto

assicurato e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite previste in polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "macchinario".

53.Urto veicoli

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli non di proprietà dell'Assicurato e in transito sulla pubblica via.

L'ammontare dell'indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.

54.Valore a nuovo

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spese necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo";
- 2) il supplemento di indennità per ogni partita qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore o eguale al rispettivo "Valore a nuovo" è dato dall'intero supplemento dell'ammontare del danno;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 gg. dall'eventuale atto di rinuncia alla ricostruzione o rimpiazzo ovvero da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area anche all'estero e in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato a condizione che non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola; tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione.
- 5) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o di temporanea inattività o in attesa di attivazione.
- 6) è data facoltà all'Assicurato di:
 - a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
 - b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nella attività dell'Assicurato;
 - c) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
 - d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;

e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c), d). Per tutto quanto sopra, l'indennizzo della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente Condizione Particolare.

55. Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

29. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

30. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
- 2) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto a indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

31. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

32. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illeso, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo I seguenti criteri:

FABBRICATI – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante;

MACCHINARI, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante;

MERCI – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero I corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicherebbero questi limiti:

FABBRICATI: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di

demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il contraente o l'assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MERCI: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuto all'Erario.

33. Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborsa gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

34. Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 30 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 32 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

35. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.

36. Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 del Codice Civile.

37. Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

38. Liquidazione separata per ciascuna partita

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato separatamente per ciascuna partita come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

39. Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite tutte assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia

40. Rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso

La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

41. Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

42. Differenziale storico artistico

A integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti e oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

43. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse liquidato.

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

A ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 6 Clausola di recesso
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 10 Foro competente
- Art. 12 Durata del Contratto
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Produzione informazioni sui sinistri
- Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 30 Obblighi in caso di sinistro

Data ____/____/____

La Società

Il Contraente

ALLEGATO A – Enti e somme assicurate

Partita		Somme Assicurate
1	Fabbricati, si civili che industriali, di proprietà o in uso all'Assicurato	€ 29.000.000,00
2	Contenuto in genere (macchinari, attrezzature, merci e arredamento) sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi	€ 400.000,00
3	Ricorso terzi da incendio	€ 3.000.000,00
4	Spese demolizione e sgombero	€ 300.000,00
Totale somme assicurate		€ 32.700.000,00

Data ____/____/____

Il Contraente

La Società

Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto all'assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di seguito specificato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo per sinistro e per annualità	Scoperti o franchigie
28.1 - Acqua condotta	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	€ 250,00
28.2 - Acqua piovana	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% Franchigia € 250,00
28.9 - Colaggio sprinkler	€ 20.000,00	//
28.14 - Dispersione liquidi	€ 20.000,00	€ 500,00
28.18 - Eventi atmosferici	70% s.a.	Scoperto 15% Fr. € 1.000,00
28.19 - Fenomeno elettrico	€ 150.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia € 500,00
28.21 - Furto di fissi e infissi	€ 10.000,00	Franchigia € 500,00
28.22 - Grandine	€ 50.000,00	Scoperto 10% fr. € 2.500,00
28.24 - Inondazioni, alluvioni e allagamenti	30% s.a. per singolo fabbricato con il massimo di € 3.000.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
28.30 - Neve, ghiaccio e gelo	€ 500.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
28.32 - Oneri di urbanizzazione	€ 100.000,00	//

28.33 - Onorario architetti e consulenti	€ 20.000,00 per sinistro e anno	//
28.34 - Onorario periti	€ 30.000,00 per sinistro e anno	€ 1.000,00
28.39 - Rimpiazzo combustibile	€ 15.000,00	Franchigia € 1.000,00
28.42 - Rottura lastre	€ 1.000,00 per lastra con massimo € 20.000,00 sinistro e per anno	Franchigia € 500,00
28.44 - Scioperi, tumulti, atti dolosi	60% s.a.	Scoperto 10% Fr. € 1.500,00
28.47 - Spese per ricerca guasti	€ 100.000,00	Franchigia € 500,00
28.49 – Terremoto	50% s.a. per singolo fabbricato con il massimo di € 3.000.000,00	Scoperto 10% Fr. € 10.000,00
28.50 – Terrorismo	30% s.a. Con il limite massimo di € 4.000.000,00 per sinistro	Scoperto 10% Fr. € 1.500,00
42 - Differenziale storico artistico	€ 150.000,00	//
48 – spese rimozione e ricollocamento	€ 100.000,00	
53 – Urto veicoli	//	Franchigia € 750,00

Data ___/___/___

Il Contraente

La Società

COMUNE DI CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1
21040 CISLAGO (VA)
c.f.-p.iva 00308220128



CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA CONTRATTO DI POLIZZA

**LOTTO 2
ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

Sommario

Definizioni	4
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale	6
1. Prova del contratto	6
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia	6
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	6
4. Variazioni del rischio	6
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	6
6. Clausola di recesso	7
7. Recesso in caso di sinistro.....	7
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	7
9. Oneri fiscali.....	7
10. Foro competente	7
11. Rinvio alle norme di legge	7
12. Durata del contratto	8
13. Efficacia temporale delle garanzie.....	8
14. Elementi per il calcolo del premio	8
15. Coassicurazione e delega.....	8
16. Clausola Broker	8
17. Produzione di informazioni sui sinistri.....	9
18. Assicurazione presso diversi assicuratori	10
19. Tracciabilità dei flussi finanziari	10
20. Copertura automatica dei nuovi enti – Regolazione del premio	10
21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	10
22. Assicurazione per conto di chi spetta.....	11
23. Obblighi di riservatezza e segretezza	11
24. Modifiche dell’assicurazione	11
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione All Risks Elettronica	12
25. Oggetto dell’assicurazione	12
26. Esclusioni	12
27. Danni da furto.....	13
28. Programmi in licenza d’uso	13
29. Ricostruzione archivi	14
30. Partecipazione a fiere, mostre e convegni	14
31. Ricorso Terzi	14
32. Apparecchiature a impiego mobile	15
33. Maggiori costi.....	15
34. Condizioni Complementari	16
a. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato	16
b. Colpa grave dell’Assicurato	16
c. Conduttori esterni, costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.....	16
d. Franchigia	16
e. Lavoro straordinario.....	16
f. Rinuncia al diritto di rivalsa.....	16
g. Spese di demolizione e sgombero	17
h. Terremoto	17
i. Trasporti aerei	17
35. Ispezione delle cose assicurate.....	17
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri	18
36. Obblighi in caso di sinistro	18
37. Esagerazione dolosa del danno	18

38.	Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti.....	18
39.	Mandato dei Periti.....	19
40.	Determinazione del danno – Pagamento dell'indennizzo	19
41.	Limite massimo dell'indennizzo	20
42.	Chiusura inchiesta	20
43.	Liquidazione separata per ciascuna partita	20
44.	Rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso.....	20
45.	Deroga alla regola proporzionale	21
46.	Anticipo indennizzi	21
47.	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	21
	Disposizioni finali.....	22
	Dichiarazioni	22
	Allegato A – Enti e somme assicurate.....	23
	Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	24

Definizioni

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, modem, scanner, plotter, apparecchi elettronici di rilevazione e misura, centralino telefonico e ogni altra macchina o apparecchiatura elettronica inerente l'attività dichiarata.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ

Quella svolta in qualità dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

BROKER

La GBSAPRI S.p.A., (in seguito detta più semplicemente Broker).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione – Comune di Cislago.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

PARTITA DI POLIZZA

Raggruppamento di beni al quale è attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo e applicato un unico tasso.

PERIODO ASSICURATIVO

Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale a una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile, che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ	L'impresa assicuratrice.
SOMME ASSICURATE	Le somme convenute nel presente capitolato che, salvo eventuali sotto limiti per sinistro/anno, rappresentano la massima esposizione della Società.
UBICAZIONE DEL RISCHIO	Ovunque si svolgano le attività della Contraente / Assicurata

Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e se del caso, della succursale dell’Impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia.

A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione a integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.i. il riscosso riscontrasse un inadempimento a carico della Società e il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti e i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analogo procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Contraente:
- Per il Broker: gbsapri@legalmail.it
- Per la Società:

4. Variazioni del rischio

Per variazione del rischio s’intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora s’intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al

Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 4 (*variazione del rischio*) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all'Allegato A*).

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

6. Clausola di recesso

In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro **30** (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di **30** (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 17 (*produzione di informazioni sui sinistri*) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6 e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

8. Dichiaraioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

10. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

12. Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 1, mesi 6 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 30/06/2021 fino alle ore 24 del 31/12/2022 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Frazionamento semestrale

Il Comune di Cislago si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 6 mesi.

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuale ed economiche in vigore – per un periodo minimo di **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

13. Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

14. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

15. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscritteci (*delegataria e Coassicuratrici*) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

16. Clausola Broker

A ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione e alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi tra la Contraente e il Broker incaricato e riportato nel Disciplinare di Gara di cui alla procedura di aggiudicazione della presente polizza. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di validità dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

17. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) Sinistro liquidato, in data_____ con liquidazione pari a €. _____;
 - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €. _____.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,50% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a €. 350,00.

La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della validità del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

18. Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato, secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegnano a comunicare al Contraente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

20. Copertura automatica dei nuovi enti – Regolazione del premio

Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza corrispondono al valore della totalità degli enti di proprietà o nella disponibilità dell'Assicurato al momento dell'effetto del contratto, il cui elenco è a disposizione della Società presso la sede del Contraente.

La somma assicurata è conforme alle valutazioni in base al criterio "valore a nuovo".

Le somme assicurate sono indicate in via preventiva e saranno soggette a regolazione attiva o passiva al termine di ogni annualità assicurativa, per gli importi che risulteranno in aumento o in diminuzione.

La Società si impegna a ritenere garantita un'ulteriore somma fino a un massimo del 30% (trenta per cento), per cui il disposto dell'art. 1907 Codice Civile troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il valore così maggiorato.

Il Contraente si impegna al termine di ogni annualità assicurativa a comunicare, entro 90 (novanta) giorni, l'ammontare delle differenze, che saranno oggetto di regolazione del premio e di adeguamento delle somme assicurate per l'annualità successiva.

Il Contraente e la Società si impegnano inoltre a corrispondere il conguaglio del premio o il rimborso, che verrà calcolato applicando sugli scostamenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il periodo in corso, l'intero tasso di polizza.

Eventuali scostamenti eccedenti la limitazione del 30% (trenta per cento) dovranno essere oggetto di specifica pattuizione.

Il pagamento del conguaglio o del rimborso dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà efficacia soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al pagamento del premio.

21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale

presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

22. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

23. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

24. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione All Risks Elettronica

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez. 1)

L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

25. Oggetto dell’assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento non espressamente escluso.

Ai fini della presente assicurazione, per perdite o danni improvvisi e imprevisti, si devono intendere - a titolo esemplificativo e non limitativo - anche le perdite e i danni causati da:

- 1) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti e/o di terzi
- 2) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o automatismo, di regolazione, di segnalazione o di condizionamento dell’aria
- 3) difetti di costruzione o del materiale, errori di progettazione e di montaggio
- 4) ostruzione da o introduzione di corpi estranei
- 5) caduta, urto, collisione o eventi similari
- 6) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica
- 7) incendio o da opere di spegnimento dello stesso, fulmine ed esplosione, caduta di aerei o di oggetti caduti da essi, superamento del muro del suono
- 8) bufera, uragano, gelo, movimento ghiacci, eventi atmosferici in genere, allagamento, inondazione, terremoto, valanghe ed eruzioni vulcaniche
- 9) qualsiasi altro evento che non sia esplicitamente escluso nel successivo articolo.

26. Esclusioni

Sono esclusi danni:

- a. causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
- b. dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso, a funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c. per i quali deve rispondere per Legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d’assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall’Assicurato;
- d. dovuti all’inoservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e. di natura estetica, che non siano connessi con danni indennizzabili;
- f. attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
- g. a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti a un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- h. da smarrimento o ammanco;
- i. verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette o indirette, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- j. verificatisi in occasione di: montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- k. causati da spostamenti al di fuori del locale di installazione, di trasporti, di trasferimenti e

relative operazioni di carico e scarico;

- I. conseguenti ad atti di guerra, insurrezione, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione e/o invasione militare, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m. causati da virus informatici;
- n. subiti da apparecchiature ultra decennali.

27. Danni da furto

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati da furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso, esplosione o scoppio, finalizzati a furto;
- 2) uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Condizione essenziale per l'indennizzo dei danni avvenuti nei locali, a eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno stratificati di sicurezza; tuttavia viene convenuto uno scoperto del 20% (venti per cento) se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri. Questo scoperto si applica con il minimo di €. 1.000,00 (mille), anche quando il furto così avvenuto è commesso durante l'orario di apertura al pubblico alla presenza di addetti.

28. Programmi in licenza d'uso

Qualora attivata la relativa partita di polizza di cui all'Allegato A alla presente polizza, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso, distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un danno indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano.

La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma assicurata, che deve corrispondere al costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di riacquisto a nuovo).

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari o non avvengono entro 6 (sei) mesi dal

sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

29. Ricostruzione archivi

La Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi persi o alterati a seguito di:

- a) danni indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano;
- b) atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o di prestatori d'opera o di terzi. Sono esclusi i danni causati da virus informatici, worm e similari.

La garanzia opera unicamente a condizione che:

- in polizza sia indicata, con apposita partita, la relativa somma assicurata, che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
- l'Assicurato abbia in essere il contratto di assistenza per l'hardware e il contratto di manutenzione per il software;
- esistano le copie di sicurezza degli archivi perduti o alterati;
- limitatamente alla garanzia di cui al comma b), il sistema di elaborazione dati sia dotato di un software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno.

La determinazione dell'indennizzo è eseguita come segue:

- 1) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la re immissione dei dati perduti;
- 2) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca del danno e il ripristino dei programmi di utente perduti, fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro per i dati e sei mesi per i programmi, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

30. Partecipazione a fiere, mostre e convegni

La Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle cose assicurate durante la loro giacenza e utilizzo presso i Clienti dell'Assicurato e presso mostre, fiere, congressi o altre manifestazioni alle quali l'Assicurato partecipi, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

31. Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% (venti per cento) del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura, conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente c/o affine se con lui convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le Società che, quando l'Assicurato non è una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato dove astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

32. Apparecchiature a impiego mobile

Qualora attivata la relativa partita di polizza di cui all'Allegato A alla presente polizza, la Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature e agli impianti in uso che per loro natura sono portatili o a impiego mobile.

La garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l'utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano. Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi.

Durante il trasporto su veicoli la garanzia furto opera purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

- a) il veicolo sia provvisto di tetto in materiale rigido;
- b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave;
- c) durante la sosta il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un parcheggio custodito;
- d) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio chiuso a chiave.

All'interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali stessi. Si intendono indennizzabili anche i furti commessi all'interno dei locali, durante l'orario di attività, a condizione che vi sia presenza di personale.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

33. Maggiori costi

Qualora attivata la relativa partita di polizza di cui all'Allegato A alla presente polizza, la Società indennizza, in caso di danno risarcibile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio a dall'impianto danneggiato o distrutto.

La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma assicurata, che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto a dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie e revisioni, eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) ricostruzione di dati o di programmi distrutti o danneggiati;
- e) danni ai supporti dati.

Il periodo di indennizzo, per ogni sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 100 (cento) giorni; per ogni mese è fissato un limite massimo di indennizzo pari a 1/12 (un dodicesimo) del massimale annuo assicurato.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.

34. Condizioni Complementari

Si considerano richiamate, e quindi operative, le Garanzie Complementari di seguito riportate:

a. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato

La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio o esplosione, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da contaminazione (batteriologica, chimica o di qualunque altra natura).

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie sopraindicate con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo non goduto, esclusa soltanto l'imposta.

Tale garanzie sono prestata con un limite di indennizzo annuo, per ogni partita, indicato nel successivo Allegato B alla presente polizza.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

b. Colpa grave dell'Assicurato

Si prende atto che la Società risponde dei danni che siano causati da colpa grave del personale che opera a qualunque titolo, a favore del contraente/Assicurato.

c. Conduttori esterni, costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

Sono indennizzabili anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dove sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni.

d. Franchigia

Per ogni sinistro, qualora non sia applicabile una specifica detrazione indicata nelle Condizioni Particolari, si applica la franchigia minima indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.

e. Lavoro straordinario

La Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo del 15% (quindici per cento) dell'ammontare del danno.

f. Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o

consociate nonché di Ditte o persone che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, a condizione che l'Assicurato non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile, (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

g. Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro.

h. Terremoto

La Società indennizza i danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sismismo brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene. Si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a un sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all'Allegato B alla presente polizza.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.

i. Trasporti aerei

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per i trasporti con linee aeree regolari, sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di Assicurazione dell'1% (uno per cento) della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

35. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il contraente o l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

36. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) in deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società – anche tramite il broker - entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza, l'Assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro sino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a).

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto a); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

37. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

38. Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborsa gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

39. Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 36 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. art. 40;
- 5) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

40. Determinazione del danno – Pagamento dell'indennizzo

La determinazione del danno si esegue separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1) defalcato dell'importo stimato come ad A2).

B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B1) defalcate dell'importo stimato come a B2).

Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione, ed è valida a condizione che:

- a) i danni si verifichino entro i cinque anni successivi a quello di acquisto, salvo il caso di incendio;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) b) c), si stima il valore a nuovo dei beni assicurati, con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso (valore commerciale). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), egualano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazione provvisoria, modifiche o miglioramenti, maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto, diversi dal normale.

Dall'indennizzo cose ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.

41. Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 del Codice Civile.

42. Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

43. Liquidazione separata per ciascuna partita

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato separatamente per ciascuna partita come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

44. Rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso

La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

45. Deroga alla regola proporzionale

La somma assicurata per ogni partita - evidenziata nell'intercalare di polizza - deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali) di tutte le cose relative alla partita stessa. Per le cose assicurate non più in listino, la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro risulta inferiore a quella necessaria per coprire l'intera partita in misura non superiore al 10% (dieci per cento), non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile; diversamente l'indennità è ridotta in proporzione, ai sensi dell'art. 1907 Codice Civile, considerando la somma assicurata maggiorata del 10% (dieci per cento).

Per l'identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

46. Anticipo indennizzi

L'assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 30.000,00 Euro.

L'acconto non potrà comunque risultare superiore al 30% delle somme assicurate.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siamo trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l'Assicurato avrà diritto a un ulteriore acconto del 30% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

47. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse liquidato.

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente s'intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

A ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 6 Clausola di recesso
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 10 Foro competente
- Art. 12 Durata del Contratto
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuatori
- Art. 36 Obblighi in caso di sinistro

Data ___/___/___

La Società

Il Contraente

Allegato A – Enti e somme assicurate

Partita		Somme Assicurate
1	Apparecchiature elettroniche ed informatiche	€ 60.000,00
2	Beni a impiego mobile	€ 61.000,00
3	Beni posti all'aperto	€ 70.000,00
4	Spese per la ricostruzione dei dati e programmi in licenza d'uso	€ 10.000,00
5	Maggiori costi per il mancato funzionamento	€ 10.000,00
6	Ricorso terzi	€ 250.000,00
Totale somme assicurate		€ 461.000,00

Data ___/___/___

Il Contraente

La Società

Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto all'assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di seguito specificato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo	Scoperti o franchigie
27 - Danni da furto - mezzi di chiusura non conformi		Scoperto 20% con franchigia minima € 500,00
33 - Maggiori costi		Franchigia temporale di 4 giorni
34.a - Atti vandalici o dolosi	50% delle somme assicurate	Scoperto 10% franchigia € 1.500,00
34.a - Atti di terrorismo o sabotaggio	30% delle somme assicurate	
34.c - Conduttori esterni	€ 10.000,00	Scoperto 10% Franchigia € 250,00
34.d - Franchigia per ogni sinistro, salvo quanto diversamente indicato		Franchigia € 500,00
34.e - Lavoro straordinario	10% del danno	
34.g - Spese di demolizione e sgombero	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	
34.h - Terremoto	50% delle somme assicurate	Scoperto 10% con franchigia minima € 2.000,00
34.i - Trasporti aerei	1% della somma assicurata	
38 - Onorari periti	€ 20.000,00 per sinistro e per anno	

Data / /

Il Contraente

La Società

COMUNE DI CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1
21040 CISLAGO (VA)
c.f.-p.iva 00308220128



**CAPITOLATO TECNICO
e SCHEMA CONTRATTO DI POLIZZA**
LOTTO 3
FURTO

Sommario

Definizioni	4
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale	6
1. Prova del contratto	6
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia	6
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	6
4. Variazioni del rischio	6
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	6
6. Clausola di recesso	7
7. Recesso in caso di sinistro	7
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	7
9. Oneri fiscali	7
10. Foro competente	7
11. Rinvio alle norme di legge	7
12. Durata del contratto	7
13. Efficacia temporale delle garanzie	8
14. Elementi per il calcolo del premio	8
15. Coassicurazione e delega	8
16. Clausola Broker	8
17. Produzione di informazioni sui sinistri	9
18. Assicurazione presso diversi assicuratori	9
19. Tracciabilità dei flussi finanziari	10
20. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	10
21. Regolazione del premio	10
22. Assicurazione per conto di chi spetta	10
23. Obblighi di riservatezza e segretezza	10
24. Modifiche dell’assicurazione	10
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione Furto	11
25. Oggetto dell’Assicurazione Furto e Rapina	11
26. Esclusioni	12
27. Franchigia	12
28. Mezzi di chiusura	12
29. Veicoli in ricovero	13
30. Oggetto dell’Assicurazione Portavalori	13
31. Anticipo indennizzo	14
32. Primo Rischio Assoluto	14
33. Recupero delle cose rubate	14
34. Titoli di credito	14
35. Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico	14
36. Scippo	14
37. Infedeltà dei dipendenti	15
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri	16
38. Obblighi in caso di sinistro	16
39. Esagerazione dolosa del danno	16
40. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	16
41. Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti	16
42. Mandato dei Periti	16
43. Pagamento dell’indennizzo	17
44. Limite massimo dell’indennizzo	17
45. Chiusura inchiesta	17
46. Liquidazione separata per ciascuna partita	17
47. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	17
Disposizioni finali	18
Dichiarazioni	18
Allegato A – Enti e somme assicurate	19

Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 20

Definizioni

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ

Quella svolta in qualità dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

BROKER

La GBSAPRI S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker).

CONTENUTO

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, apparecchiature elettriche, elettroniche, informatiche, elettromedicali e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l'Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione – Comune di Cislago

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**INDENNIZZO /
RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**PARTITA DI
POLIZZA**

Raggruppamento di beni al quale è attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo e applicato un unico tasso.

PERIODO ASSICURATIVO	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale a una annualità, fatto salvo dove diversamente indicato.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ	L'impresa assicuratrice.
SOMME ASSICURATE	Le somme convenute nel presente capitolo che, salvo eventuali sotto limiti per sinistro/anno, rappresentano la massima esposizione della Società.
STABILIMENTI	Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile.
VALORI	Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che a essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.

Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e se del caso, della succursale dell’Impresa, che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione a integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.i. il riscosso riscontrasse un inadempimento a carico della Società e il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti e i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Contraente:
- Per il Broker: gbsapri@legalmail.it
- Per la Società:

4. Variazioni del rischio

Per variazione del rischio s’intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora s’intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (*variazione del rischio*) e richiedere motivatamente, ai sensi

dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all'Allegato A*) .

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

6. Clausola di recesso

In caso di mancato accordo tra le parti, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro **30** (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di **30** (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 17 (*produzione di informazioni sui sinistri*), riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

8. Dichiaraioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

10. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

12. Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 1, mesi 3 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 30/09/2021 fino alle ore 24 del 31/12/2022 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Frazionamento semestrale.

I Rata 30.09.2021 – 31.12.2021

Il Comune di Cislago si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 6 mesi.

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuale ed economiche in vigore – per un periodo minimo di **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

13. Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

14. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

15. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscritte (delegataria e Coassicuratrici) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

16. Clausola Broker

. Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (il "Codice delle Assicurazioni"), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato è valido e ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi degli artt. 1901 C.C. e 118 del Codice delle Assicurazioni. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza all'art. 118 del Codice delle Assicurazioni e con gli effetti liberatori per il Contraente previsti al medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse, al netto delle provvigioni del Broker, alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina [dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"];

- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura **del% (.....per cento)**. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato, *inter alia*, agli obblighi assicurativi di legge di cui all'art. 112, comma 3 del Codice delle Assicurazioni e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

17. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) Sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a €. _____;
 - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €. _____.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 1,00% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a €. 350,00.

La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

18. Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

20. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

21. Regolazione del premio

Articolo non operativo

22. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

23. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

24. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione Furto

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez. 1)

L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

25. Oggetto dell’Assicurazione Furto e Rapina

A – Danni al contenuto

La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, a condizione che sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento del contenuto degli stabilimenti dell’Assicurato, causati da furto, rapina, estorsione e altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti e ai relativi fissi e infissi causati da furto o rapina consumati o anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci;
- d) rapina avvenuta nei locali di pertinenza dell’ente quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- e) furto commesso dai dipendenti o agevolato da colpa grave dei dipendenti o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

La garanzia è altresì prestata per le attrezzature all’esterno dei locali, ma comunque nell’ambito e/o nell’ambito di disponibilità dell’Ente, purché fisse per uso e destinazione.

B – Danni ai Valori

La Società si obbliga inoltre a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, furto con destrezza, rapina, estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell’Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di qualsiasi Utente dell’Assicurato o di qualsiasi incaricato dell’utente, anche quando l’Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di:

- a) qualsiasi causa, mentre detti valori si trovano entro gli stabilimenti dell’Assicurato, in locali non aperti al pubblico;
- b) rapina o scippo subito dagli Utenti o dai loro rappresentanti mentre si intrattengono negli stabilimenti dell’Assicurato, in locali aperti al pubblico, per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall’Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni auto provocati o simulati dagli utenti o loro rappresentanti.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.

La garanzia è estesa altresì alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa e inspiegabile sparizione entro i limiti e con l’applicazione della franchigia indicati nel successivo Allegato B.

Le garanzie di cui ai punti A e B sono estese a:

- 1) Furto con rottura delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’attività esercitata, durante i periodi di chiusura diurna, serale e notturna, quando le vetrine, purché fisse e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- 2) Furto commesso dai dipendenti: l’assicurazione è operante anche nel caso che l’autore del furto sia un dipendente dell’Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti

circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi,
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali;
- 3) Furto commesso con chiavi autentiche: l'assicurazione è operante nel caso in cui l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso;
- 4) Rapina ed estorsione avvenuta nei locali assicurati, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevati dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 5) Atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati: la garanzia s'intende prestata con un limite di indennizzo annuo e per sinistro indicato nel successivo Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza;
- 6) Guasti cagionati da ladri in occasione di furto, estorsione e rapina, consumati o tentati, per danneggiamenti alle cose assicurate, ai locali contenenti le cose assicurate stesse o agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi compreso camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte: tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo e per sinistro indicato nel successivo Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
- 7) Archivi di documenti e registri: la Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo per evento e per anno indicato nel successivo Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.

26. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
- b) causati o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoto, terremoto;
- d) verificatisi in occasione di contaminazioni radioattive, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- e) commessi e/o agevolati con dolo dai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato durante l'orario di lavoro; nonché dai dipendenti incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- f) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio provocati dall'autore del reato.

27. Franchigia

Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente la Franchigia per sinistro prevista nel successivo Allegato B, fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati che siano indicate espressamente per particolari garanzie.

28. Mezzi di chiusura

La garanzia assicurativa è operante anche quando, per qualsiasi motivo, presso gli stabilimenti della Contraente non esistano o non siano operanti mezzi di protezione e di chiusura sufficienti. Limitatamente alla garanzia del Furto di denaro e valori, l'assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per la efficacia del contratto, che i il denaro e i valori siano riposti in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa chiusi a chiave.

29. Veicoli in ricovero

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto e della franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza, che rimarranno a carico del Contraente o dell'Assicurato stesso.

30. Oggetto dell'Assicurazione Portavalori

La presente assicurazione è riferita a tutti i dipendenti del Contraente quando svolgono, per conto del medesimo, la mansione di portavalori.

A. L'assicurazione è prestata contro:

- il furto in seguito a infortunio o improvviso maleore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone assicurate, adibite al trasporto dei valori indicati in polizza, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

B. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori e accompagnatori):

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori,
- siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni, e siano dipendenti del Contraente.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina e autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e agli Istituti di Polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

La garanzia è operante anche quando i beni oggetto della presente assicurazione sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti della Contraente, a condizione che limitatamente ai Valori si avvalgano di mezzi blindati. In tal caso la presente assicurazione copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dalla Contraente a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente dagli Istituti specializzati.

C. L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

D. Per servizio esterno si intende sia quello svolto all'interno dei locali del Contraente sia quello svolto all'esterno dei medesimi;

E. Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente e indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse;

F. **Modalità dei trasporti** – Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- fino a Euro 25.000,00 da un dipendente, con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre Euro 25.000,00 e fino a Euro 50.000,00 da due dipendenti, con qualsiasi mezzo di locomozione.

Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza, in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.

Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste al precedente saranno considerati unicamente il denaro contante, le monete, i metalli preziosi e rari nonché preziosi a

uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli, i valori bollati.

Per ogni sinistro riferito alla garanzia di cui al presente articolo di polizza, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia, indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

G. Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente la Franchigia per sinistro prevista nel successivo Allegato B, fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati che siano indicate espressamente per particolari garanzie.

31. Anticipo indennizzo

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo, che dovrebbe essere pagato, in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.=. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.

32. Primo Rischio Assoluto

A deroga di quanto disposto dall'art. 1907 Codice Civile, l'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

33. Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente/Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta da assicurazione, mentre il resto spetta alla Società.

34. Titoli di credito

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
- b. l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

35. Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile, al netto di franchigie e scoperti. Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato.

Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

36. Scippo

L'assicurazione copre il furto commesso strappando di mano o di dosso i beni assicurati nei limiti della somma indicata al successivo Allegato B.

37. Infedeltà dei dipendenti

La Società presta la garanzia, anche se l'autore del furto è un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

38. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
- 2) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto a indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

39. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

40. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

41. Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborsa gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

42. Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e

riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

3) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 38 (Obblighi in caso di sinistro);

4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 40 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);

5) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

43. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.

44. Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 del Codice Civile.

45. Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

46. Liquidazione separata per ciascuna partita

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato separatamente per ciascuna partita come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

47. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse liquidato.

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

A ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 6 Clausola di recesso
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 10 Foro competente
- Art. 12 Durata del Contratto
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Produzione informazioni sui sinistri
- Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuatori
- Art. 38 Obblighi in caso di sinistro

Data / /
La Società

Il Contraente

Allegato A – Enti e somme assicurate

Partita		Somme Assicurate
1	Contenuto in genere	€ 110.000,00
2	Denaro e valori in cassaforte e/o armadi corazzati	€ 2.000,00
3	Denaro e valori in cassetti chiusi a chiave	€ 500,00
4	Garanzia Portavalori	€ 1.000,00
Totale somme assicurate		€ 113.000,00

Data ___/___/___

Il Contraente

La Società

Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto all'assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di seguito specificato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo per sinistro e per annualità	Scoperti o franchigie
27 – furto e rapina – franchigia fissa per sinistro		€ 500,00 , salvo quanto diversamente indicato
25.5 – atti vandalici	€ 6.000,00	Fr. € 500,00
25.6 – guasti ladri	€ 15.000,00	Fr. € 250,00
28 – mezzi di chiusura	//	Scoperto del 20% con minimo € 2.000,00
29 – utilizzo di veicoli ricoverati		Scoperto 20% con franchigia minima € 500,00
30 – furto con destrezza	€ 10.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% Fr. € 250,00

Data ___/___/___

Il Contraente

La Società

COMUNE DI CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1
21040 CISLAGO (VA)
c.f.-p.iva 00308220128



CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA

LOTTO 4 – INFORTUNI CUMULATIVA

Sommario

Definizioni	4
Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale	6
1. Prova del contratto	6
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia	6
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	6
4. Variazioni del rischio	6
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	6
6. Clausola di recesso	7
7. Recesso in caso di sinistro	7
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	7
9. Oneri fiscali	7
10. Foro competente	7
11. Rinvio alle norme di legge	7
12. Durata del contratto	7
13. Efficacia temporale delle garanzie	7
14. Elementi per il calcolo del premio	8
15. Coassicurazione e delega	8
16. Clausola Broker	8
17. Produzione di informazioni sui sinistri	8
18. Assicurazione presso diversi assicuratori	9
19. Tracciabilità dei flussi finanziari	9
20. Regolazione del premio	9
21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	10
22. Assicurazione per conto di chi spetta	10
23. Obblighi di riservatezza e segretezza	10
24. Modifiche dell'assicurazione	10
25. Gestione delle vertenze	10
Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni	11
26. Oggetto dell'assicurazione	11
27. Rischi inclusi nell'assicurazione	11
28. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni	12
29. Assicurabilità	13
30. Limiti territoriali	13
31. Morte	13
32. Invalidità Permanente	13
33. Cumulo di indennità	13
34. Spese mediche da infortunio	13
35. Diaria da ricovero	14
36. Rinuncia alla rivalsa	14
37. Morte presunta	14
38. Esposizione agli elementi	14
39. Ernie traumatiche da sforzo	14
40. Rischio volo	15
41. Rischio guerra	15
42. Esonero denuncia di infermità e difetti	15
43. Indennità supplementare in caso di commozione	Errore. Il segnalibro non è definito.
44. Rischio in itinere	15
45. Rapina, tentata rapina, sequestro di persona	15
46. Morsi di animali, punture di insetti	15
47. Cessazione del rapporto di lavoro causato da infortunio	15
48. Danni estetici	15
49. Malattie tropicali	15
50. Spese di rimpatrio	16

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri	16
51. Obblighi del Contraente in caso di sinistro	16
52. Controversie – Collegio Medico.....	16
53. Liquidazione.....	16
Disposizioni finali	17
Dichiarazioni	18
Allegato A – Categorie e somme assicurate	19
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	20

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	GBSAPRI Spa, (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO	Evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INABILITA' TEMPORANEA	Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato di attendere alle attività assicurate.
INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO	Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata, intervenuta a seguito di infortunio.
INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA	Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata, intervenuta a seguito di malattia.
INGESSATURA	Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in istituti di cura o ambulatori medici.
ISTITUTI DI CURA	Ospedali, cliniche, case di cura, pubblici o privati, autorizzati a termini di legge al ricovero dei malati e/o infortunati.
MALATTIA	Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

PERIODO ASSICURATIVO	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RICOVERO	Degenza in istituto di cura che comporti il pernottamento o la degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
UBICAZIONE DEL RISCHIO	Ovunque si svolgano le attività della Contraente / Assicurata

Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell’Impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Contraente:
- Per il Broker:
- Per la Società:

4. Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del

rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all'Allegato A*). Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

6. Clausola di recesso

In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro **30** (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di **30** (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 16 (*produzione di informazioni sui sinistri*) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

10. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

12. Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni uno (1), mesi 6 (sei) e giorni 0 (zero), a decorrere dalle ore 24 del **30.06.2021** fino alle ore 24 del **31.12.2022** e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Frazionamento semestrale

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore – per un periodo pari a **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

13. Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

14. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

15. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscritte (delegataria e Coassicuratrici) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

16. Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (il "Codice delle Assicurazioni"), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato è valido e ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi degli artt. 1901 C.C. e 118 del Codice delle Assicurazioni. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza all'art. 118 del Codice delle Assicurazioni e con gli effetti liberatori per il Contraente previsti al medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse, al netto delle provvigioni del Broker, alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina [dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"];
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura **del% (.....per cento)**. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato, *inter alia*, agli obblighi assicurativi di legge di cui all'art. 112, comma 3 del Codice delle Assicurazioni e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

17. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a

fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) Sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari ad €. _____;
 - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. _____.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,30% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00.

La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

18. Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

20. Regolazione del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati a consuntivo ed il calcolo del premio di regolazione verrà effettuato utilizzando i tassi indicati in sede di offerta.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 120 giorni dalla relativa comunicazione.

Se nei termini di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società

fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al Contraente a mezzo mail PEC; trascorso detto termine la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

22. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

23. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

24. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

25. Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1) L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

26. Oggetto dell’assicurazione

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso, compreso il rischio in Itinere, e che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente o una inabilità temporanea. Limitatamente alle categorie assicurate per le quali è espressamente richiamata nella Sezione 5 l’estensione ai rischi extraprofessionali, si conviene che l’assicurazione vale altresì nello svolgimento di ogni altra attività svolta dall’Assicurato senza carattere di professionalità.

A. AMMINISTRATORI: l’assicurazione vale per gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle funzioni previste dalle specifiche cariche ricoperte, e durante le missioni e gli incarichi di rappresentanza svolti per conto della Contraente e preventivamente autorizzati.

B. DIPENDENTI IN MISSIONE

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dai dipendenti durante la guida di mezzi propri (o di proprietà dei loro familiari) durante lo svolgimento di missioni o adempimenti di servizi per conto del Contraente.

C. TARGHE

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dai dipendenti o personale autorizzato dal Contraente, durante la guida di mezzi di proprietà dell’Ente.

D. PARTECIPANTI A CORSI DI ATTIVITA’ RICREATIVE, SPORTIVE E CULTURALI

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti durante le attività organizzate dall’Ente. Si intendono compresi anche gli infortuni avvenuti durante il trasferimento dalla residenza al luogo dell’attività.

E. UTENTI DI SERVIZI DI INTERESSE SOCIALE

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti durante le attività organizzate dall’Ente. Si intendono compresi anche gli infortuni avvenuti durante il trasferimento dalla residenza al luogo dell’attività.

F. SOGGETTI INCARICATI IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’, SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICI

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti durante le attività organizzate dall’Ente.

G. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti durante lo svolgimento di attività di protezione civile, svolte anche a titolo gratuito. Si intendono compresi anche gli infortuni avvenuti durante il trasferimento dalla residenza al luogo dell’attività.

27. Rischi inclusi nell’assicurazione

Sono compresi nell’assicurazione:

L’asfisia non di origine morbosa;

✓ Soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;

✓ Gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;

✓ Ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;

✓ Le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;

✓ L’annegamento;

✓ L'assideramento o congelamento;

✓ La folgorazione;

✓ I colpi di sole o di calore o di freddo;

Le ernie traumatiche e le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;

✓ Gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere;

✓ Gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, uso di armi anche non convenzionali, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;

✓ Gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza o conseguenti a vertigini;

✓ Gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi dell'Assicurato;

✓ Gli infortuni derivanti dall'uso o guida di cicli, ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di abilitazione alla guida medesima;

✓ Gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, straripamenti, maree, mareggiate, neve, valanghe, slavine, grandine;

✓ Gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;

✓ Gli infortuni derivati da abuso di alcolici. Tale estensione di garanzia non si applica ai soggetti Assicurati durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali per conto della Contraente, ed in ogni caso non si applica a tutti i soggetti Assicurati, per gli infortuni subiti alla guida di veicoli a motore e/o natanti in genere;

✓ Gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;

✓ Gli infortuni e le malattie professionali conseguenti all'uso e/o detenzione a scopo diagnostico e terapeutico di sostanze radioattive naturali o artificiali;

✓ Spese di trasporto a carattere sanitario max € 5.000,00;

✓ Rientro sanitario max. € 5.000,00;

✓ Rimpatrio salma / calido in Italia e all'Esteri max. € 5.000,00;

✓ Danni estetici max. € 10.000,00 per evento;

✓ Rischio aeronautico;

✓ Servizio militare;

✓ Rischio guerra;

✓ Malattie tropicali Fr. 20%;

✓ Malattie contratte in servizio e per cause di servizio Fr. 15%;

✓ Responsabilità del Contraente;

✓ Commorienza l'indennizzo si intende raddoppiato col max. di € 500.000,00;

✓ Spese funerarie max € 1.500,00 per annualità assicurativa.

28. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni occorsi:

Sono esclusi dall' assicurazione gli infortuni occorsi:

✓ In occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo quanto previsto all'articolo denominato " Rischio guerra";

✓ Durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei , salvo quanto previsto all'articolo denominato " Rischio Aeronautico";

✓ Da operazioni chirurgiche , accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio indennizzabile;

✓ In conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;

✓ Sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;

✓ Da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;

✓ Alla guida di veicoli o natanti a motore in genere qualora non sia mai stata conseguita la relativa abilitazione alla guida;

- ✓ In conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✓ Alla pratica dei seguenti sport: paracadutismo e sport aerei in genere, immersioni con autorespiratore, gare con utilizzo di veicoli o natanti a motore (salvo i raduni automobilistici e gare di regolarità pura) nonché relative prove ed allenamenti, alpinismo e arrampicata libera oltre il terzo grado eseguiti senza accompagnamento di Guida professionista, Istruttore del Club Alpino Italiano o comunque riconosciuto da altro Club Alpino Nazionale;

29. Assicurabilità

Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

L'assicurazione non vale, inoltre, per le persone di età superiore a 80 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale successiva.

30. Limiti territoriali

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

31. Morte

La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di Capitolato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.

32. Invalidità Permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza - entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30-06-1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista.

Per gli Assicurati mancini, le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precisata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale.

Si precisa che in caso di invalidità accertata di grado pari o superiore al 60%, la Società liquiderà l'intera somma prevista per il caso di invalidità permanente.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

33. Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede rimborso nel caso contrario.

34. Spese mediche da infortunio

In caso di infortunio indennizzabile a termini di Capitolato, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato, le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti e sostenute:

- a) durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato (rette di degenza, oneri medici, chirurgo, aiuto chirurgo, anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali, ecc.);
- b) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- c) per visite mediche specialistiche e acquisti di medicinali;
- d) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica e operativa;
- e) per analisi e accertamenti diagnostici strumentali anche specialistici quali ad esempio:
 - tac (tomografia assiale computerizzata), ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare
 - diagnostici di laboratorio, per esami clinici, immunologici, microscopici;
 - diagnostici radiologici, radioscopie, radiografie, stratigrafie, angiografie;
 - per analisi e accertamenti diagnostici strumentali anche specialistici quali ad esempio:
- f) per terapie fisiche anche specialistiche quali, ad esempio:
 - laser terapia, chiro-terapia, chinesi-terapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconi-terapia, masso-terapia;
- g) per presidi ortopedici, limitatamente a corsetti ortopedici per scoliosi e artrosi, protesi e tutori di funzione arti superiori, inferiori e tronco, protesi oculari;
- h) per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti a eliminare danni estetici conseguenti all'infortunio denunciato;
- i) per cure termali effettuate nei 90 giorni successivi all'infortunio denunciato;
- j) per trasporto dell'infortunato con qualsiasi mezzo dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura o di pronto soccorso.
- k) per protesi dentarie con un limite di risarcimento per dente di €. 1.000,00

Si precisa che la predetta elencazione è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Si precisa inoltre che il rimborso delle spese previste dal presente capitolato, sarà effettuato a cure ultimate e dietro presentazione dei documenti in originale, che giustifichino le spese sostenute.

35. Diaria da ricovero

La Società garantisce la diaria da ricovero da Infortunio per gli Assicurati appartenenti alle categorie per le quali tale garanzia è prevista nel prospetto d'offerta.

36. Rinuncia alla rivalsa

La Società, a deroga di quanto disposto dell'art. 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.

37. Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Capitolato, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 Codice Civile.

Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

38. Esposizione agli elementi

La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle norme che regolano l'assicurazione Infortuni, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

39. Ernie traumatiche da sforzo

A specificazione di quanto disposto all'art. 27 (Rischi inclusi nell'assicurazione), si conviene che l'assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, ove prevista, le ernie da causa violenta, con l'intesa che:

- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto l'indennizzo per il solo caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata; qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, come previsto dalle norme che regolano la gestione dei sinistri.

40. Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei, effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereoclubs.

Agli effetti della presente garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e terminato nel momento in cui ne discende.

Nel caso in cui il presente Capitolato sia cumulativo, la somma delle garanzie da questa previste non potrà superare, complessivamente per aeromobile, i capitali di:

Euro 10.000.000,00= per il caso di morte;

Euro 10.000.000,00= per il caso di invalidità permanente.

41. Rischio guerra

La garanzia assicurativa prestata all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.

42. Esonero denuncia di infermità e difetti

Fermo restando quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, si dà atto che il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti, infermità o mutilazioni cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, l'indennità per Invalidità Permanente sarà liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, conformemente a quanto previsto dal presente contratto.

43. Rischio in itinere

La garanzia è altresì operante per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante il tragitto abitazione-Sedi e/o Uffici del Contraente e viceversa.

44. Rapina, tentata rapina, sequestro di persona

Resta convenuto che se l'Assicurato muore in conseguenza di rapina, tentata rapina o sequestro di persona, la Società corrisponde un'indennità supplementare per il caso Morte, con i limiti previsti dal capitolato.

45. Morsi di animali, punture di insetti

Resta convenuto tra le parti che sono considerati infortuni le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate ed avvelenamenti che derivassero direttamente da punture di insetti e/o morsi di animali con esclusione della malaria e del carbonchio, ma con l'inclusione delle infezioni carbonchiose causate da ferite e/o abrasioni risarcibili a termini di Capitolato.

46. Cessazione del rapporto di lavoro causato da infortunio

Nel caso di Invalidità Permanente cagionata da infortunio che determini la cessazione del rapporto di lavoro, la Società corrisponderà un indennizzo in misura pari alla somma assicurata per il caso di invalidità permanente assoluta.

47. Danni estetici

In caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso non risulti altrimenti indennizzabile in forza del presente contratto, la Società rimborserà le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica, nei limiti previsti dal capitolato.

48. Malattie tropicali

La garanzia è prestata per il rischio delle malattie tropicali da cui gli assicurati fossero colpiti durante un

soggiorno in tutto il mondo, con l'intesa che per le malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. 07.02.38 n. 281 e successive modifiche ed integrazioni.

La validità della garanzia per le malattie tropicali è subordinata al fatto che gli assicurati si trovino in perfette condizioni di salute o che si siano sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle autorità sanitarie dei paesi ove si recano.

49. Spese di rimpatrio

La garanzia viene estesa alle spese di rimpatrio che le persone assicurate (o il Contraente per esse) dovessero sostenere a seguito di infortunio grave occorso all'estero, nonché al rimborso delle spese sostenute in caso di decesso per il rimpatrio della salma, nei limiti previsti dal capitolato.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

50. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro al Broker. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio degli infortunati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso.

51. Controversie – Collegio Medico

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni del presente Capitolato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il Collegio Medico risiede presso la sede del Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

52. Liquidazione

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 6 Clausola di recesso
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 10 Foro competente
- Art. 12 Durata del Contratto
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Produzione informazioni sui sinistri
- Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 51 Obblighi in caso di sinistro

Data ____/____/____

La Società

Il Contraente

Allegato A – Categorie e somme assicurate

Categoria	Morte	Invalidità Permanente	Rimborso Spese Mediche	Diaria da ricovero	Rischio in itinere
A) Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri, Segretario Comunale)	€ 200.000,00	€ 300.000,00	//	//	SI
B) Dipendenti in missione	€ 250.000,00	€ 350.000,00	//	//	SI
C) Targhe	€ 250.000,00	€ 350.000,00	//	//	SI
D) Partecipanti a corsi di attività ricreative, sportive e culturali	€ 50.000,00	€ 100.000,00	//	//	SI
E) Utenti di servizi di interesse sociale, attivati dall'amministrazione	€ 50.000,00	€ 100.000,00	//	//	SI
F) Soggetti incaricati in servizi di pubblica utilità, socio assistenziale e scolastici	€ 175.000,00	€ 250.000,00	//	//	SI
G) Volontari protezione civile	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 5.000,00	€ 50,00	SI

Data ____ / ____ / ____

Il Contraente

La Società

Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto all'assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di seguito specificato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo	Scoperti o franchigie
44. – Rapina, tentata rapina e sequestro di persona	Max € 80.000,00	//
47. – Danni estetici	Max € 2.500,00	//
49. – Spese di rimpatrio	Max € 3.500,00	//

Data ____/____/____

Il Contraente

La Società

COMUNE DI CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1
21040 CISLAGO (VA)
c.f.-p.iva 00308220128



CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA

**LOTTO 5 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)**

Sommario

Definizioni comuni	Pag. 03
Descrizione del rischio assicurato	Pag. 04
Norme che regolano la gestione del contratto	Pag. 05
Norme che regolano l'assicurazione RCT-RCO	Pag. 09
Condizioni particolari	Pag. 11
Norme che regolano la gestione sinistri	Pag. 15
Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	Pag. 17
Disposizione finale	Pag. 19
Dichiarazione	Pag. 19
Allegato (Prospetto di offerta)	Pag. 20

Definizioni comuni

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attività

La garanzia è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Comune di Cislago, nello svolgimento delle proprie attività e competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Broker

GBSAPRI Spa, (in seguito detta più semplicemente Broker).

Contraente

La persona giuridica che stipula l'assicurazione – Comune di Ossona

Franchigia

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Polizza/Capitolato

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Allegato (Prospetto di offerta)

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Retribuzione

Ai fini del conteggio del premio:

- quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi (lavoro somministrato, parasubordinati, lavoratori socialmente utili e quant'altro contemplato dalle

vigenti normative in materia di lavoro), che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionata, effettivamente, ricevono a compenso delle loro spettanze;

- gli emolumenti o i compensi versati al personale A.T.A. dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione e di cui il Comune si avvalga per lo svolgimento dei servizi ausiliari.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Scoperto

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni Istituzionali di Amministrazione Comunale, intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
- Quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminato, di incarichi occasionale, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- Quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- L'organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;
- Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornire, a semplice richiesta, copia alla Società.

Norme che regolano la gestione del contratto

Art. 1.1 – Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabiliti.

i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art.1.3 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analogo procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Per il Contraente:

Per il Broker: gbsapri@legalmail.it

Per la Società:

Art.1.4 Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

Art.1.5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 4 (*variazione del rischio*) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all'Allegato A*).

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

Art.1.6 Clausola di recesso

In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro **30** (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di **30** (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 16 (*produzione di informazioni sui sinistri*) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art.1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

Art.1.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

Art.1.9 Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art.1.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art.1.11 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni uno (1), mesi 3 (tre) e giorni 0 (zero), a decorrere dalle ore 24 del 30.09.2021 fino alle ore 24 del 31.12.2022 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Frazionamento semestrale

I Rata 30.09.2021 – 31.12.2021

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuale ed economiche in vigore – per un periodo pari a **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

Art.1.12 Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art.1.13 Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

Art.1.14 Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscritteci (*delegataria e Coassicuratrici*) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Art.1.15 Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (il "Codice delle Assicurazioni"), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così

effettuato è valido e ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi degli artt. 1901 C.C. e 118 del Codice delle Assicurazioni. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza all'art. 118 del Codice delle Assicurazioni e con gli effetti liberatori per il Contraente previsti al medesimo articolo;

- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse, al netto delle provvigioni del Broker, alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina [dell'art. 1.6 **"Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"**];
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura **del% (.....per cento)**. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato, *inter alia*, agli obblighi assicurativi di legge di cui all'art. 112, comma 3 del Codice delle Assicurazioni e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

Art.1.16 Produzione di informazioni sui sinistri

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - Sinistro agli atti, senza seguito;
 - Sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari ad €. _____;
 - Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. _____.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,10% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00.

La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art.1.17 Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.1.18 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, la notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

Art.1.19 Regolazione del premio

- Clausola non operante -

Art.1.20 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art.1.21 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art.1.22 Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

Art.1.23 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

Art.1.24 Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Art.1.25 Massimali di garanzia

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme massime:

- RCT €. 5.000.000,00 unico per sinistro
- RCO €. 5.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di €. 2.500.000,00 per prestatore d'opera.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, e dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;

La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;

b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

1) per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso;

2) per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

3) per i danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati a terzi derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D.Lgs. n 196/2003 e s.m.i.

Art. 2.2 – Franchigia frontale RCT

L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa assoluta indicata nel successivo allegato alla presente Polizza, salvo se indicati importi o scoperti diversi. Il contraente, quindi, provvederà al saldo della stessa entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.

Art. 2.3 - Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e "Terzo"

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di "Terzo" limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati Terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati Terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a. da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b. da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c. alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- d. conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- e. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.4 (Rischi inclusi nell'assicurazione) sub n);

- f. da furto, con esclusione di quanto riportato all'art. 3.12;
- g. derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto, l'amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenete in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- h. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- i. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- j. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- k. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.

Le esclusioni di cui ai punti e., g., h., i. e k. si intendono operanti anche per la garanzia RCO.

Art. 2.5 - Limiti territoriali

Limitatamente alla garanzia RCT, la presente assicurazione vale per il mondo intero con esclusione dei danni che avvengano in USA, Canada e Messico.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

Art 3 – Condizioni Particolari

A titolo esemplificativo e non limitativo, sono operative le seguenti garanzie:

Art. 3.1 – Attività varie

L'assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:

- dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, a qualsiasi uso destinati e relativi contenuto ed impianti;
- dalla proprietà e manutenzione di acquedotti, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata;
- da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dalla partecipazione ad esposizione, mostre e fiere;
- dalla esistenza di servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- dall'esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- da proprietà di cani da guardia e non;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, ovunque installate nel territorio nazionale;
- dalla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche;
- in occasione di manifestazioni all'aperto organizzate dal Contraente: proprietà / allestimento di palchi, nonché delle attività connesse con le manifestazioni;
- dalla caduta di alberi o di parti di alberi o di frutti (a titolo meramente esemplificativo le pine) o causati dalle radici di alberi di proprietà o in uso alla Contraente, anche nel caso che non sia stata usata l'ordinaria diligenza nelle potature e manutenzioni;
- dall'esercizio di scuole, di ogni ordine e grado, e di corsi in genere, centri ricreativi, corsi di formazione professione e di addestramento anche presso aziende, centri per persone disabili, centri di assistenza sociale per l'infanzia; strutture per il reinserimento sociale presso Enti Pubblici

o aziende di persone disabili o ex carcerati. Le diverse attività possono prevedere l'organizzazione di gite e visite di istruzione. La garanzia comprende anche la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente.

- Gestione di centri di accoglienza per extra comunitari e persone svantaggiate.

Art. 3.2 – Carrelli e macchine operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche (D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private).

Art. 3.3 – Cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive;

Art. 3.4 - Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

Art. 3.5 – Committenza auto e altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

Art. 3.6 – Condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei;

Art. 3.7 – Cose di terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume e peso non possono essere rimossi.

Art. 3.8 – Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

Art. 3.9 – Danni a cose dei dipendenti

La garanzia comprende i danni a cose dei dipendenti (con esclusione dei danni derivanti da furto e/o i danni subiti dai veicoli di proprietà) in uso o in comodato ai dipendenti stessi, e dovuti a responsabilità

derivante all'assicurato.

Art. 3.10 – Danni a cose sollevate, caricate o scaricate

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, trasportate o rimorchiate.

Art. 3.11 – Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Art. 3.12 – Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o dei quali l'Assicurato ne debba rispondere.

Art. 3.13 – Danni da incendio

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" dell'Ente.

Art. 3.14 – Danni dopo l'ultimazione dei lavori

L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori, sempreché i danni si siano verificati durante il periodo di validità del contratto e, comunque, non oltre i 12 mesi dall'ultimazione dei lavori e siano denunciati alla Società entro e non oltre i 12 mesi dalla cessazione del contratto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- da mancato o ritardato intervento manutentivo.

Art. 3.15 – Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Art. 3.16 – Inquinamento accidentale

L'assicurazione vale anche per i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo, solamente per i danni avvenuti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e condutture in genere.

Art. 3.17 – Installazione e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di

impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Art. 3.18 – Interruzioni o sospensioni di attività di terzi

La garanzia comprende i danni derivanti da mancato inizio o interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;

Art. 3.19 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell'Allegato.

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi e al virus dell'HIV.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza: tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'INAIL o dell'INPS;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 3.20 – Norme per la sicurezza sul lavoro

L'assicurazione della responsabilità civile è operante per il personale del Contraente cui siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società.

Art. 3.21 – Responsabilità Civile Personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per

ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 3.22 – Responsabilità Civile Personale degli Amministratori

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Art. 3.23 – Rimozione veicoli

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dall'attività di rimozione veicoli in divieto di sosta, o comunque per ragioni di sicurezza della viabilità. L'assicurazione vale per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada nonché per i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi in apposite aree.

Art. 3.24 – Scavi e reinterri

La garanzia comprende i danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e/o installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi (in tal caso limitatamente alla RC della Committenza di cui al precedente Art. 3.4).

Art. 3.25 – Terremoto , Esondazioni, Alluvioni ed inondazioni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da alluvioni , inondazioni , terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale.

Art. 3.26 – Strade

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale e illuminazione pubblica.

Art. 3.27 – Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Art. 3.28 – Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

Art. 3.29 – Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

La garanzia comprende la responsabilità derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal regolamento UE n. 2016/679 GDPR; per i danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strumentale allo svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

La garanzia è altresì estesa alla responsabilità personale del "Responsabile per la protezione dei Dati" o Data Privacy Officer , qualora sia soggetto interno designato dall'Ente.

Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società per il tramite del Broker eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente: in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;

a) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o spese di giustizia penale.

Art. 4.3 – Gestione Recupero Franchigie

La società si impegna a liquidare al danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste. Alla scadenza di ogni annualità o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 4.4 – Rinuncia alla rivalsa

La società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, per le somme pagate a termini di polizza a titolo di risarcimento per danni a terzi, nei confronti degli amministratori, del segretario e del direttore generale, dei dipendenti del contraente, nonché di tutte le persone – fatta eccezione per gli appaltatori ed i loro dipendenti – che prestino la loro opera per conto del contraente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, volontari del Servizio Civile, collaboratori in forma coordinata e continuativa, partecipanti ad attività di volontariato e ad attività socialmente utili, borsisti, stagisti e tirocinanti, ove le menzionate persone siano responsabili del fatto dannoso.

Data / /

La Società

Il Contraente

Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Franchigia/Scoperto
Franchigia RCTO per ogni sinistro, salvo quanto diversamente indicato	//	€ 500,00
Cedimento o franamento del terreno	€ 600.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% Fr. € 500,00
Condutture e impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10%

		Fr. € 500,00 per sinistro
Cose di terzi	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	Fr € 500,00 per sinistro
Cose in consegna e custodia	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	Fr € 250,00 per sinistro
Danni da furto	€ 200.000,00 per sinistro e per anno	Fr. € 500,00 per sinistro
Danni da incendio	€ 800.000,00 per sinistro e per anno	//
Interruzione o sospensione di attività di terzi	€ 500.000,00 per sinistro e anno	Scoperto 10% Fr. € 1.500,00
Inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro	Scoperto 10% Fr. € 2.500,00
Attività di remozione veicoli	€ 30.000,00 per sinistro e per anno	Fr € 500,00
Responsabilità dei dati personali	€ 250.000 per sinistro e per anno	Scoperto 10% Fr. € 1.000,00

Elementi per il calcolo del premio: RETRIBUZIONI LORDE ANNUE	€ 870.000,00
--	--------------

Data / /

La Società

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.11 - Durata del contratto;

Art. 1.14 - Clausola Broker;

Art. 1.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 1.17 - Assicurazioni presso diversi assicuatori;

Art. 3.19 - Malattie professionali

Data / /

La Società

Il Contraente

COMUNE DI CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1
21040 CISLAGO (VA)
c.f.-p.iva 00308220128



**CAPITOLATO TECNICO
e SCHEMA CONTRATTO DI POLIZZA**
LOTTO 6
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sommario

Definizioni	4
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale	7
1. Prova del contratto	7
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia	7
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	7
4. Variazioni del rischio	7
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	7
6. Clausola di recesso	8
7. Recesso in caso di sinistro	8
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	8
9. Oneri fiscali	8
10. Foro competente	8
11. Rinvio alle norme di legge	8
12. Durata del contratto	9
13. Efficacia temporale delle garanzie	9
14. Elementi per il calcolo del premio	9
15. Coassicurazione e delega	9
16. Clausola Broker	9
17. Produzione di informazioni sui sinistri	10
18. Assicurazione presso diversi assicuratori	11
19. Tracciabilità dei flussi finanziari	11
20. Regolazione del premio	11
21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	11
22. Assicurazione per conto di chi spetta	11
23. Obblighi di riservatezza e segretezza	11
24. Modifiche dell’assicurazione	12
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione RC Patrimoniale	13
25. Oggetto dell’assicurazione	13
26. Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni	13
27. Massimali - Franchigia	14
28. Assicurazione “claims made” – Retroattività	14
29. Garanzia Postuma	14
30. Vincolo di solidarietà	15
31. Garanzie Aggiuntive	15
a. Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi	15
b. Perdite patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del personale	15
c. Perdite patrimoniali per le alle attività di cui al D.lgs. 81/2008	15
d. Danni per le attività di cui al D.lgs. 196/2003 Errore. Il segnalibro non è definito.	
e. Perdite patrimoniali per le alle attività di acquisizione in economia	15
f. Attività di rappresentanza	15
g. Copertura sostituti	16
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri	17
32. Obblighi del Contraente in caso di sinistro	17
33. Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali	17
34. Sinistri in serie	17
35. Limiti territoriali	17
36. Persone non considerate terzi	17
37. Copertura a secondo rischio	18
Disposizioni finali	19
Dichiarazioni	19

Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio	20
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	21
Allegato C – Condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici	22
Allegato D – Condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Legali.....	23
Allegato E – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante.....	24
Allegato F – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno alla Stazione Appaltante.....	31

Definizioni

ASSICURATO	Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La GBSAPRI S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione – Comune di Cislago.
DANNI MATERIALI	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.
DANNO	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
DIPENDENTE	Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
MASSIMALE	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

PERDITE PATRIMONIALI	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
PERIODO ASSICURATIVO	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.
PERIODO DI EFFICACIA	Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, a un altro Ente Pubblico o più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE	La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
RESPONSABILITÀ CIVILE	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell'Art. 28 Cost. per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.

SOCIETÀ

L'impresa assicuratrice.

Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società e il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti e i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Contraente:
- Per il Broker: gbsapri@legalmail.it
- Per la Società:

4. Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei

mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 4 (*variazione del rischio*) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all'Allegato A*).

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

6. Clausola di recesso

In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro **30** (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di **30** (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 17 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

10. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di

legge.

12. Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 1, mesi 6 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 30/06/2021 fino alle ore 24 del 31/12/2022 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Frazionamento semestrale.

Il Comune di Cislago si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 6 mesi.

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuale ed economiche in vigore – per un periodo pari a **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

13. Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

14. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

15. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscritteci (*delegataria e Coassicuratrici*) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

16. Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione e alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione

effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi tra la Contraente e il Broker incaricato e riportato nel Disciplinare di Gara di cui alla procedura di aggiudicazione della presente polizza. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

17. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) Sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari ad €. _____;
 - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. _____.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,40% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00.

La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

18. Assicurazione presso diversi assicuatori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuatori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuatori.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Varese, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

20. Regolazione del premio

Articolo non applicabile.

21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

22. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

23. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

24. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione RC Patrimoniale

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez. 1)

L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

25. Oggetto dell’assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni e i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l’Ente, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più degli assicurati;
- b) sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più degli assicurati e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico degli assicurati, responsabili per colpa grave;
- c) abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più degli assicurati e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o degli assicurati responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo e in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Ente, per fatto commesso da taluno dei suddetti assicurati, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa - Contabile di uno o più degli assicurati, con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

26. Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni

L’Assicurazione non vale per i sinistri relativi a:

- a) danni materiali di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti a errori professionali dei Dipendenti Tecnici;
- b) l’attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’Art. 31, lettera f;
- c) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) le azioni od omissioni imputabili all’assicurato a titolo di dolo di uno o più assicurati, accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
- e) l’inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque e in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs 209/2005;
- g) le responsabilità incombenti sull’assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;

- h) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della durata del contratto;
- i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi assicurato per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile; nonché per i danni:
- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

27. Massimali - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale stabilito nel successivo Allegato A per ogni assicurato, per ciascun sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più assicurati nello stesso sinistro, gli assicuratori risponderanno fino e non oltre il massimale cumulativo indicato al successivo Allegato B, indipendentemente dal numero degli assicurati coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti dal successivo art. 29 (Garanzia Postuma).

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo sinistro indicata nel successivo Allegato B.

28. Assicurazione "claims made" – Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e che siano regolarmente denunciati alla Società durante lo stesso periodo, purché tali sinistri non siano già noti all'assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti e si riferiscano a comportamenti colposi posti in essere nei 10 (dieci) anni antecedenti la stipula del contratto (retroattività).

29. Garanzia Postuma

A Nei confronti di uno o più assicurati che nel corso della durata del contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo, diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia, quale definito in questa polizza.

Il massimale stabilito nel successivo Allegato A è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un periodo di assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente all'assicurato licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i danni relativi a un sinistro rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione, stipulata direttamente da uno o più assicurati o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.

B A parziale deroga di quanto indicato al precedente art. 28, l'Assicurazione vale per i sinistri regolarmente denunciati alla Società entro 5 (cinque) anni dalla scadenza della polizza.

30. Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso.

31. Garanzie Aggiuntive

Si considerano richiamate e quindi operative, le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate.

a. Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione di cui all'25 comprende le perdite patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

b. Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'Assicurazione di cui all'25 comprende le perdite patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

c. Perdite patrimoniali per le alle attività di cui al D.Lgs. 81/2008

Sempre che il relativo addetto, dipendente dell'Ente, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Ente dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal dipendente in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per degli assicurati che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

d. Danni Patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679:

La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di Responsabilità Civile derivanti al soggetto assicurato ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 , per eventuali Perdite Patrimoniali e Danni Erariali cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

e. Perdite patrimoniali per le alle attività di acquisizione in economia

Premesso che taluno degli assicurati sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m., l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti a inadempimento e inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cattimista.

f. Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 26 lettera b) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissoriale svolti dai singoli assicurati in rappresentanza e su mandato della contraente in uno o più organi collegiali.

g. Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più assicurati, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

32. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro quale definito in questa polizza, l'assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

33. Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Ove ricorrono tutte le condizioni e delimitazioni previste all'25, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso con l'assenso dell'assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

34. Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, seppur notificati all'assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 32 in quanto applicabili.

35. Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

36. Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente, nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore, nonché le società di cui tale amministratore è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, a eccezione di quanto precisato all'Art. 31, lettera f.

37. Copertura a secondo rischio

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, si applica il disposto dell'Art. 18 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", ossia a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Resta fermo quanto disposto all'Art. 29, lett. A., terzo comma.

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

A ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 6 Clausola di recesso
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 10 Foro competente
- Art. 12 Durata del Contratto
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Produzione informazioni sui sinistri
- Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 28 Assicurazione "claims made"
- Art. 32 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 37 Copertura a secondo rischio

Data ____/____/____

La Società

Il Contraente

Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio

Partita	Somme Assicurate
Massimale aggregato annuo complessivo	€ 5.000.000,00
con il limite per sinistro di	€ 2.500.000,00

Retribuzioni annue lorde	€ 870.000,00
---------------------------------	---------------------

Data ___/___/___

Il Contraente

La Società

Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto all'assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di seguito specificato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo	Scoperti o franchigie
27 – Franchigia per ogni sinistro		€ 2.500,00
31.a – Interruzione e sospensione attività di terzi	€ 500.000,00	€ 1.000,00
31.b – Assunzione personale	€ 500.000,00	€ 1.000,00
31.d – D.lge 196/2003 e regolamento UE 2016/679-GDPR	€ 150.000,00	€ 1.000,00

Data ____/____/____

Il Contraente

La Società

**Allegato C – Condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura
alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici**

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come di seguito definiti, l'esclusione di cui all'Art. 26 lettera a) viene interamente abrogata e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

Clausola addizionale

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.

Condizioni addizionali

L'Assicurazione si intende operante anche per i sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica e ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti;
- c) le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o le responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
- d) l'attività di Responsabile del Procedimento;
- e) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.

Ove necessario, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare certificati distinti per ogni attività soggetta a normative specifiche per l'intera durata dei lavori (fino a un periodo massimo di 48 mesi) e con massimali dedicati a ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.

Esclusione addizionale

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

Data ___/___/___

Il Contraente

La Società

Allegato D – Condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Legali

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Legale

Qualsiasi persona, abilitata e in regola con le disposizioni di legge e iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base a un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Clausola addizionale

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali come definiti nell'esercizio delle loro prestazioni.

Data ____/____/____

Il Contraente

La Società

Allegato E – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurato	La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Certificato	Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Franchigia	L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Luogo di esecuzione delle Opere	Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.
Massimale	L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Opera	L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Perdita Patrimoniale	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Polizza	Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.
Progettista	Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D.lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.
Scheda Tecnica	Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di

	cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Stazione Appaltante	L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,6 pro-mille

Lavori con durata fino a 24 mesi: 1,1 pro-mille

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,6 pro-mille

Lavori con durata fino a 48 mesi: 2,4 pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore a Euro 200,00, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore a Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Art. 11 - Gestione del contratto

A ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla General Broker Service S.p.A. il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione e alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, s'intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la media delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane

riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.

- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del D.lgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, s'intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali e i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che

tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato e purché le richieste di risarcimento siano afferenti a errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato. L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi a Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili a un obbligo di natura professionale;
- errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- presenza o effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la

quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Data / /

Il Contraente

La Società

**Allegato F – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
alla Stazione Appaltante**

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurato	La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Certificato	Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Franchigia	L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Luogo di esecuzione delle Opere	Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.
Massimale	L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Opera	L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Perdita Patrimoniale	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Polizza	Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.
Scheda Tecnica	Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.

Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Stazione Appaltante	L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016.
Verificatore	Il soggetto di cui all'Art. 26 comma 6 del D.lgs. 50/2016 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,4 pro-mille

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,7 pro-mille

Lavori con durata fino a 36 mesi: 0,9 pro-mille

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,3 pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore a Euro 200,00, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore a Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuatori.

Art. 11 - Gestione del contratto

A ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla General Broker Service S.p.A. il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione e alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuatori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la media delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del

contraente/Assicurato i rapporti con l’Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.

- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

L’assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, l’eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 14 - Oggetto dell’Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell’attività di verifica di cui all’Art. 26 del D.lgs. 50/2016, del mancato rilievo di errori e omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made”

L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione

dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:

- non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;
- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato. L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;

- presenza o effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Data ___/___/___

Il Contraente

La Società

COMUNE DI CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1
21040 CISLAGO (VA)
c.f.-p.iva 00308220128



CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA LOTTO 7 - TUTELA LEGALE

Sommario

Definizioni	3
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale	4
1. Prova del contratto	4
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia	4
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	4
4. Variazioni del rischio	4
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	5
6. Clausola di recesso	5
7. Recesso in caso di sinistro	5
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	5
9. Oneri fiscali	5
10. Foro competente	5
11. Rinvio alle norme di legge	6
12. Durata del contratto	6
13. Elementi per il calcolo del premio	6
14. Coassicurazione e delega	6
15. Clausola Broker	6
16. Produzione di informazioni sui sinistri	7
17. Anticipata risoluzione del contratto	8
18. Assicurazione presso diversi assicuratori	8
19. Tracciabilità dei flussi finanziari	8
20. Regolazione del premio	8
21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	8
22. Estensione territoriale	9
23. Obblighi di riservatezza e segretezza	9
24. Modifiche dell’assicurazione	9
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione Tutela Legale	10
25. Oggetto dell’assicurazione	10
26. Ambito delle garanzie	10
27. Esclusioni	11
28. Individuazione e variazione degli Assicurati	12
29. Estensione controversie di lavoro – <i>Articolo operativo qualora espressamente indicato in sede di offerta tecnica</i>	12
30. Estensione impugnazione atti o delibere avanti al TAR – <i>Articolo operativo qualora espressamente indicato in sede di offerta tecnica</i>	13
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri	14
31. Insorgenza del sinistro	14
32. Retroattività	14
33. Denuncia del sinistro e scelta del legale	14
34. Gestione del sinistro	15
35. Disaccordo sulla gestione del sinistro	15
36. Recupero di somme	15
37. Assicurazione per conto altrui	15
38. Indicizzazione	16
39. Legittimazione	16
Disposizioni finali	17
Dichiarazioni	17
Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio	18

Definizioni

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA'

Quella svolta in qualità dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

BROKER

GBSAPRI S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione – Comune di Cislago.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'impresa assicuratrice.

Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell’Impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Contraente:
- Per il Broker: gbsapri@legalmail.it
- Per la Società:

4. Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 4 (*variazione del rischio*) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all'Allegato A*).

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

6. Clausola di recesso

In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro **30** (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di **30** (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 16 (*produzione di informazioni sui sinistri*) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

10. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

12. Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 1, mesi 3 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 30/09/2021 fino alle ore 24 del 31/12/2022 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

È previsto il **fractionamento semestrale. I° rata 30.09.2021 – 31.12.2021**

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuale ed economiche in vigore – per un periodo minimo di **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

13. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

14. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscritteci (*delegataria e Coassicuratrici*) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

15. Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse

comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 2 "pagamento del premio";

- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi tra la Contraente ed il Broker incaricato e riportato nel Disciplinare di Gara di cui alla procedura di aggiudicazione della presente polizza. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

16. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) Sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari ad €. _____;
 - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. _____.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,50% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00.

La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

17. Anticipata risoluzione del contratto

In caso di cessazione del rischio, il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.

18. Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

20. Regolazione del premio

Il premio annuo del Contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto - è calcolato in base al numero degli Assicurati ed ai tassi indicati nell'offerta ed è assoggettato a regolazione in occasione della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati a consuntivo di cui al successivo Allegato A; il calcolo del premio di regolazione verrà effettuato utilizzando il tasso indicato in polizza.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se nei termini di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione dei premi, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 90 giorni dandone comunicazione al Contraente a mezzo mail PEC; trascorso detto termine la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

22. Estensione territoriale

Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

23. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

24. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione Tutela Legale

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1)

L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

25. Oggetto dell’assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto, il rischio delle seguenti spese che l’Assicurato, o il Contraente per conto dell’Assicurato stesso, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio.

Tali oneri sono:

- le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro;
- gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società;
- gli oneri per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio (CTU);
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9
- D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso d soccombenza di quest’ultima.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelli dei professionisti incaricati purché il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

26. Ambito delle garanzie

Le garanzie previste all’art. 25 vengono prestate all’Assicurato per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l’Assicurato stesso, il Contraente e i propri Amministratori, Direttore e dipendenti e che siano connessi allo svolgimento, da parte dei nominati soggetti, dei rispettivi incarichi e mansioni.

Le garanzie valgono per:

1. La difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; si comprendono gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio.
2. La difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e D.Lgs. n° 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il Contraente abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
3. La difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. n°196 del 06.2003 già Legge n° 675 del 31/12/1996, a condizione che siano state effettuate le notifiche al Garante, sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), siano state adottate le misure minime di sicurezza.
4. La difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione

passata in giudicato oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati con formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di € 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio.

5. Il recupero dei danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali. La presente garanzia opera, laddove l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.
6. Sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 C.C. Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta copertura di responsabilità civile non sia operante, per esclusione del sinistro dalle garanzie di polizza, la garanzia viene prestata a primo rischio.
7. Spese a carico dell'Ente Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo. Fermo l'obbligo per l'Ente Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

27. Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

- a. danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b. controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c. controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza;
- d. controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- e. fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- f. nei casi in cui sussista conflitto di interessi fra Assicurato e Contraente;
- g. le vertenze contrattuali dell'Ente;
- h. materia fiscale/tributaria e materia amministrativa (TAR) fatta eccezione per quanto previsto all'art. 25, punti 2 e 3;
- i. impugnazione di delibere o altri atti avanti al TAR;

- j. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k. fatti dolosi delle persone assicurate fatta eccezione per quanto previsto all'art. 25, punto 4;
- l. le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- m. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, rapporti tra amministratori;
- n. controversie addebitabili a colpa grave dell'assicurato accertata con sentenza passata in giudicato nonché ai giudizi instaurati presso la Corte dei Conti per i quali non sia intervenuta sentenza di proscioglimento con esclusione di ogni addebito a titolo di colpa;

La garanzia è inoltre esclusa:

- o. se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- p. se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- q. se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- r. se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- s. se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;

per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

28. Individuazione e variazione degli Assicurati

L'assicurazione s'intende prestata a favore della totalità dei soggetti appartenenti ai ruoli rispettivamente indicati nell'Allegato A alla presente polizza. Per l'identificazione delle persone assicurate faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione delle generalità degli Assicurati. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive degli assicurati, le garanzie di polizza devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente.

29. Estensione controversie di lavoro Articolo operativo qualora espressamente indicato in sede di offerta tecnica

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 26, le garanzie valgono per le controversie di lavoro tra l'Ente assicurato e suoi dipendenti.

Limitatamente a tale estensione di garanzia,

- il massimale per sinistro di cui all'Allegato A alla presente polizza viene limitato ad € 10.000,00.=
- non trova applicazione il disposto di cui al successivo art. 32 – Retroattività.

30. A parziale deroga di quanto indicato all'art. 26, le garanzie valgono per le controversie di lavoro tra l'Ente assicurato e suoi dipendenti. Articolo operativo qualora espressamente indicato in sede di offerta tecnica

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 26.i, le garanzie valgono nel caso di impugnazione

di delibere o altri atti avanti al TAR.

Limitatamente a tale estensione di garanzia,

- il massimale per sinistro di cui all'Allegato A alla presente polizza viene limitato ad € 10.000,00.=
- non trova applicazione il disposto di cui al successivo art. 32 – Retroattività.

31. Estensione impugnazione atti o delibere avanti al TAR –

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 26.i, le garanzie valgono nel caso di impugnazione di delibere o altri atti avanti al TAR.

Limitatamente a tale estensione di garanzia,

- il massimale per sinistro di cui all'Allegato A alla presente polizza viene limitato ad € 10.000,00.=
- non trova applicazione il disposto di cui al successivo art. 32 – Retroattività.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

32. Insorgenza del sinistro

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro **2 (due) anni** dalla cessazione del contratto.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più Assicurati.

33. Retroattività

In deroga all'art. 31 "Insorgenza del sinistro", l'assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 2 (due) anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell'Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.

34. Denuncia del sinistro e scelta del legale

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società (e comunque, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, non oltre un anno dal suo insorgere), trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma Codice Civile.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica. Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del Legale domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.

In caso di omissione di tale indicazione, e qualora non sussista conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

35. Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 33.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

36. Disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

37. Recupero di somme

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o transattivamente vanno invece a favore della Società che le ha sostenute o anticipate.

38. Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione può comprendere garanzie stipulate per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall'Ente Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

39. Indicizzazione

Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati.

40. Legittimazione

La Società dà e prende atto che:

1. la presente assicurazione viene stipulata dal Contraente a favore degli Assicurati nella stessa indicati, con il loro espresso consenso;
2. il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione ed esercita di conseguenza tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende espressamente prestato nei confronti della Società sin dalla stipula dell'Assicurazione, anche se non formalmente documentato e\o manifestato.

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 6 Clausola di recesso
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 7 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 10 Foro competente
- Art. 12 Durata del Contratto
- Art. 15 Clausola Broker
- Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuatorì
- Art. 32 Retroattività
- Art. 33 Denuncia del sinistro

Data ___/___/___

La Società

Il Contraente

Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio

1	Massimale per sinistro	€ 60.000,00
2	con il limite annuo di	€ 200.000,00

<u>RETRIBUZIONI ANNUE LORDE</u>	Parametro di calcolo del Premio
	€ 870.000,00

Assicurati	1. Comune di Cislago 2.Tutti i dipendenti e gli amministratori del Comune di Cislago che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di una immedesimazione Organica.
-------------------	---

Data ____/____/_____

Il Contraente

La Società

COMUNE DI CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1
21040 CISLAGO (VA)
c.f.-p.iva 00308220128



CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA

**- RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (RCA)
E CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)**

LOTTO 8 - POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

Sommario

Definizioni	4
Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale	5
1. Prova del contratto	5
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia	5
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	5
4. Variazioni del rischio	5
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	5
6. Clausola di recesso	6
7. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	6
8. Oneri fiscali	6
9. Foro competente	6
10. Rinvio alle norme di legge	6
11. Durata del contratto	6
12. Efficacia temporale delle garanzie	6
13. Elementi per il calcolo del premio	6
14. Coassicurazione e delega	6
15. Clausola Broker	7
16. Produzione di informazioni sui sinistri	7
17. Assicurazione presso diversi assicuratori	9
18. Tracciabilità dei flussi finanziari	9
19. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	9
20. Obblighi di riservatezza e segretezza	9
21. Modifiche dell'assicurazione	9
22. Gestione delle vertenze	9
Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RCA	10
23. Oggetto dell'assicurazione	10
24. Tipologia di polizza	10
25. Tipologia del rischio RCA	10
26. Forma del contratto	10
27. Variazione parco autoveicoli	10
28. Regolazione del premio	11
29. Condizioni particolari	11
30. Esclusioni	11
31. Estensione territoriale	11
Sezione 3 – Norme che regolano l'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT)	12
32. Incendio, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici – Oggetto della garanzia	12
33. Furto – Oggetto della garanzia	12
34. Guasti accidentali (kasko) – Oggetto della garanzia	12
35. Estensione territoriale	13
36. Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni	13
37. Documenti complementari alla denuncia di sinistro	13
38. Pagamento dell'indennizzo	13
39. Applicazione valore a nuovo – Deroga all'art. 1907 C.C.	13
40. Danno totale	13
41. Garanzie aggiuntive	13
a. Carico e scarico	13
b. Ricorso terzi da incendio	14
c. Danni da imbrattamento	14
d. Dissequestro del veicolo	14
e. Danni a seguito di furto e rapina	14
f. Garanzia contrassegno	14
g. Rottura cristalli	14
h. Responsabilità Civile dei trasportati	14

i.	Trasporto con ambulanza	14
j.	Autovettura in sostituzione	14
k.	Danni da scasso	15
l.	Rimborsò spese di rimpatrio	15
m.	Spese di recupero e parcheggio	15
n.	Spese di immatricolazione	15
o.	Chiusura indagini preliminari	15
p.	Tassa automobilistica	15
q.	Rimorchi - rischio statico	15
r.	Soccorso stradale	15
	Disposizioni finali	16
	Dichiarazioni	16
	Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	18

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	GBSAPRI Spa (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
PERIODO ASSICURATIVO	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.

Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell’Impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.i. il riscosso riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Contraente:
- Per il Broker:
- Per la Società:

4. Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (*variazione del rischio*) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all’Allegato B*).

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – è tenuto

conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

6. Clausola di recesso

In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro **30** (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di **30** (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 16 (*produzione di informazioni sui sinistri*) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

7. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

8. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

9. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

10. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

11. Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni uno (1), mesi 3 (zero) e giorni 0 (zero), a decorrere dalle ore 24 del 30.09.2021 fino alle ore 24 del 31.12.2022 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Frazionamento semestrale del premio

I Rata 30.09.2021 – 31.12.2021

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 mesi.

12. Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

13. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

14. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscritte (delegataria e Coassicuratrice) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si

intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

15. Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (il "Codice delle Assicurazioni"), relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato è valido e ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi degli artt. 1901 C.C. e 118 del Codice delle Assicurazioni. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza all'art. 118 del Codice delle Assicurazioni e con gli effetti liberatori per il Contraente previsti al medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse, al netto delle provvigioni del Broker, alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina [dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"];
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del% (.....per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il Broker ha ottemperato, *inter alia*, agli obblighi assicurativi di legge di cui all'art. 112, comma 3 del Codice delle Assicurazioni e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI di cui all'art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

16. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

Suddivisione per ogni anno di copertura:

1. Denominazione rischio;
2. Numero polizza;
3. Numero di veicoli assicurati;

Sinistri CARD gestionali (al lordo di forfait gestionali):

4. Numero sinistri pagati parziali;

5. Costo sinistri pagamento parziale (*in €.*);
6. Numero sinistri riservati;
7. Costo sinistri riservati (*in €.*);
8. Numero sinistri senza seguito;
9. Numero sinistri pagati;
10. Costo sinistri pagati (*in €.*);
11. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (4+6+9);
12. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (5+7+10);

Sinistri CARD debitori:

13. Numero sinistri pagati parziali;
14. Costo sinistri pagamento parziale (*in €.*);
15. Numero sinistri riservati;
16. Costo sinistri riservati (*in €.*);
17. Numero sinistri senza seguito;
18. Numero sinistri pagati;
19. Costo sinistri pagati (*in €.*);
20. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (13+15+18);
21. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (14+16+19);

Sinistri NO CARD:

22. Numero sinistri pagati parziali;
23. Costo sinistri pagamento parziale (*in €.*);
24. Numero sinistri riservati;
25. Costo sinistri riservati (*in €.*);
26. Numero sinistri senza seguito;
27. Numero sinistri pagati;
28. Costo sinistri pagati (*in €.*);
29. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (22+24+27);
30. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (23+25+28);

Sinistri Concorsuali:

31. Numero sinistri pagati parziali;
32. Costo sinistri pagamento parziale (*in €.*);
33. Numero sinistri riservati;
34. Costo sinistri riservati (*in €.*);
35. Numero sinistri senza seguito;
36. Numero sinistri pagati;
37. Costo sinistri pagati (*in €.*);
38. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (31+33+36);
39. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (32+34+37);

Sinistri Misti (con partite CARD e no CARD) al lordo di forfait gestionali:

40. Numero sinistri pagati parziali;
41. Costo sinistri pagamento parziale (*in €.*);
42. Numero sinistri riservati;
43. Costo sinistri riservati (*in €.*);
44. Numero sinistri senza seguito;
45. Numero sinistri pagati;
46. Costo sinistri pagati (*in €.*);
47. Numero sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (40+42+45);
48. Costo sinistri parzialmente pagati, riservati e pagati (41+43+46);

In caso di mancato rispetto di quinto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,50% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00.

La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

17. Assicurazione presso diversi assicuatori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

18. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

19. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

20. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

21. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

22. Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione RCA

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1) L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

23. Oggetto dell’assicurazione

Premesso che:

- 1) l’intero parco veicoli a motore dell’Ente è descritto nell’Elenco “A” allegato al presente schema di contratto e capitolato;
- 2) i mezzi sono individuati per targa di immatricolazione o telaio, nonché laddove è stato possibile anche per:
 - a. marca e tipo;
 - b. potenza effettiva e fiscale per il parco autovetture;
 - c. peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
 - d. cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;
 - e. classe di bonus/malus per le autovetture;
 - f. presenza di pejus per gli autocarri;
 - g. eventuali dati variabili di merito per gli altri mezzi.

Si assicura l’intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro per ogni veicolo così individuato:

- h. 15.000.000,00 Euro per sinistro,
- i. con il limite di € 10.000.000,00 Euro per danni a persone,
- j. e il limite di 7.000.000,00 Euro per danni a cose.

La Società assicura, in conformità alle norme delle leggi e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell’allegato elenco.

L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

3) La Società inoltre assicura, sulla base delle condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, indicati in tali condizioni.

24. Tipologia di polizza

Il Contratto di Assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di Legge vigente, le condizioni offerte dalla Società, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste. In caso di conflitto fra le condizioni offerte dalla Società e quelle normate nel presente capitolato, saranno efficaci solo quelle più favorevoli al Contraente.

25. Tipologia del rischio RCA

Garanzia base:

Rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria).

Forma Tariffaria:

- Settori I e II – autovetture in servizio privato e taxi: Bonus/Malus;
- Settore V – ciclomotori e motocicli: tariffa Fissa o a classi di merito;
- Altri settori: Tariffa Fissa.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di competenza.

26. Forma del contratto

I mezzi da assicurare sono descritti all’Elenco A. La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.

27. Variazione parco autoveicoli

I nuovi mezzi utilizzati dal Contraente nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati, dalla

Società, agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione definitiva del mezzo siano effettuate simultaneamente, avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso, temporanea o definitiva, e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

28. Regolazione del premio

Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall'Assicurato al loro verificarsi. La Compagnia di Assicurazioni emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui sarà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, dovranno essere perfezionate entro i termini previsti dal contratto, che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.

29. Condizioni particolari

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, per le seguenti condizioni particolari:

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti:

dell'Ente o Società proprietari o locatari o del Conducente del veicolo assicurato:

nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al presente o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto b) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

- dolo del conducente;

- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

La Società garantisce l'Assicurato ed il Conducente, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.

I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.

30. Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;

- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

31. Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Sezione 3 – Norme che regolano l’Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT)

32. Incendio, Eventi Sociopolitici ed Atmosferici – Oggetto della garanzia

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo da:

- a. incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- b. tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, vandalismo, sabotaggio;
- c. trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, caduta di neve, inondazioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
- d. cadute di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal mezzo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dal successivo art. 39, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.

Limitatamente alle estensioni di cui ai precedenti punti b, c e d, la presente garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.

33. Furto – Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dal successivo art. 40, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione similare.

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.

34. Guasti accidentali (kasko) – Oggetto della garanzia

La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di

- collisione con altri veicoli in genere, persone od animali,
- urto contro qualsiasi ostacolo,
- ribaltamento o uscita di strada

verificatisi durante la circolazione stradale sia in aree pubbliche che private.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dal successivo art. 39, e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate

se comprese nel capitale assicurato.

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.

35. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte della Comunità Europea e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

36. Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

L'Assicurazione non copre i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni invasioni e calamità naturali;
- determinati od agevolati da dolo del Contraente, delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- preesistenti al sinistro denunciato;
- conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.

In caso di sinistro cagionato da colpa grave del dipendente, la Società provvederà a liquidare il sinistro alla Contraente e provvederà ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'accaduto.

37. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'Assicurato deve presentare, per i sinistri relativi alle sezioni incendio, furto e guasti accidentali, denuncia alle Autorità Competenti e farne pervenire copia autentica alla Società.

L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e la procura a vendere alla Società assicuratrice.

Si conviene inoltre che nella determinazione dell'ammontare del danno la Compagnia terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile o non recuperata dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

38. Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU).

39. Applicazione valore a nuovo – Deroga all'art. 1907 C.C.

Limitatamente ai danni parziali, il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso. A parziale deroga di quanto sopra e limitatamente ai primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del mezzo, la Società risarcisce i danni totali e parziali senza considerare alcun degrado subito del mezzo e dalle componenti che lo costituiscono.

40. Danno totale

Si considera perdita/danno totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

41. Garanzie aggiuntive

a. Carico e scarico

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, impegnandosi a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, eseguite con

mezzi e dispositivi meccanici installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

b. Ricorso terzi da incendio

La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia "Incendio", si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato al successivo Allegato B, per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per:

- danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato;
- lesioni corporali cagionate a terzi.

La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita.

La garanzia non comprende invece i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

c. Danni da imbrattamento

Nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la Società indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza del massimale per sinistri indicato al successivo Allegato B.

d. Dissequestro del veicolo

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

e. Danni a seguito di furto e rapina

La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia "Furto", risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.

f. Garanzia contrassegno

Qualora sia attivata e operativa la garanzia "Furto", in caso di furto e/o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a termini di contratto, la Società risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

g. Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistri indicato al successivo Allegato B.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

h. Responsabilità Civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza. La garanzia è prestata per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990, secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile stessa.

i. Trasporto con ambulanza

La Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per sinistri indicato al successivo Allegato B, le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.

j. Autovettura in sostituzione

La Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per sinistri indicato al successivo Allegato B, le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di

sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e qualora le stesse siano attivate ed operative. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.

k. Danni da scasso

La Società, qualora sia attivata e operativa la garanzia "Furto", risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

l. Rimborso spese di rimpatrio

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per sinistri indicato al successivo Allegato B, le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.

m. Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, e qualora sia attivata e operativa la garanzia "Furto", la Società rimborsa, fino ad un massimo per sinistro indicato al successivo Allegato B, le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.

n. Spese di immatricolazione

In caso di incendio, furto/rapina o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'anti economicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato, fino alla concorrenza del massimale per sinistri indicato al successivo Allegato B, un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Società rimborsa altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione.

o. Chiusura indagini preliminari

In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

p. Tassa automobilistica

La Società, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un sinistro compreso nelle garanzie di cui agli articoli 32, 33 e 34 e che comporti un danno totale, si impegna a rimborsare, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della stessa tassa pagata.

q. Rimorchi - rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

r. Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza dei limiti previsti nel successivo Allegato B alla presente polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo in caso di guasto, incidente conseguente alla circolazione, incendio, furto (totale o parziale, tentato o consumato) e rapina, che rendano il veicolo indisponibile o inutilizzabile.

s. Ripristino air bag

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a seguito dell'attivazione degli Airbag, eventualmente presenti sui veicoli assicurati, dovuta a cause accidentali o a incidenti di circolazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistri indicato al successivo Allegato B.

t. Tutela legale

La Società assume a proprio carico, nel limite di € 20.000,00 per veicolo ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a) – b) – c) – d) necessarie al Proprietario e/o Conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato, allo scopo di: ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo; resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 c.c., 3° comma; effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. Qualora l'Assicurato non vi provveda direttamente, la Società si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale l'Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alle competenti Autorità, il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo a carico le relative spese.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto ai fini probatori dell'Autorità Giudiziaria (semprechè il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro;
- e) a condizione che la causa sia stata autorizzata dalla Società, le spese processuali a carico dell'Assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'Assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte, a seguito di transazione anch'essa autorizzata dalla Società.

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 6 Clausola di recesso
- Art. 7 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 9 Foro competente
- Art. 11 Durata del Contratto
- Art. 15 Clausola Broker

Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuratori

Data ___/___/___

La Società

Il Contraente

Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto all'assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di seguito specificato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo	Scoperti o franchigie
32. – Eventi sociopolitici ed atmosferici	/	€ 500,00
33. – Furto	/	/
34. – Kasko	/	10 % - min. € 250,00
41.b – Ricorso terzi da Incendio	€ 500.000,00 per sinistro	/
41.c – Danni da imbrattamento-	€ 1.000,00	/
41.g – Rottura cristalli	€ 1.000,00 per sinistro	/
41.i – Trasporto con ambulanza	€ 1.000,00	/
41.j – Autovettura in sostituzione	€ 100,00 al giorno (max 3 gg)	/
41.l – Spese di rimpatrio	€ 1.000,00	/
41.m – Spese di recupero e parcheggio	€ 500,00 per sinistro	/
41.n – Spese di immatricolazione	€ 1.000,00	/
41.r Soccorso stradale	€ 500,00	
41.s – Ripristino air bag	/	/
41.t – Tutela legale	€ 20.000,00 con limite di € 600,00 per dissequestro	/

Data ____/____/_____

Il Contraente

La Società

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA**

Marca
da bollo

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale
 formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati:

CALCOLO DEL PREMIO	PARTITA	TASSO LORDO
	Apparecchiature elettroniche ed informatiche	_____ %
	Beni ad impiego mobile	_____ %
	Beni posti all'aperto	
	Spese per la ricostruzione dei dati e programmi in licenza d'uso	_____ %
	Maggiori costi per il mancato funzionamento	_____ %
	Ricorso Terzi	_____ %

Descrizione	Prezzo	Prezzo in lettere
Premio ANNUO LORDO	€._____	Euro _____

DICHIARA che il prezzo offerto è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, come di seguito quantificati:

Importi non soggetti a ribasso	Importo complessivo	Incidenza percentuale
Oneri della sicurezza aziendali ANNUI	€._____	_____ %

DICHIARA:

- Di indicare, quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene al servizio in oggetto, l'importo di € (in lettere).
- Di determinare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.LGS 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, i propri costi della manodopera relativi al servizio in oggetto in € (in lettere).

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati;
- che i prezzi offerti si intendono al netto di IVA e comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere e spesa connessi con l'esecuzione del contratto.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

N.B. In caso di associazione temporanea, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 3 - POLIZZA FURTO
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA**

Marca
da bollo

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale
 formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati:

CALCOLO DEL PREMIO	PARTITA	TASSO LORDO
	Contenuto in genere	_____ %
	Denaro e valori in cassaforte	_____ %
	Denaro e valori in cassetti chiusi a chiave	_____ %
	Garanzia Portavalori	_____ %

Descrizione	Prezzo	Prezzo in lettere
Premio ANNUO LORDO	€._____	Euro _____

DICHIARA che il prezzo offerto è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, come di seguito quantificati:

Importi non soggetti a ribasso	Importo complessivo	Incidenza percentuale
Oneri della sicurezza aziendali ANNUI	€._____	_____ %

DICHIARA:

- Di indicare, quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene al servizio in oggetto, l'importo di € _____ (in lettere _____).
- Di determinare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.LGS 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, i propri costi della manodopera relativi al servizio in oggetto in € _____ (in lettere _____).

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati;
- che i prezzi offerti si intendono al netto di IVA e comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere e spesa connessi con l'esecuzione del contratto.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

N.B. In caso di associazione temporanea, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

Marca
da bollo

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 1 - POLIZZA INCENDIO e RISCHI ACCESSORI
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale
 formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati:

CALCOLO DEL PREMIO	PARTITA	TASSO LORDO
	Fabbricati in genere	_____ %
	Contenuto in genere	_____ %
	Ricorsi Terzi da Incendio	_____ %
	Spese demolizione e sgombero	_____ %

Descrizione	Prezzo	Prezzo in lettere
Premio ANNUO LORDO	€._____	Euro _____

DICHIARA che il prezzo offerto è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, come di seguito quantificati:

Importi non soggetti a ribasso	Importo complessivo	Incidenza percentuale
Oneri della sicurezza aziendali ANNUI	€._____	_____ %

DICHIARA:

- Di indicare, quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene al servizio in oggetto, l'importo di € _____ (in lettere _____).
- Di determinare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.LGS 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, i propri costi della manodopera relativi al servizio in oggetto in € _____ (in lettere _____).

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati;
- che i prezzi offerti si intendono al netto di IVA e comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere e spesa connessi con l'esecuzione del contratto.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

N.B. In caso di associazione temporanea, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

PROCEDURA _____ - CIG _____

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 4 - POLIZZA INFORTUNI
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA**

Marca
da bollo

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale
 formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati:

CALCOLO DEL PREMIO	CATEGORIA	PARAMETRO	PREMIO LORDO PRO CAPITE
	A) Amministratori	18	_____ €
	B) Dipendenti in missione	3.500 Km	_____ €
	C) Targhe	16	_____ €
	D) Partecipanti a corsi di attività ricreative, sportive e culturali	0	_____ €
	E) Utenti di servizi di interesse sociale, attivati dall'amministrazione	0	_____ €
	F) Soggetti incaricati in servizi di pubblica utilità, socio assistenziale e scolastici	22	_____ €
	G) Volontari protezione civile	31	_____ €

Descrizione	Prezzo	Prezzo in lettere
Premio LORDO annuo OFFERTO	€._____	Euro _____

DICHIARA:

- Di indicare, quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene al servizio in oggetto, l'importo di € (in lettere).
- Di determinare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.LGS 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, i propri costi della manodopera relativi al servizio in oggetto in € (in lettere).

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati;

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

Data

N.B. In caso di associazione temporanea, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione.

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 8 - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
CORPI VEICOLI TERRESTRI
LIBRO MATRICOLA**
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto¹
nato a , il
residente a , via
Codice Fiscale , nella sua qualità di
della Ditta (Ragione Sociale)
Partita IVA , C.F.
Sede Legale
formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati:

CALCOLO DEL PREMIO	DESCRIZIONE	TASSO LORDO
	Garanzia Incendio	_____ %
	Garanzia Furto	_____ %
	Garanzia Kasko	_____ %

Descrizione	Prezzo	Prezzo in lettere
Premio LORDO annuo OFFERTO	€._____	Euro _____

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

DICHIARA:

- Di indicare, quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene al servizio in oggetto, l'importo di € _____ (in lettere _____).
- Di determinare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.LGS 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, i propri costi della manodopera relativi al servizio in oggetto in € _____ (in lettere _____).

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:
 di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati;

N.B. In caso di associazione temporanea, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione.

Data

Timbro e firma dell'offerente

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 6 - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA**

Marca
da bollo

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale
 formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati:

CALCOLO DEL PREMIO	DESCRIZIONE	TASSO LORDO
PREMIO FLAT NON SOGGETTO A REGOLAZIONE ANNUA		

Descrizione	Prezzo	Prezzo in lettere
Premio ANNUO LORDO	€._____	Euro _____

DICHIARA che il prezzo offerto è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, come di seguito quantificati:

Importi non soggetti a ribasso	Importo complessivo	Incidenza percentuale
Oneri della sicurezza aziendali ANNUI	€._____	_____ %

DICHIARA:

- Di indicare, quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene al servizio in oggetto, l'importo di € (in lettere).
- Di determinare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.LGS 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, i propri costi della manodopera relativi al servizio in oggetto in € (in lettere).

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati;
- che i prezzi offerti si intendono al netto di IVA e comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere e spesa connessi con l'esecuzione del contratto.

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

N.B. In caso di associazione temporanea, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 5 - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
VERSO DIPENDENTI**
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA

Marca
da bollo

Il sottoscritto¹
nato a , il
residente a , via
Codice Fiscale , nella sua qualità di
della Ditta (Ragione Sociale)
Partita IVA , C.F.
Sede Legale
formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati:

CALCOLO DEL PREMIO	DESCRIZIONE	TASSO LORDO
	Tasso annuo lordo sulle retribuzioni preventivate € 870.000,00	_____ %

Descrizione	Prezzo	Prezzo in lettere
Premio ANNUO LORDO	€. _____	Euro _____

DICHIARA che il prezzo offerto è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, come di seguito quantificati:

Importi non soggetti a ribasso	Importo complessivo	Incidenza percentuale
Oneri della sicurezza aziendali ANNUI	€. _____	_____ %

DICHIARA:

- Di indicare, quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene al servizio in oggetto, l'importo di € (in lettere).
- Di determinare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.LGS 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, i propri costi della manodopera relativi al servizio in oggetto in € (in lettere).

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati;

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

- che i prezzi offerti si intendono al netto di IVA e comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere e spesa connessi con l'esecuzione del contratto.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

N.B. In caso di associazione temporanea, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 7 - POLIZZA TUTELA LEGALE
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA**

Marca
da bollo

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale
 formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati:

CALCOLO DEL PREMIO	DESCRIZIONE	TASSO LORDO
	Retribuzioni annue lorde € 870.000,00	‰

Descrizione	Prezzo	Prezzo in lettere
Premio ANNUO LORDO	€. _____	Euro _____

DICHIARA che il prezzo offerto è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, come di seguito quantificati:

Importi non soggetti a ribasso	Importo complessivo	Incidenza percentuale
Oneri della sicurezza aziendali ANNUI	€. _____	_____ %

DICHIARA:

- Di indicare, quali oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene al servizio in oggetto, l'importo di € _____ (in lettere _____).
- Di determinare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.LGS 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, i propri costi della manodopera relativi al servizio in oggetto in € _____ (in lettere _____).

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati;
- che i prezzi offerti si intendono al netto di IVA e comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere e spesa connessi con l'esecuzione del contratto.

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

N.B. In caso di associazione temporanea, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti o coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
MODULO D'OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale

Formula la seguente offerta tecnica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, barare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti:

Riferimento Capitolato	VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	OFFERTA
Art. 7 - recesso in caso di sinistro	Aumento termini di preavviso a 120 giorni	5	<input type="checkbox"/>
	Riduzione franchigia minima per ogni sinistro ad € 250,00.=	5	<input type="checkbox"/>
Art. 27 (danni da furto);	Riduzione franchigia minima per ogni sinistro ad € 150,00.=	8	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento franchigia	16,5	<input type="checkbox"/>
	Riduzione franchigia temporale a 2 giorni	8	<input type="checkbox"/>
Art. 33 – Maggiori costi	Azzeramento franchigia temporale	16,5	<input type="checkbox"/>
Art. 34.a – Atti di terrorismo o di sabotaggio	Riduzione franchigia minima per ogni sinistro ad € 1.000,00.=	8	<input type="checkbox"/>
	Riduzione Franchigia minima per ogni sinistro ad € 250,00	10	<input type="checkbox"/>
Art. 34.d – Franchigia	Azzeramento Franchigia minima	16	<input type="checkbox"/>
Art. 34.h – Terremoto	Riduzione franchigia minima per ogni sinistro ad € 500,00.=	8	<input type="checkbox"/>
Art. 38 Onorari periti	Aumento limite indennizzo a € 50.000,00	10	<input type="checkbox"/>

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

MODALITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il seguente criterio:

- Punteggio massimo attribuito 100 punti così suddiviso:
 - ✓ PREZZO: punteggio massimo: 20 punti
 - ✓ QUALITA': punteggio massimo: 80 punti
- **PREZZO**: il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta economicamente più bassa. Per le altre concorrenti il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{O_B \times P_A}{O_C}$$

dove:

O_B = offerta più bassa

P_A = punteggio massimo attribuibile

O_C = offerta a confronto

- **QUALITA'**: verranno attribuiti i punteggi qualità riportati nel seguente schema da compilare in sede di offerta: resta convenuto che eventuali ulteriori modifiche a parti del capitolato non menzionate invalideranno l'offerta ricevuta. Le varianti ammesse in sede di offerta sono solo ed esclusivamente quelle riportate nella colonna "Varianti tecniche migliorative". Eventuali altre varianti non contenute nella suddetta tabella non saranno prese in considerazione e inficeranno la validità dell'offerta limitatamente al lotto in questione.

Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari ed in aumento all'importo posto a base di gara.

L'Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, nonché, di richiedere all'offerente, conformemente alla normativa vigente, le necessarie giustificazioni. Verificati i relativi contenuti, qualora non le ritenesse valide, procederà all'esclusione del concorrente. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente".

(barrare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero punti))

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 3 - POLIZZA FURTO
MODULO D'OFFERTA TECNICA**

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale

Formula la seguente offerta tecnica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, barrare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti:

Riferimento Capitolato	VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	OFFERTA
Art. 7 - recesso in caso di sinistro	Aumento termini di preavviso a 120 giorni	10	<input type="checkbox"/>
Art. 25.5 – Atti vandalici	Aumento limite di indennizzo per sinistro ad € 12.000,00.=	10	<input type="checkbox"/>
Art. 27 – franchigia fissa per sinistro (salvo quanto diversamente indicato).	Riduzione franchigia fissa per sinistro ad € 250,00	15	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento franchigia fissa per sinistro	30	<input type="checkbox"/>
Art. 29 – veicoli in ricovero	Azzeramento franchigia minima per sinistro, fermo restando lo scoperto di polizza	15	<input type="checkbox"/>
Art. 30 – furto con destrezza	Azzeramento franchigia minima per sinistro, fermo restando lo scoperto di polizza	15	<input type="checkbox"/>

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

MODALITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il seguente criterio:

- Punteggio massimo attribuito 100 punti così suddiviso:
 - ✓ PREZZO: punteggio massimo: 20 punti
 - ✓ QUALITA': punteggio massimo: 80 punti
- **PREZZO**: il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta economicamente più bassa. Per le altre concorrenti il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{O_B \times P_A}{O_C}$$

dove:

O_B = offerta più bassa

P_A = punteggio massimo attribuibile

O_C = offerta a confronto

- **QUALITA'**: verranno attribuiti i punteggi qualità riportati nel seguente schema da compilare in sede di offerta: resta convenuto che eventuali ulteriori modifiche a parti del capitolato non menzionate invalideranno l'offerta ricevuta. Le varianti ammesse in sede di offerta sono solo ed esclusivamente quelle riportate nella colonna "Varianti tecniche migliorative". Eventuali altre varianti non contenute nella suddetta tabella non saranno prese in considerazione e inficeranno la validità dell'offerta limitatamente al lotto in questione.

Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari ed in aumento all'importo posto a base di gara.

L'Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, nonché, di richiedere all'offerente, conformemente alla normativa vigente, le necessarie giustificazioni. Verificati i relativi contenuti, qualora non le ritenesse valide, procederà all'esclusione del concorrente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente".

(barrare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti):

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 1 - POLIZZA INCENDIO e RISCHI ACCESSORI
MODULO D'OFFERTA TECNICA**

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale

Formula la seguente offerta tecnica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, barare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti:

Riferimento Capitolato	VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	OFFERTA
Art. 7 - recesso in caso di sinistro	Aumento termini di preavviso a 120 giorni	2	<input type="checkbox"/>
Art. 28 – garanzie complementari 28.1 (acqua condotta).	Aumento Limite indennizzo pari a € 200.000,00	3	<input type="checkbox"/>
	Aumento Limite indennizzo pari a € 300.000,00	10	<input type="checkbox"/>
Art. 28 – garanzie complementari 28.2 (acqua piovana);	Aumento limite indennizzo pari a € 100.000,00	3	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite indennizzo pari a € 150.000,00	8	<input type="checkbox"/>
Art. 28 – garanzie complementari 28.14 (dispersione liquidi);	Riduzione franchigia per ogni sinistro ad € 250,00.=	5	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento della franchigia	10	<input type="checkbox"/>
Art. 28 – garanzie complementari 28.21 (furto di fissi e infissi);	Aumento limite risarcimento a € 15.000,00	5	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite risarcimento a € 20.000,00	10	<input type="checkbox"/>

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

Art. 28 – garanzie complementari 28.19 (fenomeno elettrico)	Riduzione franchigia per ogni sinistro ad € 250,00.=	4	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento della franchigia	10	<input type="checkbox"/>
Art. 28 – garanzie complementari 28.24 (inondazioni, alluvioni e allagamenti)	Riduzione franchigia minima per ogni sinistro € 5.000,00, fatto salvo lo scoperto del 10%	6	<input type="checkbox"/>
	Riduzione franchigia minima per ogni sinistro ridotta ad € 2.500,00, fatto salvo lo scoperto del 10%	10	<input type="checkbox"/>
Art. 28 – garanzie complementari 28.47 (spese ricerca guasti);	Riduzione franchigia minima per ogni sinistro ad € 250,00.=	5	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento della franchigia	10	<input type="checkbox"/>
Art. 28 – garanzie complementari 28.34 (onorario periti)	Riduzione franchigia minima per ogni sinistro a € 500,00	6	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento della Franchigia	10	<input type="checkbox"/>

MODALITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il seguente criterio:

- Punteggio massimo attribuito 100 punti così suddiviso:
 - ✓ PREZZO: punteggio massimo: 20 punti
 - ✓ QUALITA': punteggio massimo: 80 punti
- **PREZZO:** il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta economicamente più bassa. Per le altre concorrenti il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{O_B \times P_A}{O_C}$$

dove:

O_B = offerta più bassa

P_A = punteggio massimo attribuibile

O_C = offerta a confronto

- **QUALITA':** verranno attribuiti i punteggi qualità riportati nel seguente schema da compilare in sede di offerta: resta convenuto che eventuali ulteriori modifiche a parti del capitolo non menzionate invalideranno l'offerta ricevuta. Le varianti ammesse in sede di offerta sono solo ed esclusivamente quelle riportate nella colonna "Varianti tecniche migliorative". Eventuali altre varianti non contenute nella suddetta tabella non saranno prese in considerazione e inficeranno la validità dell'offerta limitatamente al lotto in questione.

Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari ed in aumento all'importo posto a base di gara.

L'Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, nonché, di richiedere all'offerente, conformemente alla normativa vigente, le necessarie giustificazioni. Verificati i relativi contenuti, qualora non le ritenesse valide, procederà all'esclusione del concorrente. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente".

(barrare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolo, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 4 - POLIZZA INFORTUNI**

MODULO D'OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale

Formula la seguente offerta tecnica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, barrare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti:

Riferimento Capitolato	VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	OFFERTA
Art. 7 - recesso in caso di sinistro	Aumento termini di preavviso a 120 giorni	10	<input type="checkbox"/>
Allegato A – Categorie e somme assicurate	Aumento valori capitali assicurati Morte – Invalidità Permanente del 5 %	15	<input type="checkbox"/>
	Aumento valori capitali assicurati Morte – Invalidità Permanente del 10 %	30	<input type="checkbox"/>
Art. 44 - Rapina, tentata rapina e sequestro di persona	Aumento limite di indennizzo ad € 100.000,00.=	6	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 150.000,00.=	8	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 200.000,00.=	10	<input type="checkbox"/>
Art. 47 - Danni estetici	Aumento limite di indennizzo ad € 3.000,00.=	8	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 4.000,00.=	16	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 5.000,00.=	20	<input type="checkbox"/>
Art. 49 – Spese di rimpatrio	Aumento limite di indennizzo ad € 4.000,00.=	3	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 5.000,00.=	6	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 6.000,00.=	10	<input type="checkbox"/>

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

MODALITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il seguente criterio:

- Punteggio massimo attribuito 100 punti così suddiviso:
 - ✓ PREZZO: punteggio massimo: 20 punti
 - ✓ QUALITA': punteggio massimo: 80 punti
- **PREZZO:** il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta economicamente più bassa. Per le altre concorrenti il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{O_B \times P_A}{O_C}$$

dove:

O_B = offerta più bassa

P_A = punteggio massimo attribuibile

O_C = offerta a confronto

- **QUALITA':** verranno attribuiti i punteggi qualità riportati nel seguente schema da compilare in sede di offerta: resta convenuto che eventuali ulteriori modifiche a parti del capitolato non menzionate invalideranno l'offerta ricevuta. Le varianti ammesse in sede di offerta sono solo ed esclusivamente quelle riportate nella colonna "Varianti tecniche migliorative". Eventuali altre varianti non contenute nella suddetta tabella non saranno prese in considerazione e inficeranno la validità dell'offerta limitatamente al lotto in questione.

Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari ed in aumento all'importo posto a base di gara.

L'Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, nonché, di richiedere all'offerente, conformemente alla normativa vigente, le necessarie giustificazioni. Verificati i relativi contenuti, qualora non le ritenesse valide, procederà all'esclusione del concorrente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente".

(barrare la casella prescelta):

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

Data

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 8 - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI / CORPI VEICOLI TERRESTRI
LIBRO MATRICOLA
MODULO D'OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale

Formula la seguente offerta tecnica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, barrare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti:

Riferimento Capitolato	VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	OFFERTA
Art. 32 - Incendio, eventi sociopolitici ed atmosferici	Azzeramento franchigia eventi sociopolitici ed atmosferici	20	<input type="checkbox"/>
Art. 41.r – Soccorso stradale	Aumento limite di indennizzo ad € 1.500,00	10	<input type="checkbox"/>
Art. 41.j – autovettura in sostituzione	Aumento limite di indennizzo ad € 200,00 al giorno, fermo il limite massimo di 3 giorni	15	<input type="checkbox"/>
Art. 41 – Garanzie aggiuntive 41.b - Ricorso terzi da incendio	Aumento limite di indennizzo ad € 1.000.000,00.=	10	<input type="checkbox"/>
Art. 41 – Garanzie aggiuntive 41.g - Rottura cristalli	Aumento limite di indennizzo ad € 2.000,00.=	15	<input type="checkbox"/>
Art. 41 – Garanzie aggiuntive 41.c – Danni da imbrattamento	Aumento limite di indennizzo ad € 2.000,00.=	10	<input type="checkbox"/>

MODALITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il seguente criterio:

- Punteggio massimo attribuito 100 punti così suddiviso:
 - ✓ PREZZO: punteggio massimo: 20 punti
 - ✓ QUALITA': punteggio massimo: 80 punti
- **PREZZO:** il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta economicamente più bassa. Per le altre concorrenti il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{O_B \times P_A}{O_C}$$

dove:

O_B = offerta più bassa

P_A = punteggio massimo attribuibile

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

Oc = offerta a confronto

- **QUALITA'**: verranno attribuiti i punteggi qualità riportati nel seguente schema da compilare in sede di offerta: resta convenuto che eventuali ulteriori modifiche a parti del capitolato non menzionate invalideranno l'offerta ricevuta. Le varianti ammesse in sede di offerta sono solo ed esclusivamente quelle riportate nella colonna "Varianti tecniche migliorative". Eventuali altre varianti non contenute nella suddetta tabella non saranno prese in considerazione e inficeranno la validità dell'offerta limitatamente al lotto in questione.

Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari ed in aumento all'importo posto a base di gara. L'Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, nonché, di richiedere all'offerente, conformemente alla normativa vigente, le necessarie giustificazioni. Verificati i relativi contenuti, qualora non le ritenesse valide, procederà all'esclusione del concorrente. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente".

(barrare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti):

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 6 - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MODULO D'OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale

Formula la seguente offerta tecnica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, barare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti:

Riferimento Capitolato	VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	OFFERTA
Art. 7 - recesso in caso di sinistro	Aumento termini di preavviso a 120 giorni	10	<input type="checkbox"/>
Art. 27 - franchigia per ogni sinistro	Riduzione franchigia ad € 1.000,00.=	10	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento franchigia per ogni sinistro	24	<input type="checkbox"/>
Allegato A – Massimali: limite per sinistro	Aumento massimale ad € 3.000.000,00.=	12	<input type="checkbox"/>
	Aumento massimale ad € 3.500.000,00.=	23	<input type="checkbox"/>
Allegato A – Massimali: limite annuo in caso di corresponsabilità e in aggregato annuo	Aumento massimale ad € 5.500.000,00.=	12	<input type="checkbox"/>
	Aumento massimale ad € 6.000.000,00.=	23	<input type="checkbox"/>

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

MODALITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il seguente criterio:

- Punteggio massimo attribuito 100 punti così suddiviso:
 - ✓ PREZZO: punteggio massimo: 20 punti
 - ✓ QUALITA': punteggio massimo: 80 punti
- **PREZZO:** il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta economicamente più bassa. Per le altre concorrenti il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{O_B \times P_A}{O_C}$$

dove:

O_B = offerta più bassa

P_A = punteggio massimo attribuibile

O_C = offerta a confronto

- **QUALITA'**: verranno attribuiti i punteggi qualità riportati nel seguente schema da compilare in sede di offerta: resta convenuto che eventuali ulteriori modifiche a parti del capitolato non menzionate invalideranno l'offerta ricevuta. Le varianti ammesse in sede di offerta sono solo ed esclusivamente quelle riportate nella colonna "Varianti tecniche migliorative". Eventuali altre varianti non contenute nella suddetta tabella non saranno prese in considerazione e inficeranno la validità dell'offerta limitatamente al lotto in questione.

Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari ed in aumento all'importo posto a base di gara. L'Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, nonché, di richiedere all'offerente, conformemente alla normativa vigente, le necessarie giustificazioni. Verificati i relativi contenuti, qualora non le ritenesse valide, procederà all'esclusione del concorrente. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente".

(barrare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti):

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 5 - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI
MODULO D'OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale

Formula la seguente offerta tecnica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, barare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolo, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti:

Riferimento Capitolato	VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	OFFERTA
Art. 1.7 - recesso in caso di sinistro	Aumento termini di preavviso a 120 giorni	2	<input type="checkbox"/>
Art. 3.6 Garanzie aggiuntive – Condutture ed impianti sotterranei	Aumento limite di indennizzo ad € 600.000,00.=	2	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 700.000,00.=	3	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 800.000,00.=	4	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.000.000,00 .=	6	<input type="checkbox"/>
Art. 3.6 Garanzie aggiuntive – Condutture ed impianti sotterranei	Riduzione dello scoperto per sinistro al 5%	2	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento dello scoperto	5	<input type="checkbox"/>
Art. 3.3 Garanzie aggiuntive – Cedimento o franamento	Aumento limite di indennizzo ad € 700.000,00.=	2	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 800.000,00.=	2,5	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 900.000,00.=	3	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.000.000,00.=	5	<input type="checkbox"/>
Art. 3.3 Garanzie aggiuntive Cedimento o franamento	Riduzione scoperto per sinistro al 5%	2	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento scoperto	5	<input type="checkbox"/>
Art. 3.18 Garanzie aggiuntive – Interruzione o sospensione di attività di terzi	Aumento limite di indennizzo ad € 550.000,00.=	2	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 600.000,00.=	3	<input type="checkbox"/>

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

	Aumento limite di indennizzo ad € 650.000,00.=	4	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.000.000,00.=	5	<input type="checkbox"/>
Art. 3.18 Garanzie aggiuntive – Interruzione o sospensione di attività di terzi	Riduzione franchigia per sinistro ad € 1.000,00	2	<input type="checkbox"/>
	Riduzione franchigia minima per sinistro ad € 500,00	5	<input type="checkbox"/>
Art. 3.7 Garanzie aggiuntive – Danni a cose di terzi	Aumento limite di indennizzo ad € 400.000,00.=	2	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 500.000,00.=	2,5	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 600.000,00.=	3	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 700.000,00.=	5	<input type="checkbox"/>
Art. 3.13 Garanzie aggiuntive – Danni da incendio	Aumento limite di indennizzo ad € 900.000,00.=	2	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.000.000,00	2,5	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.200.000,00	3	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.500.000,00	5	<input type="checkbox"/>
Art. 2.2 Garanzie aggiuntive – Franchigia RCT per sinistro, salvo quanto diversamente indicato	Riduzione franchigia per sinistro ad € 250,00	10	<input type="checkbox"/>
	Riduzione franchigia per sinistro ad € 100,00	15	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento franchigia per sinistro	20	<input type="checkbox"/>
Art. 3.16 Garanzie aggiuntive – Inquinamento accidentale	Aumento limite di indennizzo ad € 800.000,00.=	2	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 900.000,00	3	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.000.000,00	4	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite di indennizzo ad € 1.500.000,00	6	<input type="checkbox"/>
Art. 3.16 Garanzie aggiuntive – Inquinamento accidentale	Riduzione dello scoperto al 5 %	2	<input type="checkbox"/>
	Azzeramento dello scoperto	6	<input type="checkbox"/>
Art 1.25 – massimali RCO	Aumento sotto limite per persona ad € 3.000.000,00	3	<input type="checkbox"/>
	Aumento sotto limite per persona ad € 3.500.000,00	5	<input type="checkbox"/>

MODALITA' AGGIUDICAZIONE LOTTO

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il seguente criterio:

- Punteggio massimo attribuito 100 punti così suddiviso:
 - ✓ PREZZO: punteggio massimo: 20 punti
 - ✓ QUALITA': punteggio massimo: 80 punti
- **PREZZO:** il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta economicamente più bassa. Per le altre concorrenti il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula:

$$\frac{O_B \times P_A}{O_C}$$

dove:

O_B = offerta più bassa

P_A = punteggio massimo attribuibile

O_C = offerta a confronto

- **QUALITA':** verranno attribuiti i punteggi qualità riportati nel seguente schema da compilare in sede di offerta: resta convenuto che eventuali ulteriori modifiche a parti del capitolato non menzionate invalideranno l'offerta ricevuta. Le varianti ammesse in sede di offerta sono solo ed esclusivamente quelle riportate nella colonna "Varianti tecniche migliorative". Eventuali altre varianti non contenute nella suddetta tabella non saranno prese in considerazione e inficeranno la validità dell'offerta limitatamente al lotto in questione.

Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari ed in aumento all'importo posto a base di gara.

L'Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, nonché, di richiedere all'offerente, conformemente alla normativa vigente, le necessarie giustificazioni. Verificati i relativi contenuti, qualora non le ritenesse valide, procederà all'esclusione del concorrente. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente".

(barrare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti):

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

Data

**AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 7 - POLIZZA TUTELA LEGALE
MODULO D'OFFERTA TECNICA**

Il sottoscritto¹
 nato a , il
 residente a , via
 Codice Fiscale , nella sua qualità di
 della Ditta (Ragione Sociale)
 Partita IVA , C.F.
 Sede Legale

Formula la seguente offerta tecnica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, barare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti:

Riferimento Capitolato	VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	OFFERTA
Art. 7 - recesso in caso di sinistro	Aumento termini di preavviso a 120 giorni	4	<input type="checkbox"/>
Art. 29 – Estensione controversie di lavoro	Operatività art. 29	10	<input type="checkbox"/>
Art. 30 – Estensione impugnazione atti avanti al TAR	Operatività art. 30	20	<input type="checkbox"/>
Art. 31 – Insorgenza del sinistro	Garanzia Postuma aumentata a 6 (sei) anni	4	<input type="checkbox"/>
	Garanzia Postuma aumentata a 7 (sette) anni	7	<input type="checkbox"/>
	Garanzia Postuma aumentata a 10 (dieci) anni	11	<input type="checkbox"/>
Art. 32 – Retroattività	Operatività art. 32 nei termini ivi riportati	7	<input type="checkbox"/>
	Operatività art. 32 con retroattività aumentata a 3 (tre) anni	9	<input type="checkbox"/>
	Operatività art. 32 con retroattività aumentata a 5 (cinque) anni	11	<input type="checkbox"/>
	Operatività art. 32 con retroattività aumentata a 10 (dieci) anni	13	<input type="checkbox"/>
Allegato A – massimali	Aumento massimali per sinistro ad € 70.000,00	4	<input type="checkbox"/>

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

Allegato A – massimali	Aumento massimali per sinistro ad € 80.000,00	7	<input type="checkbox"/>
	Aumento massimali per sinistro ad € 100.000,00	11	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite annuo ad € 250.000,00	4	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite annuo ad € 300.000,00	7	<input type="checkbox"/>
	Aumento limite annuo ad € 350.000,00	11	<input type="checkbox"/>

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara:

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati.

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(ARTT. 46 e 47 DPR. 445/2000 e s.m.i)

Oggetto: Istanza per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di coperture assicurative del Comune di Cislago

Il sottoscritto:
nato il: a:
in qualità di:
dell'impresa:
con sede in:
con codice fiscale n.: con partita IVA n.:
codice di attività:

PARTECIPANTE alla procedura indicata in oggetto come:

Impresa singola, -----
ovvero

Capogruppo: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; -----
ovvero

Mandante: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; -----
ovvero

in Coassicurazione in qualità di delegataria; -----

in Coassicurazione in qualità di delegante. -----

(Barrare con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l'opzione che interessa)

PER I SEGUENTI LOTTI

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito all'art. 76 del DPR 445/00 e s.m.i e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, attesta il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto in oggetto.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- 1) Di essere iscritto alla camera di Commercio di _____, per attività di _____ ed attesta i seguenti dati: numero di iscrizione _____ data di iscrizione _____ durata dell'impresa/data termine _____ forma giuridica _____;
- 2) Di essere in possesso di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni rilasciato da ISVAP (oggi IVASS) nei rami oggetto del presente appalto (indicare estremi autorizzazione);
- 3) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
- 4) avendone piena disponibilità, di **aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara** e segnatamente: del Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati del/i Capitolato/i Tecnico/i - per il/i lotto/i per il/i quale/i si partecipa - documenti che non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento - **compresi i parametri di cui all'ALLEGATO (indicare n. _____ Allegato del relativo lotto/i)** - che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, **fatte salve le varianti presentate in sede di offerta**, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio, secondo le prescrizioni medesime;
- 5) di riconoscere il Broker, incaricato dall'Ente quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazioni;
- 6) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.
- 7) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi e degli oneri relativi al costo del personale e alle disposizioni in materia di sicurezza aziendale;
- 8) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l'offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- 9) **ESCLUSIVAMENTE** nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito)¹ che, in caso di aggiudicazione, **sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza** o funzioni di capogruppo alla stessa oppure all'Impresa.....

¹ nel caso di R.T.I. (da costituirsi o già costituiti) la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese costituenti o costituite;

², e che si conformerà alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016; -----

ovvero

(ESCLUSIVAMENTE nel caso di R.T.I. già costituito)

di allegare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria per scrittura privata autenticata; -----

(Barrare con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa)

ed inoltre per entrambi i predetti casi **specificare le quote percentuali** di partecipazione al rischio di ogni singola impresa raggruppata quote che comunque chiudono il 100% del riparto del rischio ³:

Nome impresa	Quota di partecipazione al rischio
.....% (cifre e lettere)
.....% (cifre e lettere)
.....% (cifre e lettere)

10) (ESCLUSIVAMENTE nel caso di partecipazione nella forma della Coassicurazione)

di individuare quale delegataria l'impresa ⁴
e quali imprese deleganti
.....
.....

indica le rispettive quote partecipazione al rischio che saranno eseguite dalle singole imprese coassicuratrici ⁵:

Nome impresa	Quota di partecipazione al rischio
.....% (cifre e lettere)
.....% (cifre e lettere)
.....% (cifre e lettere)

- l'impegno a conformarsi al disposto dell'avviso di gara e del/i Capitolato/i Tecnico/i per il/i Lotto/i cui si partecipa, per tale modalità partecipativa.

² indicare nominativo dell'Impresa individuata come Mandataria

³ cfr. l'avviso di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione;

⁴ indicare il nominativo della impresa individuata quale delegataria e delle imprese deleganti

⁵ nell'ipotesi di coassicurazione l'impresa Delegataria e le deleganti dovranno dichiarare le rispettive quote di partecipazione al rischio, cfr. l'avviso di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione

11) **ESCLUSIVAMENTE per poter ridurre del 50% le cauzioni provvisoria e definitiva**)
di essere in possesso di idonea **certificazione di sistema di qualità aziendale** (in corso di validità) conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; -----

ovvero

di allegare la certificazione sopra citata in copia conforme all'originale -----
(Barrare con una X esclusivamente sulla situazione che si intende dichiarare)

12) I seguenti **organi di amministrazione**, così composti (indicare nominativi ed esatte generalità nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo, dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza) – indicare anche Procuratori e/o institori (eventuali): Direttori tecnici (eventuali):

nome cognome	Generalità	Funzione/poteri

13) che la persona abilitata a impegnare e a quietanzare in nome e per conto della società è:

-----;

14) **di aver preso atto dei contenuti dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi**, di averli compresi e di aver verificato che il sottoscritto non ricade in una o più delle condizioni motivo di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dalla normativa, di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso, con riferimento a se stesso e all'impresa che rappresenta, in nessuna causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti previste dall'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e smi nonché in altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

15) di essere in possesso del codice PASS OE: -----;

16) **è / non è stata pronunciata** nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 del c.p.)(art. 80 co 1 D.lgs n. 50/2016 e smi):

.....
.....

17) che sussistono /non sussistono soggetti cessati dalla carica di rappresentante legale o di amministratore dotato di poteri di rappresentanza della Società o di direttore tecnico, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (in caso affermativo, indicare le generalità complete dei soggetti cessati):

nome cognome	Generalità (nato a..... il.....)	funzione/poteri e data di cessazione

18) In caso sussistano soggetti cessati:

- che anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando non sussistono motivi di esclusione alla procedura di affidamento in oggetto;

19) Di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata in relazione al servizio da effettuare;

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA

20) Di essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria da comprovarsi mediante idonee referenze da parte di almeno due istituti bancari;

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

21) Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente bando, una raccolta premi nel settore totale "**rami danni**" complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000,00 per la partecipazione ai lotti **I, II, III, IV, V, VI, VIII**

22) Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente bando, una raccolta premi nel settore totale "**Tutela Legale**" complessivamente non inferiore ad Euro 15.000.000,00 per la partecipazione ai lotti **VII**

22) Di mantenere valida e vincolante l'offerta per giorni 180 consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

23) Di obbligarsi ad attuare, in favore dei lavoratori dipendenti e dei soci (solo in caso di cooperativa), condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali ed aziendali ed a rispettare tutte le norme di legge in vigore con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, e di essere in regola con il versamento di tutti i contributi;

24) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento contributivi, previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati:

- C.C.N.L. applicato: specificare _____
Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5 - da 6 a 15 - da 16 a 50 - da 51 a 100 - oltre 100
- È assicurata all'INAIL sede di _____ con Codice Ditta n. _____ Posizioni Assicurative Territoriali n. _____ e risulta regolare al versamento dei premi al _____;
- È iscritta all'INPS sede di _____ con PC/Matricola n. _____ e risulta regolare con il al versamento dei contributi al _____;

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

25) di non trovarsi con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del C.C.;

oppure:

Di essere in una situazione di controllo o di collegamento, ex art. 2359 C.C., con altre ditte concorrenti, ma di aver formulato autonomamente l'offerta. In tale secondo caso, occorre indicare le imprese con cui sussiste la predetta situazione, e presentare documenti utili a dimostrare che la medesima situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

26) di impegnarsi ad iniziare il servizio di cui alla presente gara dal 31 dicembre 2017, anche in pendenza della stipula del contratto;

27) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della Legge 12.03.1999 n. 68, e in particolare:

(barrare la casella che interessa)

- che l'impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999;
- che l'impresa è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 e di essere in regola con i relativi adempimenti;

(barrare uno dei due):

- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001;
- di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

28) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei nostri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (c.d. pantoufage – revolving doors);

29) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione;

30) di non aver avuto precedenti contestazioni per la qualità del servizio offerto da parte di competenti organismi pubblici.

COMUNICA:

- che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, il Concorrente elegge domicilio in _____ Via _____ CAP _____, tel. _____, ed autorizza l'inoltro delle comunicazioni al seguente numero di fax _____;

Eventuale: indirizzo di Posta Elettronica Certificata

e, a tal fine indica che il referente della Società ai fini della presente gara è il sig.....
..... n. di telefono

Luogo _____ Data, _____

FIRMA

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore.

N.B.:

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs n. 50/2016 e delle eventuali condanne subite (fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del C.P. e dell'art. 445, comma 2, del C.P.P.) deve essere resa:

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Vedi modello B) allegato da compilare.

“ALLEGATO B”

Oggetto: Istanza per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di coperture assicurative del Comune di Cislago

Il sottoscritto

nato a _____ il _____ residente nel comune di _____

Prov. _____ Via _____ n. _____

nella sua qualità di _____

della ditta _____ con sede a _____

in via _____ n. _____ C.F./P.I. _____

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e/o incompleta, così come stabilito all'art. 76 del DPR 445/00 e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00

ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi:

- che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
- che (barrare l'opzione scelta):

non è stato condannato, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2017 n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 del c.p.):

.....
.....
.....

La dichiarazione riporta tutte le condanne subite, senza limiti temporali.

Specificare se l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione è venuta meno a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione (art. 178 del codice penale) oppure per estinzione del reato (art. 445, comma 2, del codice di procedura penale)

.....
.....
.....

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data.....

Firma
(firma per esteso)

.....

*** Il presente documento deve essere firmato digitalmente dal sottoscrittore.*



**GARA POLIZZE COMUNE DI CISLAGO
IMPORTI A BASE D'ASTA**



Lotto	Ramo	Scadenza	Premio Annuo Lordo a Base d'Asta	Premio Lordo per il periodo (30.06.2021-31.12.2022) (30.09.2021-31.12.2022)	Valore economico dell'appalto (comprensivo proroga semestrale)	Cauzione 2 %
1	Incendio	30/09/2021	18.000,00 €	22.500,00 €	31.500,00 €	450,00 €
2	Elettronica	30/06/2021	1.500,00 €	2.250,00 €	3.000,00 €	45,00 €
3	Furto	30/09/2021	3.000,00 €	3.750,00 €	5.250,00 €	75,00 €
4	Infortuni	30/06/2021	4.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	120,00 €
5	RCTO	30/09/2021	22.000,00 €	27.500,00 €	38.500,00 €	550,00 €
6	RC Patrimoniale	30/06/2021	5.000,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	150,00 €
7	Tutela Legale	30/09/2021	4.500,00 €	5.625,00 €	7.875,00 €	112,50 €
8	Libro Matricola	30/09/2021	12.500,00 €	15.625,00 €	21.875,00 €	312,50 €
SUBTOTALE			70.500,00 €	90.750,00 €	126.000,00 €	



**RIEPILOGO POLIZZA LIBRO MATRICOLA
COMUNE DI CISLAGO**

GBSAPRI
BROKER DI ASSICURAZIONI

Marca - Modello - Allestimento	Targa	Tipologia	Valore	Garanzie I/F	Garanzie integrative ev. soc. politici ev. atmosferici	Multirischi (kasko)	Tutela Legale	Cristalli
BREMACH	CE 064 CM	AUTOCARRO	3.362,00 €	SI/SI	SI	NO	NO	SI
FIAT STILO	CP 936 DM	AUTOVETTURA	1.134,00 €	SI/SI	SI	NO	NO	SI
FIAT PANDA	DP 657 BW	AUTOVETTURA	2.997,00 €	SI/SI	SI	SI	NO	SI
PIAGGIO PORTER	DZ 069 AA	AUTOCARRO	6.318,00 €	SI/SI	SI	SI	NO	SI
FIAT FIORINO	EF 132 BS	AUTOVETTURA	6.966,00 €	SI/SI	SI	SI	NO	SI
MITSUBISHI	EK 900 ZB	AUTOCARRO	14.175,00 €	SI/SI	SI	NO	NO	SI
JAHN DEERE	BC 078F	MACHINA AGRICOLA	6.318,00 €	SI/SI	NO	NO	NO	NO
VLK CARAVELLE	DP 935 NB	AUTOVETTURA	5.265,00 €	SI/SI	SI	NO	NO	SI
DAIHATSU TERIOS II SERIE	YA 189 AD	AUTOVETTURA	10.125,00 €	SI/SI	SI	SI	NO	SI
PIAGGIO	ED 91523	MOTOCARRO	6.075,00 €	SI/SI	SI	SI	NO	SI
/	FS 845 KH	AUTOVETTURA	12.474,00 €	SI/SI	SI	SI	NO	SI
PIAGGIO C. SPA	FK 059 WN	AUTOCARRO	10.000,00 €	SI/SI	SI	SI	NO	SI
/	FM 657 WN	AUTOVETTURA	9.963,00 €	SI/SI	SI	SI	NO	SI
ZMASTER 7000	AL K 157	MACCHINA OPERATRICE	21.350,00 €	SI/SI	SI	SI	NO	SI
PIAGGIO	GD 254 CB	AUTOCARRO	25.000,00 €	SI/SI	SI	NO	NO	SI

COMUNE DI CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1
21040 CISLAGO (VA)
c.f. / p.iva 00308220128

Prot. n. _____

OGGETTO: PROCEDURA APERTA Art. 60 - D.lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 D. Lgs. per l'affidamento delle coperture assicurative del Comune di Cislago, invito a formulare offerta.

Con il presente Bando si intende affidare il servizio delle coperture assicurative del Comune di Cislago.

Con il presente bando si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione dell'offerta, nonché i criteri per l'aggiudicazione del servizio

1. STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Cislago – Area: [REDACTED]

Piazza Enrico Toti, 1
21040 CISLAGO (VA)
c.f. / p.iva 00308220128

Profilo committente: [REDACTED]

Responsabile del procedimento: [REDACTED]

2. OGGETTO VALORE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto che verrà stipulato dal Comune di Cislago, è pari a € 126.000,00 (comprensivo dell'importo dell'eventuale proroga semestrale).

BASI D'ASTA:

L'appalto è frazionato in N° 8 lotti, così individuati:

Lotto	Descrizione	Premio annuo lordo a base d'asta	Premio Biennale lordo (30.06.2021-31.12.2022) (30.09.2021-31.12.2022)	CIG
1	Incendio	18.000,00 €	22.500,00 €	[REDACTED]
2	Elettronica	1.500,00 €	2.250,00 €	[REDACTED]
3	Furto	3.000,00 €	3.750,00 €	[REDACTED]
4	Infortuni	4.000,00 €	6.000,00 €	[REDACTED]
5	RCTO	22.000,00 €	27.500,00 €	[REDACTED]
6	RC patrimoniale	5.000,00 €	7.500,00 €	[REDACTED]
7	Tutela legale	4.500,00 €	5.625,00 €	[REDACTED]
8	Libro matricola	12.500,00 €	15.625,00 €	[REDACTED]
Totale		70.500,00 €	90.750,00 €	

L'offerta può essere presentata per TUTTI i lotti, separatamente, saranno aggiudicati ad un unico offerente massimo N°8 lotti;

Il valore stimato è stato determinato ai sensi dell'art. art. 35 – comma 4, del D.lgs. 50/2016 in ragione della previsione del fabbisogno del Comune di Cislago ed è determinato al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di prestazione di servizio da parte del Comune di Cislago.

L'appalto che sarà affidato alla ditta aggiudicataria della presente procedura ha una durata di:

- Anni 1 (uno) Mesi 6 (sei), decorrenti dalle ore 24 del 30.06.2021 per i lotti: Infortuni cumulativa, Elettronica, RC Patrimoniale;
- Anni 1 (uno) Mesi 3 (tre), decorrenti dal 30.09.2021 per i lotti: Incendio, RCTO, Furto, Tutela legale, Libro Matricola.

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

3. RISCHI DI INTERFERENZA

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) decorrenti dal 30.06.2021 ed anni 1 (uno) e mesi 3 (tre) decorrenti dal 30.09.2021

È escluso il rinnovo tacito.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIONE

E' ammessa la partecipazione dei soggetti individuati all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

E' consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 48 del Dlgs. 50/2016, è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all'art. 1911 del c.c., come prescritto dai Capitolati Tecnici.

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, la Compagnia mandataria e/o delegataria, dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.

E' ammessa la partecipazione per uno o più lotti.

Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione, ovvero, di partecipare in più di un RTI o Coassicurazione, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei RTI e dei Coassicuratori ai/ con i quali l'Impresa partecipa.

In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in concorrenza tra loro) si procederà all'esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di Raggruppamento o Coassicurazione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modifica della composizione del RTI rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 5 lett. m) del D. Lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Sono ammessi a presentare la propria istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- **requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;**
- **requisiti di idoneità professionale;**

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero Registro equipollente;

b) autorizzazione all'esercizio delle Assicurazioni rilasciato dall'ISVAP (oggi IVASS) nei rami oggetto del presente appalto;

c) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;

- **requisiti di carattere speciale**

d) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell'avviso, una raccolta di premi nel settore totale **"rami danni"**, complessivamente non inferiore ad Euro **50.000.000,00. per la partecipazione** ai lotti I, II, III, IV, V, VI, VIII

e) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell'avviso, una raccolta di premi nel settore totale **"Tutela Legale"** complessivamente non inferiore ad Euro **15.000.000,00. per la partecipazione** ai lotti VII

f) Di essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria da comprovarsi mediante idonee referenze da parte di almeno due istituti bancari;

Nell'ipotesi di R.T.I. - costituito o da costituirsi

Il requisito di carattere speciale - di cui alla lett. d) (raccolta premi) - dovrà essere posseduto dalla capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando il possesso dell'intero requisito da parte del raggruppamento nel suo insieme.

Nell'ipotesi di partecipazione in coassicurazione

Il requisito di carattere speciale - di cui alla lett. d) (raccolta premi) - potrà essere dimostrato cumulativamente.

I **restanti** requisiti sopraindicati dovranno essere **posseduti** da **tutte** le Imprese che parteciperanno al Raggruppamento e/o alla coassicurazione.

6. VERIFICHE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario sottoelencati avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/16 e della delibera dell'AVCP n. 111 del 20/12/2012 - e successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016- attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Tutti i

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute

Relativamente al requisito di carattere speciale di cui alla raccolta premi, a titolo esemplificativo dovrà essere prodotta: copia dei bilanci e/o estratti dei bilanci, relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente avviso da cui sia possibile evincere la misura (importo) dei premi realizzati, ovvero, documentazione equipollente idonea a dimostrare il requisito stesso.

Si precisa che in caso di malfunzionamento del sistema che determini l'eccessivo protrarsi della procedura di gara, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario con le modalità tradizionali nel rispetto della normativa vigente.

Attenzione: ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni:

- ❖ sui documenti di gara/ di carattere tecnico potranno essere richieste per il tramite della PIATTAFORMA SINTEL.
- ❖ le richieste di informazioni potranno pervenire fino a 10 giorni lavorativi prima della data di scadenza delle offerte.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta *economicamente più vantaggiosa*, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016

L'aggiudicazione dell'appalto è determinata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in favore dei concorrenti che risulteranno in posizione utile nella graduatoria di merito, in particolare la graduatoria sarà determinata secondo i seguenti criteri:

$$P_{ag} = PT_{ag} + PE_{ag}$$

dove:

P_{ag} punteggio finale di aggiudicazione dell'appalto

PT_{ag} punteggio di valutazione offerta tecnica

PE_{ag} punteggio di valutazione offerta economica

Il punteggio finale massimo attribuito per l'aggiudicazione dell'appalto è pari a **100** punti, così suddivisi:

- punteggio di valutazione offerta tecnica massimo **80** punti
- punteggio di valutazione offerta economica massimo **20** punti

in particolare:

La valutazione tecnica **PT_{ag}** di ciascuna offerta avrà ad oggetto le varianti tecniche migliori offerte rispetto alle caratteristiche minime definite nei capitolati tecnici. **Non saranno accettate offerte con varianti tecniche differenti da quelle INDICATE NEI PROSPETTI DI OFFERTA TECNICA.**

Criteri di valutazione dell'offerta economica

Sulla base delle offerte economiche migliori presentate, l'attribuzione del punteggio sarà effettuata in ragione dei seguenti sub-criteri:

OFFERTE ECONOMICHE MIGLIORATIVE	PUNTEGGIO Max 20 punti
Premio annuo lordo (prezzo)	Punti 20

Al miglior prezzo offerto saranno assegnati **20 punti** ed agli altri un punteggio a scalare mediante la seguente formula:

$$PE_i = PE_{max} \times (P_{min} / P_i)$$

Dove:

PE_i = Punteggio economico assegnato alla ditta i-ma
 PE_{max} = Punteggio economico assegnato alla ditta che ha offerto il massimo ribasso (**20**)
 P_{min} = Premio annuo lordo minimo offerto per le coperture assicurative di ciascun lotto
 P_i = Premio annuo lordo offerto dal concorrente i^{esimo} per ciascun lotto

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. Non saranno ammesse offerte economiche formulate in aumento rispetto alla base d'asta fissata.

9. MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica.

L'Ente appaltante utilizza il **Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia** denominato **“SINTEL”**, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.

La piattaforma di intermediazione telematica “SINTEL”: l'intera procedura di gara per la selezione del miglior offerente, con riferimento a ciascun singolo lotto, sarà espletata avvalendosi dell'apposita piattaforma telematica per l'*E-Procurement* di Regione Lombardia, SINTEL.

Le indicazioni per la preventiva registrazione e la successiva qualificazione degli operatori economici invitati ad offrire e tutto quanto attiene all'operatività sulla piattaforma sono illustrate nell'Allegato *“Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”*.

L'operazione di Registrazione a “SINTEL”: per poter accedere e utilizzare il Sistema, fare parte dell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL, prendere parte alla procedura in oggetto e presentare la propria offerta, ciascun Operatore economico invitato ad offrire è tenuto ad eseguire, innanzitutto, la **Registrazione** a SINTEL (secondo le modalità disciplinate negli appositi manuali messi a disposizione nella sezione *“Help&FAQ”* → *“Guide e manuali”*, consultabile sul sito appresso indicato) accedendo al portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), raggiungibile all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell'apposita sezione *“Registrazione all'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA)”* → *“Registrazione Imprese”*.

La Registrazione al sistema è del tutto gratuita, non comporta, in capo al concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

La Registrazione è condizione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento gestite dagli Enti attraverso SINTEL, ma non dà, di per se, diritto a partecipare alle stesse né ad ottenere la Qualificazione e/o l'Accreditamento ai singoli Fornitori Registrati.

Il Fornitore che ottiene la Registrazione a SINTEL entra a fare parte dell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL, composto da tutti i Fornitori Registrati e consultabile da tutti gli Enti Registrati. L'elenco telematico dei Fornitori Registrati e le relative informazioni rese dai Fornitori in occasione

della Registrazione sono messe a disposizione di tutti gli Enti Registrati a SINTEL.

La Registrazione del Fornitore a SINTEL ed al relativo Elenco Fornitori Telematico è efficace a tempo indeterminato, salvo aggiornamento dei dati e delle informazioni, effettuato dal Fornitore e/o richiesto dal

Sistema, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 ed al D.Lgs. n. 82/2005, salva la possibilità di chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dal Sistema e dall'Elenco Generale Fornitori SINTEL e fermi restando gli obblighi già assunti.

L'operazione di Qualificazione: la Qualificazione di un Fornitore Registrato è strettamente necessaria affinché quest'ultimo possa essere invitato a procedure di Cottimo Fiduciario, ad invito diretto.

Pertanto, i Fornitori Registrati all'Elenco Fornitori Telematico SINTEL, che ne facciano richiesta, al fine di poter partecipare alle gare ad invito, devono richiedere la **Qualificazione**, scegliendo le categorie merceologiche, oggetto della loro attività, per le quali intendono qualificarsi (**Qualificazione per categorie merceologiche**) nonché gli Enti Registrati sul Sistema per i quali vogliono essere visibili (**Qualificazione per Enti**).

A tal fine, il Fornitore Registrato invia la propria **Richiesta di Qualificazione** attraverso tre passi:

1. Selezione di una o più categorie merceologiche per le quali volersi qualificare;
2. Selezione degli Enti per i quali volersi qualificare;
3. Invio della richiesta di qualifica.

A questo punto, il Fornitore risulterà automaticamente qualificato per gli Enti per i quali ha fatto la richiesta, senza che questi ultimi debbano valutarla e/o accettarla. Saranno gli stessi Enti ad invitare i Fornitori da loro scelti per procedure di Cottimo Fiduciario, e lo faranno in fase di lancio della procedura nello step **"Selezione dei fornitori"**.

Così, successivamente all'avvenuto perfezionamento della sopradetta procedura di Registrazione ed alla conseguente attribuzione delle relative **Chiavi di accesso (UserID e Password)**, per quanto qui rileva, ciascun Operatore economico che intenda partecipare alla presente gara e tenuto a perfezionare l'apposita procedura di **Qualificazione**, per la specifica categoria merceologica con **codice ATECO "K 65.1 - ASSICURAZIONI"** e per l'Ente **"Comune Cislago"**.

La Qualificazione del Fornitore è efficace a tempo indeterminato, salvo aggiornamento dei dati e delle informazioni, effettuato dal Fornitore e/o richiesto dal Sistema, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 ed al D.Lgs. n. 82/2005, fino alla cancellazione del Fornitore per uno dei motivi indicati dalle disposizioni regolanti l'utilizzo della piattaforma e fatti salvi obblighi fino a quel momento assunti.

L'operazione di Accreditamento: i Fornitori Registrati all'Elenco Generale Fornitori SINTEL e Qualificati ad uno o più Enti Registrati, che ne facciano richiesta, possono ottenere l'**Accreditamento**, al fine di arricchire il proprio profilo, rendendolo maggiormente visibile agli Enti per i quali abbiano già provveduto a qualificarsi.

L'**Accreditamento** avviene attraverso l'invio e la messa a disposizione, di Lombardia Informatica S.p.A. e di tutti gli Enti per i quali il Fornitore ha ottenuto la Qualificazione, di apposita **dichiarazione sostitutiva** di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **in corso di validità**, attestante i **"Requisiti di ordine generale e idoneità professionale"**, la **"Capacità economica e finanziaria"** e la **"Capacità tecnica e professionale"**, secondo il modello predisposto da Lombardia Informatica S.p.A., e dell'**eventuale documentazione aggiuntiva** attraverso la procedura prevista dal Sito internet, secondo l'apposito modello presente sul Sito Informatico e la corretta sottoscrizione della medesima con **Firma Digitale**.

I Fornitori Accreditati, seguendo la medesima procedura, possono, in qualsiasi momento, mettere a disposizione di Lombardia Informatica S.p.A. e di tutti gli Enti per i quali sono Qualificati e Accreditati ulteriore documentazione aggiuntiva, per ottenere, in ordine di livello di specificità e visibilità crescenti, lo stato di:

- **"Accreditato Profilo + (Plus) Standard";**
- **"Accreditato Profilo + (Plus) Green";**
- **"Accreditato Profilo + (Plus) profilo Lombardia".**

La Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi nell'art. 95, comma 15 del dlgs 50/2016, dall'Operatore Economico ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di caricamento

del documento riepilogativo firmato digitalmente.

Al fine di conservare lo stato di “Accreditato”, il Fornitore è tenuto a rinnovare, periodicamente, prima della scadenza, le dichiarazioni sostitutive di certificazione dallo stesso rese ai fini dell’Accreditamento, secondo le scadenze previste indicate nell’avviso automaticamente generato dal Sistema.

Durante la fase di sottomissione di un’offerta, l’Operatore Economico Accreditato ha la possibilità di usufruire delle certificazioni inserite nel processo di Accreditamento, come attestazione in fase di gara, allegando direttamente le certificazioni caricate nel Sistema all’interno della busta “Documentazione amministrativa” della procedura alla quale sta partecipando.

Nota Bene! La Registrazione, la Qualificazione e l’Accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico SINTEL e agli elenchi fornitori di ciascun Ente Registrato: *a) non costituiscono* presupposto sufficiente ne condizione essenziale per la partecipazione ai procedimenti di gara indetti dagli Enti; *b) non comportano* alcuna attività di selezione competitiva; *c) non implicano* la formazione di una graduatoria di alcun tipo dei Fornitori Registrati, Qualificati e Accreditati; *d) non vincolano o impegnano* in alcun modo Regione Lombardia o qualsiasi altro Ente a concludere contratti con i suddetti Fornitori, *né comportano* aspettative o diritti di sorta in capo a questi ultimi; *e) non implicano né costituiscono* presunzione del possesso in capo ai Fornitori dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco fornitori di ciascun Ente, ne idoneità ad una prestazione o ad un fine particolare.

È, pertanto, onere esclusivo dell’Ente che costituisce e utilizza il proprio elenco fornitori attraverso i Fornitori Registrati, Qualificati e Accreditati provvedere a richiedere la necessaria documentazione, nonché effettuare i controlli a campione e le verifiche necessarie per verificare, in capo ai Fornitori, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di Registrazione e/o Qualificazione all’Elenco Fornitori Telematico SINTEL e/o al proprio elenco fornitori.

Ciascun Ente è l’unico ed esclusivo responsabile dell’utilizzo dell’Elenco Fornitori Telematico SINTEL e del proprio elenco fornitori, così come della verifica e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Fornitori, dei documenti da questi presentati nonché del possesso, in capo a questi ultimi, dei requisiti e delle condizioni richieste per la partecipazione alle procedure di gara indette dall’Ente.

Regole generali per l’esecuzione della Procedura di affidamento: la presente Procedura di affidamento, effettuata tramite il Sistema, si svolge sotto la direzione e l’esclusiva responsabilità dell’Ente precedente.

Per tutta la durata della Procedura e le attività svolte nel Sistema, incluse le fasi preparatorie, il loro svolgimento, l’aggiudicazione e l’eventuale sospensione e/o annullamento, l’orario ufficiale e il tempo trascorso saranno esclusivamente quelli registrati dal Sistema e tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze ivi rappresentate.

Le operazioni effettuate nell’ambito della Procedura di affidamento sono riferibili agli Utenti sulla base delle Chiavi di accesso e si intendono compiute nella data e nel momento risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Le registrazioni di Sistema sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione del documento informatico.

In ogni caso, l’Ente precedente è tenuto a conservare ed archiviare la documentazione della Procedura, le offerte dei Fornitori e, in generale, tutti i documenti, i verbali e la reportistica generata dall’Ente, dai Fornitori e dal Sistema nel corso e con riferimento alla procedura stessa.

Tutti i documenti informatici trasmessi dai Fornitori dovranno essere in formato compatibile con le disposizioni in materia di Firma Digitale e conservazione sostitutiva dei documenti informatici, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e alle relative regole tecniche, nonché sottoscritti con la Firma Digitale.

Al fine di garantire il valore nel tempo della firma digitale apposta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 dalle regole tecniche in materia di firma digitale di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2009, ad ogni documento firmato digitalmente l’operatore economico dovrà anche apporre una Marca Temporale, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale e degli artt. 43 e seguenti del citato D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Le Offerte: ai fini della partecipazione alla presente procedura, la Compagnia di Assicurazioni

dovrà far pervenire la propria offerta, esclusivamente, attraverso SINTEL.

Trattandosi di Procedura Multilotto, la redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le successive fasi dell'apposita procedura guidata *"Invia Offerta Multilotto"* di SINTEL, che consente di predisporre:

- la **busta telematica 1** contenente la **Documentazione amministrativa**;
- la **busta telematica 2** contenente la **Offerta Tecnica**;
- la **busta telematica 3** contenente l'**Offerta economica**.

Attraverso detta procedura, sarà possibile sottomettere i requisiti amministrativi di partecipazione alla gara, validi per tutti i lotti. Solo dopo la predisposizione e l'invio della Documentazione amministrativa, il Fornitore potrà procedere con l'Offerta economica per ciascun lotto al quale vuole partecipare.

Per sottomettere le offerte relative ai singoli lotti, il Fornitore deve accedere al link *"Visualizza Lotti"* e da qui può accedere ai singoli lotti per i quali vuole sottomettere un'offerta.

Una volta completata la procedura, il Fornitore provvederà ad inviare l'offerta, tramite il pulsante *"Invia offerta"*, dopo aver stampato il Report generato da Sistema in *".pdf"*, apposto la Firma Digitale e caricato, nuovamente, il documento firmato digitalmente.

Ogni singola Offerta economica relativa ad ogni singolo capitolato dovrà essere predisposta separatamente dalle altre, munita di Firma Digitale da persona munita dei necessari poteri e di Marca Temporale, ossia di riferimento temporale opponibile a terzi, al fine di garantire il valore nel tempo della firma digitale apposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 dalle regole tecniche in materia di firma digitale di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Le offerte non dovranno recare cancellazioni, aggiunte e/o correzioni salvo che non siano espressamente e specificatamente confermate e sottoscritte dal medesimo firmatario.

E' ammessa la partecipazione e la possibilità di aggiudicazione per più di un lotto in oggetto.

Alla seduta potranno partecipare i Legali Rappresentanti e/o procuratori delle Imprese concorrenti, ovvero, persona appositamente delegata esibendo per l'ammissione la delega dell'Impresa.

Dichiarata aperta la seduta, per ciascuna busta pervenuta nei modi e nei termini di seguito indicati, si procederà alla apertura e si verificherà la regolarità della documentazione ivi contenuta.

Quindi, verrà aperta la Busta telematica *"Documentazione Amministrativa"*. Saranno ammessi alla successiva fase della gara i concorrenti che risulteranno in regola con le relative prescrizioni.

Effettuati i predetti controlli e determinate le imprese ammesse, nella medesima seduta verrà aperta, per ciascun lotto, la busta telematica denominata *"Offerta Tecnica"* presentata dai concorrenti.

Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si provvederà in seduta riservata, alla valutazione delle opzioni presentate, secondo i parametri indicati all'ART.8 Criterio di Aggiudicazione.

Effettuate le predette operazioni, in seduta pubblica, verranno comunicate le risultanze dei lavori svolti in seduta riservata.

Determinate le imprese ammesse, verranno aperte, per ciascun lotto, le buste telematiche contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti.

Una volta accertata la regolarità della documentazione ivi contenuta, si provvederà a dare lettura dell'importo offerto e alla successiva attribuzione dei relativi punteggi totali secondo i criteri indicati all'ART.8 Criterio di Aggiudicazione.

L'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Terminate le predette operazioni, si redigerà apposita graduatoria e, qualora non si riscontrino anomalie dell'offerta, si procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari ed in aumento agli importi posti a base di gara sopraindicati.

Per le offerte anormalmente basse, si applicherà quanto disposto dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, tanto ai fini della individuazione quanto ai fini della verifica delle stesse.

Si procederà all'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente.

In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24.

Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

I concorrenti, se necessario, saranno invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o di annullare in qualsiasi momento la procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

L'Amministrazione si riserva, di procedere all'esecuzione anticipata dei contratti conformemente al disposto dell'articolo 32, comma 8, del DLgs.50/2016.

L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte.

E' fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti.

Nell'ambito della sottoscrizione dei contratti di polizza troverà altresì applicazione il disposto di cui alla legge 136/2010 s.m.i. con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari conformemente ai Capitolati Tecnici allegati al presente invito.

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva gestione dei contratti dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le norme vigenti in materia.

10. SCADENZA E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Cislago attraverso SINTEL ENTRO E NON OLTRE il termine perentorio delle ORE 12:00 del giorno [REDACTED].

L'apertura delle offerte avverrà, in seduta pubblica, a cura della Commissione di gara appositamente costituita, il giorno [REDACTED] alle ORE [REDACTED] presso [REDACTED].

L'Amministrazione comunale appaltante, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private", ha conferito incarico di consulenza, assistenza e gestione assicurativa alla GBSAPRI Spa Ufficio di Milano Via Vittor Pisani 10 – 20124 - Milano, che provvederà a dare il proprio supporto all'Ente nella procedura di aggiudicazione.

Per l'effettuazione della presente procedura l'Ente si è avvalso e si avvale dell'assistenza del Broker "GBSAPRI S.p.A." in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nei Capitolati Tecnici.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

In particolare, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

A - BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie "Chiavi di accesso" nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura, accedendo al sito internet all'indirizzo www.arca.rezione.lombardia.it.

Nell'apposito campo "**Requisiti amministrativi**", al primo passo del percorso guidato "Invia Offerta" presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente dovrà allegare la "**Documentazione amministrativa**", consistente in un unico *file* formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti *software* di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente **compilato e firmato digitalmente**:

- 1) **Domanda di ammissione ed annessa dichiarazione sostitutiva**¹ di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., redatta utilizzando preferibilmente l'apposito "Modello A" allegato al presente avviso.

In ogni caso la dichiarazione deve essere accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dichiarante;

- 2) **Cauzione provvisoria:** Conformemente al disposto dall'articolo 93, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'impresa concorrente dovrà presentare idoneo documento, comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, relativa a ciascun singolo lotto per cui si presenta offerta, di importo, pari a:

Lotto	Descrizione	Cauzione
1	Incendio	450,00 €
2	Elettronica	45,00 €
3	Furto	75,00 €
4	Infortuni cumulativa	120,00 €
5	RCTO	550,00 €
6	RC patrimoniale	150,00 €
7	Tutela Legale	112,50 €
8	Libro matricola	312,50 €

Tali garanzie, potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, secondo una delle modalità stabilite dal medesimo articolo 93 del citato decreto e verrà svincolata nei modi prescritti dalla normativa vigente.

In particolare, qualora costituita mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa fideiussoria, oppure rilasciata da un Intermediario Finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93², a pena di esclusione, dovrà espressamente contenere:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Ente;
- l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia come prevista e quantificata dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva), qualora l'offerente risulti aggiudicatario;

¹ ed eventuali allegati nella stessa richiamati;

² qualora la cauzione venga rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria, inoltre, a pena di esclusione, dovrà essere documentato o dichiarato (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del [D.Lgs. 385/93](#) e s.m.i. e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- validità per almeno 180 gg. dalla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte.

La garanzia potrà, inoltre, essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della **Stazione Appaltante**.

In caso di pagamento in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario della Banca _____ di _____ Fil. _____ IBAN _____ intestato a _____

In tale ipotesi dovrà essere allegata la relativa **ricevuta in originale** del versamento/bonifico; la predetta garanzia dovrà, inoltre, essere **accompagnata da una dichiarazione** di un Istituto bancario, oppure di una Compagnia di assicurazioni oppure di un Intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 385/93, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione dell'appalto ed a richiesta del concorrente, a rilasciare la garanzia così come prevista e quantificata dall'art. 103 del D. Lgs.50/2016 (cauzione definitiva).

L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% ai sensi del c. 7 dell'art. 93 c. 1 del D. Lgs. 50/2016.

In tale ipotesi, dovrà essere allegata la copia della Certificazione di Qualità dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. In alternativa, il possesso della suindicata Certificazione potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nell'ipotesi di partecipazione in RTI costituito o costituendo e/o in coassicurazione al fine di poter usufruire della suindicata riduzione, la copia del Certificato di Qualità, ovvero, la dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese partecipanti al RTI e/o alla coassicurazione.

Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da un procuratore del Legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura notarile in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art 19 del D.P.R. 445/2000, ovvero, deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Impresa, o altro documento equipollente purché in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

Si precisa che, qualunque sia la forma di partecipazione (concorrente singolo, in RTI costituito/costituendo e/o in coassicurazione), la documentazione di cui al punto 1), a pena di esclusione, dovrà essere presentata singolarmente da tutti i soggetti.

● **Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito:**

- alla dichiarazione di cui al punto 1) dovrà essere allegato il **Mandato collettivo** speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata autenticata.
- La **garanzia** di cui al punto 2) dovrà essere presentata e sottoscritta dall'Impresa individuata quale Capogruppo/Mandataria e specificare che il soggetto garantito è il Raggruppamento;

● **Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. da costituirsi:**

- le Imprese dovranno **dichiarare**, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria, nonché l'impegno a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (**Modello A- punto 8**).
- La **garanzia** di cui al punto 2) dovrà essere presentata dall'Impresa individuata quale Capogruppo/Mandataria ed essere intestata a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento,

nonché, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

Inoltre, le stesse imprese raggruppate e/o raggruppande, dovranno, altresì, indicare, le relative quote di partecipazione al rischio, (vedasi **Modello A- punto 8).**

⇒ **Nell'ipotesi di coassicurazione:**

- la **garanzia** di cui al punto 2) dovrà essere presentata dall'Impresa individuata quale Delegataria, ed essere intestata a tutte le imprese costituenti la coassicurazione, nonché, sottoscritta dalle medesime imprese coassicuratrici.
- Dovranno, inoltre, essere indicate: le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti; le rispettive quote di partecipazione al rischio; l'impegno a conformarsi al disposto del presente avviso e del/i Capitolato/i tecnico/i per il/i lotto/i per il/i quale/i si partecipa- per tale modalità partecipativa (**Modello A - punto 9).**

B- BUSTA OFFERTA TECNICA:

La Ditta concorrente dovrà sottoporre, **per ogni singolo lotto d'interesse**, la propria migliore offerta utilizzando l'**Allegato (Prospetto d'Offerta Tecnica)** e inserendola nella piattaforma, contenente esclusivamente:

2.1) Il **Prospetto di offerta tecnica del/i lotto/i cui si partecipa**, recante le **Varianti** eventualmente apportate allo stesso, secondo i parametri riportati nell'ARTICOLO 8 del presente invito.

Il Prospetto di Offerta tecnica recante le varianti dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, e/o da un suo Procuratore ed accompagnate da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.

⇒ **Nel caso di R.T.I. non ancora costituito**

Il Capitolato e il Prospetto di Offerta tecnica dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Legali Rappresentanti e/o procuratori di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.

⇒ **Nel caso di R.T.I. costituito**

Il Capitolato e il Prospetto di Offerta tecnica potranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell'Impresa Mandataria.

⇒ **Nell'ipotesi di coassicurazione**

Il Capitolato e il Prospetto di Offerta tecnica dovranno essere sottoscritti congiuntamente dai Legali Rappresentanti e/o procuratori di tutte le Imprese partecipanti alla coassicurazione.

C - BUSTA OFFERTA ECONOMICA: Dovrà essere presentata per ogni Lotto a cui si intende partecipare utilizzando l'**Allegato (Prospetto d'Offerta)** presente in calce a ciascun Capitolato Tecnico di polizza e inserendola nella piattaforma, contenente esclusivamente:

- l'**Offerta** redatta sull'apposito: **“Prospetto di offerta”** allegato con espressa indicazione dei costi relativi alla **sicurezza** di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SINTEL genererà un documento, in formato **.pdf**, che dovrà essere scaricato dal Concorrente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore debitamente autorizzato ed accompagnata da fotocopia di un suo valido documento di identificazione.

Nell'ipotesi in cui la medesima busta telematica contenga contemporaneamente due o più offerte relative al medesimo Lotto/copertura e perciò l'offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l'Impresa sarà esclusa dalla gara.

In detta busta telematica, oltre l'offerta ed il documento di identificazione del sottoscrittore non dovranno essere inseriti altri documenti.

L'offerta non potrà presentare correzioni che non siano state dall'Impresa concorrente espressamente confermate e sottoscritte.

● Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. da costituirsi:

- il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto congiuntamente dai relativi legali rappresentanti e/o procuratori di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.

● Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito:

- il prospetto di offerta potrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante e/o procuratore dell'Impresa Mandataria.

● Nell'ipotesi di coassicurazione

- il prospetto di offerta dovrà essere sottoscritto dai relativi legali rappresentanti e/o procuratori di tutte le imprese coassicuratrici.

E' ammessa la partecipazione per uno o più lotti; la formulazione dell'offerta andrà articolata in funzione dei sopra indicati lotti, tanto nell'ipotesi in cui essa attenga ad un singolo lotto, quanto nelle ipotesi in cui essa attenga a tutti i lotti

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o difformi dal presente invito e dai Capitolati Tecnici.

Non saranno, altresì, ammesse offerte espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di offerte.

11. DOCUMENTI DI VERIFICA IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE

Concluse le operazioni di gara, l'Ente procederà nei confronti dell'aggiudicatario, ad effettuare le verifiche sui requisiti dichiarati.

Qualora la prova di cui sopra non sia fornita, ovvero, non confermi il possesso dei requisiti dichiarati, l'Ente provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara e ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Nell'ipotesi di Raggruppamento o Coassicurazione le relative verifiche verranno condotte nei confronti di tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento o Coassicurazione.

Inoltre, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, lo stesso dovrà presentare, qualora non costituito in sede di offerta, il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all'art. 48, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

Ove risulti aggiudicataria un'Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alle norme vigenti nel Paese di origine, fermo il disposto di cui all'art. 83 comma 3, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 86 del D.lgs. 50/2016.

Qualora l'aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, l'Ente procederà a revocare l'aggiudicazione e potrà aggiudicare il servizio al concorrente secondo classificato in graduatoria, al quale verranno richiesti e verificati gli stessi documenti previsti per

l'originario aggiudicatario, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a corredo dell'offerta dall'aggiudicatario decaduto.

Qualora lo stesso accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli dalla gara in oggetto, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi di legge.

La società aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.L.gs. 50/2016.

12 . CLAUSOLA BROKER

Per l'effettuazione della presente procedura l'Ente si è avvalso e si avvale dell'assistenza del Broker "GBSAPRI SPA" in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nei Capitolati Tecnici.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

13. ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, s'informa che i dati di cui si verrà in possesso saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal citato Decreto, ed esclusivamente in ordine al procedimento instaurato per l'affidamento della presente procedura.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente invito, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D. Lgs. 50/2016 le norme del Codice Civile in materia di contratti.

Distinti saluti.

Luogo _____, lì _____

II

Allegati:

- 1) *Modello A - B*
- 2) *N.8 Prospetti offerta Tecnica;*
- 3) *N.8 Prospetti Offerta Economica;*
- 4) *N. 8 Capitolati Speciali d'Appalto;*
- 5) *Statistica sinistri;*



COMUNE DI CISLAGO

Statistica sinistri ultimi 3 anni

Fonte: Compagnie assicurative

Aggiornata a MARZO 2021

(IN ALLEGATO DETTAGLIO SINISTRI)

RAMO: INCENDIO

ANNO	N.	PAGATI	N.	RISERVATI	N.SS	N. APERTI	TOTALI	SOMME TOTALI
2018	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -
2019	0	€ -	0	€ -	1	0	1	€ -
2020	0	€ -	0	€ -	2	0	2	€ -
TOTALE	0	€ -	0	€ -	3	0	3	€ -

RAMO: ELETTRONICA

ANNO	N.	PAGATI	N.	RISERVATI	N.SS	N. APERTI	TOTALI	SOMME TOTALI
2018	1	€ 2.570,00	0	€ -	0	0	1	€ 2.570,00
2019	1	€ 2.886,00	0	€ -	0	0	1	€ 2.886,00
2020	1	€ 1.800,00	0	€ -	1	0	2	€ 1.800,00
TOTALE	3	€ 7.256,00	0	€ -	1	0	4	€ 7.256,00

RAMO: RCT/O

ANNO	N.	PAGATI	N.	RISERVATI	N.SS	N. APERTI	TOTALI	SOMME TOTALI
2018	3	€ 6.604,00	1	€ 3.100,00	0	0	4	€ 9.704,00
2019	5	€ 9.372,39	0	€ -	6	0	11	€ 9.372,39
2020	3	€ 2.241,87	3	€ 22.968,19	4	0	10	€ 25.210,06
TOTALE	11	€ 18.218,26	4	€ 26.068,19	10	0	25	€ 44.286,45

RAMO: RC PATRIMONIALE

ANNO	N.	PAGATI	N.	RISERVATI	N.SS	N. APERTI	TOTALI	SOMME TOTALI
2018	0	€ -	0	€ -	0	2	2	€ -
2019	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -
2020	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -
TOTALE	0	€ -	0	€ -	0	2	2	€ -

RAMO: INFORTUNI

ANNO	N.	PAGATI	N.	RISERVATI	N.SS	N. APERTI	TOTALI	SOMME TOTALI
2018	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -
2019	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -
2020	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -
TOTALE	0	€ -	0	€ -	0	0	0	€ -

RAMO: FURTO

ANNO	N.	PAGATI	N.	RISERVATI	N.SS	N. APERTI	TOTALI	SOMME TOTALI
2018	0	€ -	0	€ -	1	0	1	€ -
2019	0	€ -	0	€ -	1	0	1	€ -
2020	0	€ -	0	€ -	1	0	1	€ -
TOTALE	0	€ -	0	€ -	3	0	3	€ -

**DETTAGLIO SINISTRI RCTO
IMPORTI AL LORDO DELLA FRANCHIGIA
FISSA PER SINISTRO**

ANNO 2018

DATA SINISTRO	STATO SINISTRI	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO A RISERVA
09/01/2018	APERTO	- €	3.100,00 €
22/03/2018	CHIUSO	290,00 €	- €
27/04/2018	CHIUSO	1.700,00 €	- €
23/06/2018	CHIUSO	300,00 €	- €
25/10/2018	CHIUSO	4.314,00 €	- €
TOTALE		6.604,00 €	3.100,00 €

ANNO 2019

DATA SINISTRO	STATO SINISTRI	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO A RISERVA
23/12/2019	CHIUSO	602,00 €	- €
29/10/2019	CHIUSO	5.918,21 €	- €
29/10/2019	SENZA SEGUITO	- €	- €
03/10/2019	CHIUSO	1.152,26 €	- €
03/10/2019	SENZA SEGUITO	- €	- €
30/09/2019	SENZA SEGUITO	- €	- €
29/07/2019	SENZA SEGUITO	- €	- €
22/07/2019	CHIUSO	1.199,92 €	- €
22/07/2019	SENZA SEGUITO	- €	- €
05/07/2019	CHIUSO	500,00 €	- €
05/07/2019	SENZA SEGUITO	- €	- €
TOTALE		9.372,39 €	- €

ANNO 2020

DATA SINISTRO	STATO SINISTRI	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO A RISERVA
03/11/2020	APERTO	- €	11.459,06 €
30/10/2020	APERTO	- €	- €
01/09/2020	CHIUSO	246,05 €	- €
01/09/2020	APERTO	- €	- €
29/06/2020	CHIUSO	1.545,00 €	- €
29/06/2020	APERTO	- €	- €
25/06/2020	APERTO	- €	1.750,59 €
12/06/2020	CHIUSO	450,82 €	- €
12/06/2020	APERTO	- €	9.758,54 €
28/01/2020	APERTO	- €	- €
TOTALE		2.241,87 €	22.968,19 €